

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	135
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	147
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	169

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 24.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	187
AGRICOLTURA (XIII)	»	198
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	239
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	240

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>) .	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.*

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Co-

mitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1633 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 20 articoli, per un totale di 119 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di

“incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità di “adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni”; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di “avviare una riflessione sull’opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); peraltro, con specifico riferimento a tale ulteriore finalità, che appare di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un’altra finalità, anch’essa di ampia portata, la “materia finanziaria”, come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria; ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all’articolo 16 (che definisce i criteri per la ripartizione di risorse pubbliche fra le agenzie di stampa iscritte nell’elenco delle agenzie di rilevanza nazionale);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 119 commi, 5 richiedono l’adozione di decreti ministeriali;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

il comma 9 dell’articolo 3 dispone che non si tenga conto, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propeudici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, per i procedimenti gestiti, tramite strutture informatiche, della regione Molise e dai suoi enti strumentali, che risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data; ciò in conseguenza di un attacco *hacker* subito dal sistema informatico di tale regione; sono esclusi dall’applicazione della disposizione i procedimenti relativi al raggiungimento di traguardi ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Piano nazionale complementare (PNC); al riguardo, si ricorda che con riferimento a un’analogha disposizione presente nel decreto-legge n. 61 del 2023, relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023, il Comitato, nel parere reso nella seduta del 22 giugno 2023, aveva invitato, con un’osservazione, ad un approfondimento sull’opportunità di individuare più puntualmente i termini oggetto di sospensione ed a circoscrivere meglio la fattispecie dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC;

l’articolo 8, al comma 6, lettera *e*), prevede l’adozione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

quindici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l’articolo 1, comma 1 (in tema di utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica), commi 2 e

3 (in tema di assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), comma 4 (in tema di assunzioni presso amministrazioni dello Stato), comma 14 (in tema di assunzioni nella Guardia di finanza) e comma 15 (in tema di assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 2, comma 1 (in tema di autocertificazioni cittadini non UE); l'articolo 3, comma 1 (in tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive) e comma 8 (in tema di intermediari finanziari non professionali); l'articolo 4, comma 3 (proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale); l'articolo 5, comma 1 (in tema di fondazione "I Lincei per la scuola"); l'articolo 6, comma 2 (in tema di differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria); l'articolo 6, comma 12, lettera c) (in tema di proroga dell'incarico commissariale per lo stabilimento Ilva di Taranto); l'articolo 7, commi da 1 a 3 (in tema di durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016); l'articolo 11, comma 8 (in tema di proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari); l'articolo 19, comma 1 (in tema di proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e comma 2 (in tema di colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C.888 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di "approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa

le ragioni specifiche alla base della proroga";

l'articolo 1, ai commi 14 e 15, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nel Corpo della Guardia di finanza (comma 14), nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 15), già autorizzati sia in via ordinaria, con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma in esame; tra queste (al comma 14) è annoverato anche l'articolo 1, comma 961-sexies₂ della legge n. 234 del 2021 che, diversamente dalle altre disposizioni cui fa rinvio, non individua in modo puntuale il contingente assunzionale e l'anno di riferimento oggetto di proroga, ma reca un'autorizzazione all'assunzione nel corpo della Guardia di finanza secondo un articolato cronoprogramma che si sviluppa dal 2022 al 2055; analoghe considerazioni trovano applicazione con riferimento a talune disposizioni cui il comma 15 fa rinvio; si tratta nello specifico dei commi 961-ter, 961-quater e 961-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che rideterminano rispettivamente, gli organici dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria; dell'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022, che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza peraltro indicare espressamente alcun termine entro il quale le assunzioni debbano essere effettuate; dei commi 7, 9 e 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, rispettivamente, rideterminano a regime le consistenze organiche complessive dei Carabinieri e quelle del relativo contingente per la salute e quantificano gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento derivanti dalle correlate assunzioni; inoltre, le disposizioni del comma 15 relative alle proroghe di autorizzazioni assunzionali afferenti al Corpo della Guardia di finanza – ad esclusione della proroga relativa all'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 e di quella di

cui all'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 istitutiva del fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – sembrano parzialmente riprodurre la proroga prevista al comma 14, con riferimento alle assunzioni del medesimo Corpo della Guardia di finanza, così ponendosi un'esigenza di coordinamento tra i commi 14 e 15 dell'articolo 1;

l'articolo 2, al comma 9, lettera b), numero 2), prevede un decreto del Ministro dell'interno del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (sentenza n. 116 del 2006);

l'articolo 8, al comma 10, fissa la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica alla data del 31 ottobre 2028, specificando che tale scadenza non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio; in proposito, si ricorda che, in materia di "leggi provvedimento", la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e ha affermato, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione *ex lege* da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, che in materia di leggi-provvedimento l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi", interessi che non possono essere interamente sacri-

ficati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle quindici disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni, richiamate in premessa;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 8, comma 6, lettera e);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 14 e 15, dell'articolo 2, comma 9, lettera b), numero 2) e dell'articolo 8, comma 10;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza,

nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, perché contestualmente impegnata nella formulazione di un'interrogazione a risposta immediata in Aula, chiede alla deputata Catia Polidori di assumerne le funzioni.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1630 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da quattro articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, 2 richiedono l'adozione di 2 decreti ministeriali;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 2, al comma 2, prevede che i contribuenti che usufruiscano dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, rimettendo ad un decreto interministeriale "del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*" la definizione delle modalità di attuazione di tale disciplina; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera *p*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri);

l'articolo 3, al comma 3, consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): *a*) risulti presentata la

richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; *b*) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo; il comma 4 del medesimo articolo, invece, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 – che restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023; ciò premesso, la formulazione dei commi in esame potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di meglio definire l’esatto perimetro del regime temporale della disciplina tracciata dai commi 3 e 4 dell’articolo 3, con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur essendo le spese sostenute dopo il 30 dicembre 2023 (come prescritto dal comma 4) ricorrano in concreto i requisiti sanciti alla lettere *a*) e *b*) del comma 3 (cioè precedentemente al 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ovvero siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo tra le parti e sia stato versato un acconto);

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa

(ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 3, commi 3 e 4. »

Alfonso COLUCCI manifesta la propria convinta adesione alla proposta di parere formulata dalla relatrice con particolare riguardo alla necessità di porre rimedio ai problemi interpretativi che sorgono dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del provvedimento in esame. Tiene infatti a ribadire che si tratta di un problema di notevole rilevanza, specialmente per la categoria notarile, non essendo chiaro quali siano i presupposti, a ricorrere dalle condizioni previste nel decreto, per ottenere lo sconto in fattura.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di nuova formulazione</i>)	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del Presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha proseguito l'esame delle proposte emendative e che il Governo aveva presentato l'emendamento 3.80 al quale non sono stati presentati subemendamenti. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Nicola FRATOIANNI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori per porre due questioni. Quanto alla prima, chiede che i lavori delle Commissioni riunite si concludano entro le 16.15, dal momento che per quell'ora è prevista in Assemblea la commemorazione dell'onorevole Scalia alla quale il suo gruppo vorrebbe partecipare. In secondo luogo, ritiene che non vi siano le

condizioni per lavorare in maniera adeguata, considerato che i deputati sono troppi rispetto alle dimensioni dell'aula della I Commissione. Chiede quindi al Presidente di valutare se sia opportuno lavorare per poco più di venti minuti nelle attuali condizioni o se non convenga rinviare direttamente il prosieguo dell'esame alla seduta già prevista a conclusione delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Giulio TREMONTI, *presidente*, fa presente che si sta verificando la fattibilità di uno spostamento in altra aula.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), nel comprendere il richiamo del collega Fratoianni, ritiene che al contrario convenga accelerare i lavori, in modo tale che chi è in piedi soffra il meno possibile.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) fa presente che, come i relatori ed i rappresentanti del Governo hanno potuto constatare nelle scorse sedute, l'opposizione sta lavorando in maniera seria all'esame del Protocollo dell'Albania. Non reputa quindi accettabile la proposta di proseguire comunque i lavori nonostante vi siano deputati in piedi, tanto più che ci si trova in Parlamento e dunque tutti i colleghi meritano di poter svolgere il proprio lavoro seduti e con un microfono a disposizione per intervenire. Considerato oltretutto che per le 16.15 è fissata la commemorazione dell'onorevole Scalia, ritiene più opportuno aggiornare i lavori alla seduta prevista per stasera, sottolineando che non si tratta di opposizione ma di buon senso.

Alfonso COLUCCI (M5S) concorda con il « lodo Amendola », aggiungendo tuttavia una postilla, vale a dire quella di rinviare i lavori delle Commissioni riunite come richiesto, a meno che i due sottosegretari presenti non intendano preliminarmente fornire risposte alle molte domande che gli sono state rivolte nella seduta di ieri, considerato tra l'altro che hanno avuto tempo sufficiente a disposizione per la loro predisposizione. Si rivolge in particolare al sottosegretario Prisco che nella giornata di

ieri, in fase di replica alle considerazioni svolte dall'opposizione, ha tentato di « camminare sulle acque » senza tuttavia riuscirci.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene che dal tenore degli interventi fin qui svolti dall'opposizione si evinca che l'intenzione non è quella di fare ostruzionismo ma di affrontare in modo serio le questioni di merito poste dal provvedimento. Pur consapevole del fatto che la situazione, in assenza di locali alternativi, non è attribuibile alla responsabilità del presidente, il quale tra l'altro non poteva sapere che vi sarebbe stato un così consistente afflusso di deputati, non considera utile proseguire i lavori delle Commissioni riunite in condizioni così poco dignitose. Ritenendo infatti poco produttivo svolgere interventi per i restanti venticinque minuti, senza presumibilmente giungere ad alcuna votazione, suggerisce di aggiornare i lavori delle Commissioni riunite a stasera.

Giulio TREMONTI, *presidente*, apprezza le circostanze e considerati i vincoli temporali, ritiene di rinviare il prosieguo dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, preannunciando che tale seduta sarà preceduta da una riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'interno,

Wanda Ferro, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 20.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta pomeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nelle ultime sedute la Commissione ha svolto l'esame delle proposte emendative fino all'emendamento Zaratti 3.22.

Dà quindi la parola alla relatrice che ha chiesto di intervenire, comunicando che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, testé conclusa – sono ammessi un intervento per gruppo per una durata massima di cinque minuti su ciascuna proposta emendativa.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, ricorda che nella seduta di ieri è stato depositato l'emendamento 3.80 del Governo, rispetto al quale non sono stati presentati subemendamenti; ritiene che ciò sia dovuto al fatto che l'emendamento non aggiunge ulteriori elementi divisivi al dibattito in corso. Nel merito dell'emendamento, fa presente che esso interviene sul comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge e propone dunque di esaminarlo subito, formulando in merito, sentito il relatore per la III Commissione, un parere favorevole.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S) dissente rispetto alle affermazioni dell'onorevole Kelany circa la natura non divisiva dell'emendamento del Governo. Sottolinea infatti che la mancata presentazione di subemendamenti è facilmente spiegabile considerando la volontà delle opposizioni di votare contro l'emendamento, ritenendo che non sia migliorabile. Evidenzia come l'emendamento 3.80 del Governo, stando anche alla relazione di accompagnamento, sia motivato dall'estrema urgenza di provvedere all'attuazione del Protocollo e in merito ribadisce quanto già affermato nelle precedenti sedute circa l'inesistenza di un'urgenza posto che per l'attuazione occorrerà comunque attendere la decisione della Corte costituzionale albanese e la materiale costruzione delle strutture di accoglienza in Albania. Invita quindi la relatrice a esplicitare quali siano le autentiche ragioni di urgenza che motivano il Governo e la maggioranza.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.80 del Governo (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.80 del Governo, la votazione dell'emendamento Zaratti 3.12, in precedenza accantonato, è precluso.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene in dichiarazione di voto sul suo emendamento 3.23, ricordando preliminarmente i contenuti del comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge: si tratta della disposizione che specifica quali siano i soggetti che potranno essere condotti nelle aree albanesi, facendo riferimento a persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale dello Stato italiano o di altri Stati dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. Sottolinea come l'emendamento intenda sopprimere la parola « anche » per affermare, conseguentemente, che potranno essere condotti in Albania solo i migranti imbarcati su navi italiane a seguito di operazioni di soccorso. Chiede al Governo di specificare quali siano le diverse circostanze che po-

trebbero comportare un imbarco di migranti su navi delle autorità italiane, volendo escludere che possa trattarsi di migranti prelevati dal territorio italiano.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni dispone l'attivazione del circuito chiuso, come richiesto per le vie brevi.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Magi 3.23 e si associa alle richieste di chiarimento presentate dal collega Magi. Rivolgendosi in particolare al rappresentante del Ministero degli esteri, chiede che si facciano delle verifiche presso gli uffici per appurare il significato della disposizione, chiedendo al contempo di valutare l'accantonamento dell'emendamento.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento 3.24, a sua prima firma e identico all'emendamento Magi 3.23, sottolineando che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge spicca per genericità e maldestro confezionamento. Ritiene infatti che la disposizione da una parte affermi un concetto di esclusività – solo persone imbarcate su navi italiane in mare internazionale – ma, dall'altro, contraddittoriamente, aggiunga la parola « anche », che lascia intendere ulteriori possibilità non esplicitate dalla norma (es. migranti salvati da altre operazioni di soccorso, da navi mercantili civili o ONG, magari salvati in altre acque). Evidenzia che lo *status* giuridico del migrante muta a seconda della nazionalità della nave che lo trae in salvo e del luogo nel quale il salvataggio è effettuato e conseguentemente critica quella che definisce una insanabile incoerenza interpretativa della norma.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene fondamentale chiarire quale sia il soggetto a cui si possono applicare le disposizioni del disegno di legge. In merito evidenzia che la parola « anche » potrebbe essere stata una svista – e allora invita la maggioranza a correggere questo errore – oppure potrebbe avere una sua motivazione che però deve essere esplicitata. Rivolgen-

dosi ai rappresentanti del Governo, chiede chi abbia svolto l'istruttoria sugli emendamenti e li invita a dare lettura degli appunti che generalmente gli uffici del Governo elaborano per motivare un parere contrario.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel silenzio dei rappresentanti del Governo, ipotizza che con la parola « anche » il provvedimento alluda al fatto che potrebbero essere a bordo dei mezzi delle autorità italiane migranti che, pur non avendo fatto richiesta di soccorso, sono stati raccolti in mare perché trovati sulla rotta italiana e con l'obiettivo di impedire loro di raggiungere l'Italia.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che è stata formalmente presentata una richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Magi 3.23 e Alfonso Colucci 3.24, sulla quale chiede ai relatori di esprimersi.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, non potendo consultarsi con l'onorevole Kelany, che si è momentaneamente assentata, si esprime a favore della richiesta di accantonamento dei due identici emendamenti.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 3.25, evidenziando come esso sia volto a precisare che non potranno essere condotti in Albania minori non accompagnati, donne incinte o persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. Ricorda che anche il Viceministro Cirielli, nel suo intervento presso le Commissioni riunite, del quale lo ringrazia pubblicamente, ha espressamente escluso che i vulnerabili possano essere condotti nei centri albanesi. Invita pertanto la maggioranza a valutare, in un'ottica politica di apertura verso le opposizioni, il cambiamento di parere su una serie di emendamenti – tra i quali l'emendamento Bonafè 3.25 – che, senza stravolgere il disegno di legge, intervengono sul provvedimento per esplicitare quanto già dichiarato dal Governo attraverso il Viceministro Cirielli. Sottolinea che

questi emendamenti – che si dichiara pronto a individuare insieme ai colleghi delle altre opposizioni – potrebbero rappresentare una base di dialogo con la maggioranza.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Bonafè 3.25, richiamando per analogia di contenuti anche l'emendamento Bonafè 3.26. Sottolinea, infatti, come entrambi escludano i soggetti vulnerabili dall'applicazione delle disposizioni del Protocollo in esame. Sottolinea la necessità di accogliere tali emendamenti anche in ragione della discutibile previsione dell'articolo 9, comma 3, del Protocollo, che, riferendosi espressamente alle nascite all'interno dei centri di permanenza, non esclude evidentemente le donne incinte dalle categorie oggetto delle disposizioni del Protocollo. In conclusione, quindi, auspica che la maggioranza e il Governo rivedano il parere espresso sui due emendamenti Bonafè 3.25 e 3.26.

Filiberto ZARATTI (AVS) richiama, citandolo testualmente, il testo dell'intervento del Viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, nella seduta delle Commissioni I e III del 15 gennaio 2024, nel corso del quale il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti in ordine ai soggetti vulnerabili. Ritiene, pertanto, che, alla luce delle affermazioni del Viceministro, il Governo dovrebbe esprimere un parere favorevole sugli emendamenti in questione.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), prima di entrare nel merito dell'emendamento in esame, formula una richiesta di carattere procedurale collegata al precedente intervento del deputato Mauri. Auspica altresì un confronto interno alla maggioranza volto ad approvare alcune proposte emendative avanzate dalle opposizioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che è stata avanzata una richiesta di accantonamento dell'emendamento Bonafè 3.25, sulla quale chiede il parere della relatrice.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, esprime parere contrario sulla richiesta di accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.25.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Bonafè 3.26, chiede di sottoscriverlo. Condivide la proposta del deputato Mauri di individuare alcuni emendamenti delle opposizioni sui quali la maggioranza ed il Governo potrebbero esprimere parere favorevole e conseguentemente approvarli. Non comprende le ragioni per le quali invece non vengano approvati questi emendamenti migliorativi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) riferendosi direttamente al sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli, sottolinea come l'emendamento in esame sancisca in definitiva la tutela di un diritto universale. Richiede l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 3.26, al fine di favorire un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.26.

Matteo MAURI (PD-IDP) stigmatizza fortemente la mancata approvazione delle proposte emendative Bonafè 3.25 e 3.26. Auspica, intervenendo sull'ordine dei lavori, che nel seguito dell'esame del provvedimento possano essere accolte le proposte emendative dell'opposizione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 3.27 e richiamando le precisazioni fornite dal Viceministro Cirielli in ordine alle categorie di soggetti vulnerabili, alle quali non si applicano le disposizioni del Protocollo, sottolinea, tuttavia, come nel testo questi profili non siano formalmente esplicitati. Chiede pertanto che il Governo fornisca chiarimenti in particolare in ordine alle modalità dei trasbordi e alle procedure di identificazione. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Bonafè 3.27.

La sottosegretaria Wanda FERRO, pur esprimendo apprezzamento per l'approccio costruttivo delle opposizioni, ritiene che le

proposte emendative in esame siano pleonastiche. Infatti, come già segnalato dal Viceministro Cirielli nella seduta del 15 gennaio scorso, al fine di chiarire l'esclusione dei vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, occorre innanzitutto fare riferimento alle procedure previste dal Protocollo. Ebbene, l'articolo 4, paragrafo 3, dell'Intesa stabilisce che l'ingresso in Albania è consentito al solo fine di effettuare le procedure di frontiera di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea. Tenuto conto di tale previsione, l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica in esame equipara le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2023, emanato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure accelerate di frontiera. Al riguardo, ricorda che lo stesso articolo 28-bis esclude, al comma 6, dall'applicazione delle procedure accelerate i minori non accompagnati e gli stranieri di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 142 del 2015 tra i quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne, i genitori singoli con figli minori, eccetera.

Evidenzia altresì che, oltre alle citate procedure accelerate, nella struttura in Albania, equiparata ad *hotspot*, potranno essere svolte le procedure di *screening* prodromiche alle citate procedure accelerate e, in caso di assenza dei presupposti della permanenza sul territorio nazionale, i migranti potranno essere trattenuti nella struttura equiparata a CPR ai fini del rimpatrio. Chiarisce, inoltre, che i minorenni ultrasedicenni, ai quali possono essere applicate le procedure accelerate, non possono essere trattenuti presso i CPR ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015. Peraltro, ricorda che sulla base delle recenti modifiche di legge gli ultrasedicenni possono essere ospitati in accoglienza, anziché presso i centri specifici per i minori, eccezionalmente presso i cosiddetti CAS adulti, ma in una sezione a loro dedicata e per un periodo non supe-

riore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni.

Sulla scorta di queste considerazioni, ribadisce che potranno dunque essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera di cui sopra gli stranieri di sesso maschile, maggiorenni e non vulnerabili in caso di: provenienza da Paesi sicuri; presentazione della domanda di protezione internazionale alla frontiera; domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

In conclusione, sottolinea che la normativa nazionale in vigore prevede ampie tutele per le categorie vulnerabili, a partire dai minori, che saranno regolarmente applicate anche ai migranti soccorsi in mare in attuazione del Protocollo, i quali dunque non potranno essere trasferiti in Albania. La tutela di tali categorie, infatti, costituisce un obiettivo prioritario del Governo, come dimostrano gli interventi normativi *ad hoc* introdotti negli ultimi mesi.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), pur apprezzando la disponibilità della sottosegretaria ad interloquire con l'opposizione, osserva che le proposte emendative in esame mirano proprio a recepire nel testo del provvedimento le precisazioni sue e del Viceministro Cirielli in tema di soggetti vulnerabili: l'approvazione di tali emendamenti appare indispensabile in considerazione del fatto che si sta ratificando un accordo internazionale, che pone obblighi giuridici anche in capo alla controparte albanese. Ribadisce, quindi la richiesta di accantonare l'emendamento Bonafè 3.27 e le altre proposte emendative di contenuto analogo.

Carmela AURIEMMA (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, ritiene necessario integrare il disegno di legge con le modifiche proposte dalle opposizioni, proprio in ragione della efficacia extra-territoriale dell'intesa.

Filiberto ZARATTI (AVS), associandosi all'apprezzamento per l'approccio dialo-

gante della sottosegretaria Ferro, evidenzia che le sue considerazioni, analogamente a quelle del Viceministro Cirielli, confermano l'opportunità di approvare le proposte emendative in esame, al fine di garantire che la tutela delle categorie vulnerabili sia assicurata anche dalla controparte albanese. Qualora la maggioranza e il Governo non intendessero accogliere l'emendamento dell'opposizione, suggerisce ai relatori o allo stesso Esecutivo di presentare una propria proposta alternativa.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), condividendo la necessità di garantire che l'applicazione del Protocollo assicuri anche in territorio albanese le stesse tutele previste dall'ordinamento italiano, rileva che nell'attuale formulazione, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo, l'accordo non esclude la possibilità di trasferire in Albania donne in stato di gravidanza: tale discrasia conferma che il testo è stato redatto in maniera approssimativa, e solo a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea è emersa la necessità di esplicitare talune clausole di salvaguardia previste dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), ringraziando la sottosegretaria Ferro per la sua sensibilità istituzionale e l'attenzione nei riguardi delle opposizioni, considera indispensabile approvare le proposte emendative in esame al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili, futuri contenziosi. Chiede, altresì, alla rappresentante del Governo se l'accertamento dell'età dei presunti minori verrà effettuato secondo la fattispecie dell'urgenza, e dunque con procedure accelerate e semplificate; inoltre, chiede di chiarire se la verifica dei requisiti di vulnerabilità dei migranti verrà effettuata a bordo delle imbarcazioni che hanno effettuato il soccorso ovvero nel centro di permanenza per il rimpatrio allestito in Albania.

La sottosegretaria Wanda FERRO precisa che, come già evidenziato dal Viceministro Cirielli, la fattibilità dell'anticipa-

zione, a bordo degli assetti navali a disposizione delle autorità statali, delle attività di *screening* connesse all'attuazione del Protocollo, è attualmente in fase di approfondimento tecnico-operativo, con particolare riferimento ad eventuali trasbordi da effettuare, come necessario, in piena sicurezza. A suo avviso, si tratta di un'ipotesi volta ad evitare di portare in Albania migranti immediatamente individuabili come vulnerabili o comunque riducendo il numero di stranieri da trasferire in Italia in un momento successivo, in relazione alle diverse posizioni accertate. Rispondendo anche ad uno specifico quesito dell'onorevole Boldrini, precisa che eventuali, ulteriori valutazioni di condizioni di vulnerabilità, non rilevate durante le attività di *screening* a bordo, potranno essere effettuate successivamente allo sbarco in Albania nella struttura adibita alle funzioni di *hotspot*. Per quanto concerne i minori, ribadisce che gli stessi non potranno essere ospitati presso le strutture di trattenimento collocate in Albania, in quanto soggetti vulnerabili. In caso di dubbio sull'effettiva età dell'asserito minore e/o di impossibilità di effettuare l'accertamento dell'età, si applica la normativa nazionale, pertanto lo straniero è considerato minore. Quanto all'effettuazione dei trasporti tra Italia ed Albania a seguito della definizione delle singole posizioni dei migranti, precisa che si tratta di un'esigenza evidente, strettamente connessa alla necessità di assicurare ogni tutela e garanzia del rispetto dei diritti dei migranti e delle procedure ad essi applicabili e, quindi, insita nell'attuazione del Protocollo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ritiene irrealistico effettuare lo *screening* a bordo, in assenza delle necessarie strumentazioni tecnologiche, ma soprattutto del personale qualificato in grado di svolgere attività di mediazione culturale ed assistenza psicologica per i migranti vittime di violenza e torture. Peraltro, osserva che, a differenza di quanto dichiarato dal Viceministro Cirielli, nel Protocollo si prevede che le procedure di verifica della condizione di vulnerabilità siano svolte nell'*hotspot* in Albania. Al riguardo, ricorda che i tribunali italiani hanno già ritenuto illegittimo, nella Corte di cassa-

zione, il trattenimento negli *hotspot* dei richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri: pertanto, la detenzione a cui sarebbero sottoposti i migranti in Albania produrrebbe un'inaccettabile discriminazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.27.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) fa presente che l'emendamento a sua firma 3.28, che ripropone questioni già affrontate in proposte emendative di altri gruppi dell'opposizione, gli consente di tentare *in extremis* e con poche speranze di modificare la volontà politica di Governo e maggioranza. In merito all'accordo bilaterale con l'Albania richiama quanto avvenuto qualche settimana fa nella Conferenza dei presidenti di gruppo, in occasione della quale a fronte della richiesta delle opposizioni di consentire al Parlamento di autorizzare la ratifica, il Presidente Fontana dichiarò che il Governo aveva fatto gli opportuni approfondimenti concludendo che tale ratifica non fosse necessaria. Pur avendo le opposizioni conquistato il rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 80, ottenendo che vi fosse l'autorizzazione alla ratifica, ritiene che l'episodio conservi tutta la sua gravità e che il Parlamento non debba chinarsi inerme alle imposizioni del Governo. Si spiega pertanto, alla luce di quanto appena ricordato, l'assoluta mancanza di volontà da parte della maggioranza di accogliere suggerimenti di miglioramento del testo. Ritiene inoltre che alla base di tale mancanza di volontà vi sia la piena consapevolezza che l'accordo non funzionerà, che lo screening non si potrà fare sulle navi né a bordo potranno essere accolte le domande di protezione internazionale e che dunque i vulnerabili approderanno in Albania. Riscontra pertanto una volontà elusiva da parte della maggioranza che non desidera esplicitare gli aspetti ambigui del testo e preferisce nascondersi nella zona grigia del Protocollo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Bonafè 3.29 intende chiarire chi possa o meno essere trattenuto

in Albania, escludendo in maniera esplicita alcune categorie. Precisa che il trattenimento generalizzato per i richiedenti asilo è in contrasto con la direttiva europea che considera tale soluzione come *extrema ratio*, rammentando che in Italia si è smesso di ricorrervi dopo che sono stati presentati i primi ricorsi. Richiama quindi il contenuto della nota del Viceministro Cirielli in merito all'esecuzione dello *screening* direttamente a bordo delle navi, sottolineando che si tratta a suo avviso di una soluzione impraticabile e criminale, che rischia peraltro di essere foriera di rivolte e disordini. Rileva inoltre che nella nota si farebbe intendere che tale impostazione sia stata avallata dalla Commissione europea, eventualità che non le risulta e che considera inimmaginabile. Implora pertanto Governo e maggioranza di non ricorrere a tale procedura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Magi 3.28 e Bonafè 3.29.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) nel far presente che l'emendamento Bonafè 3.30 intende preservare la posizione dei richiedenti la protezione internazionale, richiama in merito alla fattibilità di procedure di identificazione direttamente a bordo la risposta fornita in sede di Commissione Schengen dal Ministro Tajani, che avrebbe ipotizzato la creazione di un apposito ufficio sulle navi, con ciò divergendo dai chiarimenti offerti dal Ministro Piantedosi. Plaude inoltre ironicamente al fatto che il Governo abbia inteso mettere nero su bianco l'investimento di risorse finanziarie per salvare i naufraghi nelle acque internazionali, cosa che neanche la sinistra ha avuto il coraggio di fare. Tuttavia rileva l'incongruenza del Protocollo secondo cui, nella narrazione offerta dal Governo, ai richiedenti asilo in Albania verrebbe tecnicamente applicato il diritto italiano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.30.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), rilevato che anche l'emendamento a sua prima firma

3.31 intende meglio precisare il contenuto del comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, si domanda per quale motivo maggioranza e Governo non intendano accogliere i suggerimenti dell'opposizione. Fa presente che tali proposte non introducono alcun nuovo concetto, limitandosi ad esplicitare quanto già previsto dalla normativa, ovvero che nei centri in Albania possono essere tratti soltanto coloro che non hanno titolo per accedere alla protezione internazionale. Ritenendo che se vi fosse una reale volontà di collaborare la maggioranza dovrebbe accogliere i suggerimenti volti a migliorare il testo, conclude che l'unica intenzione è quella di concludere l'accordo soltanto per avere una bandiera da sventolare, anche ignorando la decisione della Corte costituzionale albanese. Nel sottolineare che in caso di decisione contraria, il lavoro del Parlamento italiano sarebbe vanificato e bisognerebbe ricominciare, invita ad un supplemento di riflessione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafè 3.31 e Carotenuto 3.32.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.33, che intende escludere dalla permanenza dei centri in Albania i soggetti vulnerabili o con problemi di salute, assicurando nel contempo servizi socio-sanitari in grado di verificare periodicamente la sussistenza di tali condizioni. Fa presente che l'emendamento è volto ad affrontare il tema della tutela dei vulnerabili e delle procedure attraverso le quali discriminare tali soggetti dagli altri, sottolineando come a tale ultimo proposito il Protocollo non fornisca alcuna indicazione. Chiede quindi ai sottosegretari presenti rassicurazioni in merito alle procedure che si intende adottare per la selezione, precisando con quali strumenti, in quali luoghi e a carico di quali soggetti responsabili. Richiama quindi le considerazioni svolte in sede di audizioni da un illustre professore universitario il quale ha fatto presente che gli accertamenti devono necessariamente essere svolti in Italia, tra-

sferendo in un secondo momento in Albania i soggetti che non dovessero risultare vulnerabili. In conclusione fa presente che anche su questo aspetto si evidenziano la farraginosità e la lievitazione dei costi che contraddistinguono il protocollo in esame.

Il sottosegretario Giorgio SILLI richiama il contenuto del comma 9 dell'articolo 5 del disegno di legge, in merito alle funzioni di assistenza svolte dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, precisando che non si sta in alcun modo lucrando sui soggetti deboli o vulnerabili. Nel far presente che la tutela di tali soggetti è garantita anche in altri articoli del disegno di legge in esame, pur comprendendo che l'opposizione fa legittimamente il proprio lavoro, tiene a precisare che quello in esame non è in alcun modo punitivo nei confronti dei vulnerabili.

Federico FORNARO (PD-IDP) ha l'impressione che si siano persi di vista l'importanza e il significato dei lavori parlamentari, rammentando a tale proposito che agli atti delle Commissioni ricorrono studiosi, esegeti dei testi legislativi e financo giudici della Corte costituzionale. Nel precisare che nessuno degli interventi o delle proposte emendative dell'opposizione hanno un intento ostruzionismo, aggiunge che a suo parere è andato perduto anche il valore della dialettica politica e della possibilità di migliorare e di arricchire i testi anche con il contributo della minoranza, senza che questo rappresenti una vittoria di qualcuno a discapito di altri. Rivolgendosi ai presidenti, ai sottosegretari e ai relatori, fa presente che il Protocollo con l'Albania tenta di tracciare i confini di un territorio inesplorato rispetto al quale non ci sono precedenti e che proprio per questo è assolutamente necessario il confronto, al fine di risolvere gli aspetti ambigui. Ritiene che se, nonostante il diktat dall'alto, vi fosse un sussulto di dignità parlamentare, sarebbe ancora possibile svolgere un lavoro proficuo su elementi concreti, migliorando un testo che pure l'opposizione considera costoso e sbagliato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 3.33.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Formentini, evidenzia che le proposte emendative Zaratti 3.34 e Boschi 3.35 necessitano di un ulteriore approfondimento. Chiede pertanto ai rispettivi proponenti di ritirarle ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea.

Filiberto ZARATTI (AVS) non acconsente alla richiesta dei relatori, sottolineando come l'emendamento a sua firma 3.34 sia volto a introdurre nel testo del provvedimento una specifica garanzia costituzionale che riguarda il diritto di accesso dei parlamentari nei centri di accoglienza.

Sottolinea come non consentire l'accesso a tali aree, infatti, contrasti con la normativa.

Ritiene pertanto inaccettabile la richiesta di ritirare un emendamento sul quale invece ci si sarebbe atteso un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

Osserva infine che l'ostinazione dell'Esecutivo, che risponde a tutte le richieste che vengono poste dalle opposizioni affermando che non è necessario introdurre nel testo in esame alcuna precisazione in quanto si tratta di disposizioni già previste in altre norme, di fatto rende inutile il dibattito che si sta svolgendo.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Formentini, preso atto della risposta del collega Zaratti, chiede che venga accantonato l'esame degli emendamenti Zaratti 3.34 e Boschi 3.35, nonché dell'emendamento Boschi 3.36.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zaratti 3.34 e Boschi 3.35 e 3.36.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) nel ringraziare i relatori per la disponibilità a

valutare ulteriormente le proposte emendative Zaratti 3.34 e Boschi 3.35 e 3.36, ritiene che sia necessario disporre l'accantonamento anche dell'emendamento Fratoianni 3.37 in quanto – attenendo alle visite a coloro che nei centri sono sottoposti a regime detentivo da parte degli avvocati, dei loro ausiliari, delle organizzazioni internazionali e delle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale – è di contenuto sovrapponibile a quello delle altre proposte accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che la proposta emendativa Fratoianni 3.37 non presenti un contenuto del tutto identico a quello delle altre proposte emendative accantonate.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'emendamento Fratoianni 3.37, sottolinea come il tema della garanzia dell'accesso agli avvocati ai centri sia particolarmente rilevante e rammenta come nel corso delle audizioni svolte sia emersa la necessità di esplicitare tale garanzia all'interno del testo del disegno di legge in esame. Sottolinea quindi come sarebbe particolarmente grave non garantire questo diritto e chiede ai rappresentanti del Governo di chiarire perlomeno se una previsione analoga sia già contenuta in un'altra disposizione in vigore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) reitera la richiesta già avanzata dalla collega Boschi di accantonare anche l'esame dell'emendamento Fratoianni 3.37 che – oltre a garantire il diritto di difesa attraverso l'accesso ai centri da parte degli avvocati – riguarda anche le organizzazioni internazionali e le agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale. Ritiene pertanto illogica la decisione della presidenza di non accedere all'accantonamento anche di tale proposta emendativa.

Con riferimento, inoltre, alle considerazioni del sottosegretario Silli in merito al fatto che l'articolo 5 del Protocollo contiene già le disposizioni richieste dalle opposi-

zioni in merito all'organizzazione delle strutture, fa presente che le stesse non riguardano il funzionamento dei centri.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea che per assicurare il diritto di difesa è necessario garantire l'accesso ai centri da parte degli avvocati. Ritene quindi particolarmente pericoloso respingere un emendamento che precisa tale diritto. A suo avviso infatti, un respingimento dell'emendamento Fratoianni 3.37 cristallizzerebbe, attraverso l'interpretazione degli atti parlamentari, la contrarietà del legislatore all'accesso ai centri da parte degli avvocati.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, non condivide la richiesta di accantonare l'esame dell'emendamento Fratoianni 3.37.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 3.37.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce della indisponibilità dei relatori all'accantonamento dell'emendamento Fratoianni 3.37, il cui contenuto a suo avviso è sovrapponibile a quello dell'emendamento Zaratti 3.34, ritiene inutile il dibattito che si sta svolgendo.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) non intende contestare le valutazioni per le quali le presidenze non hanno acceduto alla richiesta di accantonamento da lei avanzata, rileva tuttavia come, anche in ragione della tarda ora, appaia inverosimile che gli uffici legislativi dei ministeri coinvolti siano ancora operativi.

Chiede quindi ai relatori se ritengano di poter procedere all'esame delle proposte accantonate già nella seduta in corso sottolineando come, qualora invece nelle prossime ore non dovessero essere effettuate le valutazioni in merito alle proposte accantonate, sarebbe più opportuno rinviare l'esame ad altra seduta.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, sottolinea come la richiesta iniziale di ritirare gli

emendamenti Zaratti 3.34 e Boschi 3.35, al fine di ripresentarli in Assemblea, fosse stata fatta dai relatori proprio per effettuare un supplemento d'istruttoria in tempi congrui. Sottolinea come, non avendo i proponenti acceduto a tale richiesta, si stia cercando ora di effettuare quest'attività in tempi ridotti. Ritene comunque che le Commissioni possano tranquillamente proseguire con l'esame del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la risposta della relatrice sia insufficiente e chiede di conoscere con certezza entro quanto tempo i relatori saranno in grado di affrontare l'esame delle proposte accantonate. Sottolinea infatti che, qualora gli stessi non fossero nelle condizioni di formulare il parere su tali proposte nella seduta odierna, sarebbe opportuno che le presidenze rinviassero l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, non condivide la richiesta del collega Zaratti.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) pur non contestando la valutazione effettuata dagli uffici in base alla quale le presidenze hanno ritenuto di non accantonare l'esame dell'emendamento Fratoianni 3.37, dichiara di non dividerla, in quanto a suo avviso tale proposta emendativa, ad eccezione del riferimento agli avvocati, è del tutto sovrapponibile all'emendamento Zaratti 3.34.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che il voto contrario espresso dalle Commissioni sull'emendamento Fratoianni 3.37 di fatto già pregiudichi la votazione che si dovrà svolgere sull'emendamento a sua prima firma 3.34, per lo meno, per la parte relativa alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.

Intervenendo quindi sull'emendamento a sua prima firma 3.38, rammenta come l'articolo 4 del codice della navigazione preveda che le navi italiane in alto mare siano considerate territorio italiano. Osserva quindi che le persone imbarcate in

acque internazionali a seguito di salvataggio su mezzi della marina militare sono da considerarsi su territorio italiano. Si domanda quindi in base a quale previsione di legge il provvedimento in esame stabilisca che i migranti imbarcati su una nave italiana possano essere trasferiti in un Paese extracomunitario.

Ritiene pertanto che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, essendo in contrasto con il diritto internazionale e con il codice della navigazione, siano inapplicabili. Evidenzia quindi che l'emendamento a sua prima firma 3.38 è volto a limitare la permanenza dei migranti sul territorio albanese soltanto per il tempo strettamente necessario a svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che nell'esame dell'emendamento Fratoianni 3.37 non sia stata tenuta in debita considerazione la necessità di garantire il diritto di difesa attraverso l'accesso ai centri da parte degli avvocati. A suo avviso si tratta di una grave dimenticanza che inficerà il diritto di difesa dei migranti.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto dei rilievi avanzati dai colleghi, dispone l'annullamento della votazione dell'emendamento Fratoianni 3.37, che contestualmente accantona, per parziale identità del suo contenuto con quello delle altre proposte emendative accantonate.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 3.38, finalizzato ad affermare che il trattenimento non può essere prolungato in Albania, pena la sua illegittimità. Sottolinea infatti i gravi pregiudizi al diritto di difesa dei migranti, evidenziando in particolare che nel Protocollo è previsto che gli avvocati sono contattabili soltanto per via telematica, così come per via telematica si svolge l'udienza. Evidenzia sul punto una grave disparità di trattamento rispetto ai migranti trattenuti in Italia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.38 e Fratoianni 3.39.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sull'emendamento Fratoianni 3.40, anch'esso volto a escludere che i soggetti vulnerabili possano essere condotti in Albania, dovendo invece, al più presto, essere portati in Italia. Nonostante la bocciatura degli analoghi emendamenti precedenti, invita la maggioranza a tornare sui propri passi e a valutare l'approvazione di questa previsione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), chiedendo preliminarmente di sottoscrivere l'emendamento Fratoianni 3.40, evidenzia come non solo le affermazioni del viceministro Cirielli dei giorni scorsi, ma anche le disposizioni citate oggi dalla sottosegretaria Ferro trovino riscontro e traduzione nell'emendamento. Rassicura il Governo circa il fatto che non è tautologico, non è ossessivo, non è ripetitivo e non è una vittoria delle opposizioni approvare questo emendamento per meglio specificare che i vulnerabili sono esclusi dal trattenimento in Albania. Chiede in particolare che la maggioranza valuti l'accantonamento di questa previsione al fine di eventualmente riformularla, anche limitandosi a richiamare le previsioni normative citate dalla sottosegretaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fratoianni 3.40 e 3.41.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sull'emendamento Fratoianni 3.42, che nuovamente esclude che possano essere condotti in Albania soggetti vulnerabili, affermando che si tratta di un emendamento molto banale, che afferma principi scontati, sui quali – peraltro – come ha dichiarato la sottosegretaria, tutti sono d'accordo.

Per questo, a fronte del parere contrario espresso dai relatori, si dice sconcertato dall'andamento dei lavori in sede referente: ritiene infatti che anche quando una maggioranza è fortemente motivata a giungere

all'approvazione di un proprio provvedimento, non dovrebbe mai dimenticare l'importanza del confronto con le opposizioni, l'importanza di valutare gli emendamenti che sono proposti al fine di migliorare un testo o correggerne alcuni errori. Ricorda infatti che per la vetrina delle posizioni politiche c'è l'Assemblea della Camera, mentre il lavoro di Commissione è fatto per dialogare e migliorare il contenuto dei provvedimenti legislativi. Afferma di non aver mai voluto accedere alle argomentazioni di alcuni colleghi circa l'impossibilità di apportare modifiche a questo disegno di legge, a causa di un veto che giungerebbe direttamente dalla Presidenza del Consiglio, perché ritiene queste affermazioni lesive delle prerogative dei parlamentari; confessa però, a fronte dell'attuale chiusura della maggioranza, di cominciare ad avere qualche dubbio sulla piena possibilità dei parlamentari di maggioranza di svolgere appieno il loro ruolo.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede per quali ragioni non sia possibile approvare l'emendamento Fratoianni 3.42, tenuto conto che anche la sottosegretaria Ferro nel suo intervento ha detto che il Governo intende tutelare i soggetti vulnerabili. Esprime il dubbio che alla base del parere contrario su questi emendamenti vi sia un *diktat* del vertice del Governo che impone alla maggioranza parlamentare di non accogliere emendamenti delle opposizioni.

La sottosegretaria Wanda FERRO, rivolgendosi anzitutto all'onorevole Fornaro, con il quale condivide una lunga esperienza politica, afferma che non c'è nessun *diktat* e rivendica il proprio percorso dentro le istituzioni e la propria identità. Ribadisce che sul tema dei vulnerabili il Governo ha già fornito ampie rassicurazioni, prima con l'intervento del Viceministro Cirielli e oggi con i richiami che essa stessa ha fatto alla legislazione applicabile. Richiamando il precedente dibattito circa l'accantonamento dell'emendamento Fratoianni 3.37, evidenzia come la contrarietà espressa dalla relatrice onorevole Kelany fosse semplicemente motivata dal fatto che già l'articolo

9, paragrafo 2, del Protocollo afferma il diritto di accesso di avvocati e organizzazioni e agenzie internazionali ed europee nelle strutture albanesi per assicurare il diritto di difesa. In conclusione, nega il mancato dialogo della maggioranza con le opposizioni, facendo presente che semplicemente alcune delle previsioni che le opposizioni vorrebbero inserire nel disegno di legge sono già vincolanti perché previste dal Protocollo. Auspica che le rassicurazioni offerte da due esponenti del Governo siano ritenute sufficienti, a meno che l'opposizione non ritenga i rappresentanti del Governo non attendibili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fratoianni 3.42.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 3.43, volto a prevedere espressamente che i minori non accompagnati non possano essere condotti in Albania ma debbano essere portati senza indugio in Italia. Tornando alle dichiarazioni della sottosegretaria, circa il rispetto dei diritti di difesa nei centri collocati in Albania, e circa il contenuto dell'articolo 9 del Protocollo, puntualizza che nei centri albanesi quei diritti di difesa potranno essere esercitati per via telematica, diversamente da quanto accade in Italia. Ribadisce dunque che sul punto esiste una inaccettabile disparità di trattamento tra i migranti che si trovano in Italia e quelli che saranno collocati nelle strutture messe in Albania.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 3.43, ne richiama le finalità, invitando il Governo a esplicitare formalmente, attraverso l'approvazione di tale emendamento l'esclusione della categoria dei minori non accompagnati. Rimarca inoltre la differenza, sul piano dell'efficacia giuridica e quindi del rapporto tra le fonti del diritto, tra il disegno di legge di ratifica (avente natura di fonte ordinaria) e il Protocollo che è fonte subordinata. Ricorda che la convenzione ONU sui diritti dei minori espressamente vieta che il minore possa essere « confuso » tra i

maggioresse nei centri di permanenza. L'emendamento in esame mira dunque ad escludere i minori accompagnati dall'applicazione delle disposizioni del Protocollo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ribadisce la *ratio* dell'emendamento 3.43 a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.43.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 3.44, ne ricorda la *ratio* ultima, che è quella di non separare i nuclei familiari, pena il rischio di nuove radicalizzazioni. Richiamando vicende trascorse, ricorda i casi nei quali era negato il diritto di ricongiungimento familiare di italiani migrati. Invita « sommessamente » i deputati a riflettere sulla portata della questione. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 3.44.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia il collega Ricciardi che ha colto l'essenza dell'emendamento 3.44 a sua firma, che è in definitiva quella di tutelare i nuclei familiari.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 3.44 dal momento che esso, oltre ad avere una grande carica valoriale, mira a preservare l'integrità dei nuclei familiari. Ne, chiede, quindi, l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.44.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, modificando il parere precedentemente espresso, propone una riformulazione degli emendamenti Zaratti 3.34 e Boschi 3.35, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filiberto ZARATTI (AVS), nel motivare il mancato accoglimento della proposta di riformulazione, sottolinea, in particolare, come le organizzazioni internazionali siano escluse dalla possibilità di esercitare un'at-

tività di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali nelle strutture di permanenza. In secondo luogo, ritiene ultronea la riformulazione, nella parte in cui si garantisce l'accesso ai parlamentari italiani, dal momento che questi ultimi possono già accedere alle strutture italiane in Albania.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), pur apprezzando lo sforzo della relatrice, non accetta la riformulazione proposta per le stesse motivazioni del collega Zaratti. In particolare, evidenzia come non sia contemplata la possibilità di visita a coloro che sono in regime di detenzione.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Zaratti 3.34 e Boschi 3.35.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca l'inadeguatezza della maggioranza e del Governo nel proporre riformulazioni in grado di inserire nel disegno di legge di ratifica disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano. Conseguentemente, stante la attuale « sterilità » dell'esame del provvedimento in sede referente, preannuncia la presentazione da parte del Partito Democratico di emendamenti direttamente in Assemblea.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice Kelany, di fatto, non recepisce la sostanza degli emendamenti in esame: infatti, limita l'accesso alle strutture di accoglienza in Albania ai soli parlamentari italiani ed europei, che già dispongono di questa facoltà in base alla normativa italiana, escludendo invece i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle agenzie dell'Unione europea. A suo avviso, si tratta di una scelta che compromette ogni possibilità di collaborazione con l'opposizione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Amendola circa la mancanza delle condi-

zioni minime per continuare l'esame del provvedimento nel rispetto dei diritti dell'opposizione, preannuncia che il proprio gruppo intende abbandonare i lavori della Commissione.

Filiberto ZARATTI (AVS), stigmatizza la netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica del disegno di legge, che impedisce alla stessa maggioranza di concorrere al miglioramento del provvedimento ledendo le prerogative parlamentari e generando un profondo senso di frustrazione. Si associa, quindi, alle considerazioni del collega Amendola preannunciando l'intenzione di ripresentare in Assemblea le proposte emendative nell'auspicio di un dibattito più proficuo che coinvolga anche l'opinione pubblica. Ritiene tuttavia che la totale indisponibilità di maggioranza e Governo a recepire le ragionevoli proposte dell'opposizione produce un *vulnus* che rischia di inficiare anche il proseguimento dell'attività della Commissione.

Le Commissioni respingono con distinte votazioni l'emendamento Zaratti 3.34, nonché gli emendamenti a prima firma Boschi 3.35 e 3.36.

I deputati dei gruppi del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe abbandonano i lavori delle Commissioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza dei presentatori dichiara decadute le seguenti proposte emendative: l'emendamento Fratoianni 3.45, gli identici emendamenti Magi 3.46 e Bonafè 3.47, gli identici emendamenti Magi 3.48 e Bonafè 3.49, l'emendamento Boschi 3.50, gli identici emendamenti Magi 3.51 e Bonafè 3.52, nonché gli identici emendamenti Magi 3.53 e Bonafè 3.54, gli emendamenti Bonafè 3.55 e 3.56, gli identici emendamenti Magi 3.57, Alfonso Colucci 3.58 e Bonafè 3.59, gli emendamenti Bonafè 3.60 e 3.61, gli identici emendamenti Magi 3.62, Boschi 3.63 e Bonafè 3.64, gli emendamenti Alfonso Colucci 3.65, Bonafè 3.66, Boschi 3.67, gli identici

emendamenti Zaratti 3.68 e Alfonso Colucci 3.69, gli emendamenti Fratoianni 3.71, Alfonso Colucci 3.72, gli identici emendamenti Magi 3.73, Alfonso Colucci 3.74, Bonafè 3.75, gli emendamenti Alfonso Colucci 3.76, Boschi 3.77, Onori 3.78, Alfonso Colucci 3.79, gli identici emendamenti Magi 4.1, Bonafè 4.2, Grupponi 4.3, gli emendamenti Bonafè 4.4, Zaratti 4.5, Rosato 4.6, gli identici emendamenti Fratoianni 4.7, Lomuti 4.8, Bonafè 4.9, Magi 4.10, gli emendamenti Zaratti 4.13, Lomuti 4.14, Fratoianni 4.15, Alfonso Colucci 4.16, Fratoianni 4.17, Bonafè 4.18, Boschi 4.19, Zaratti 4.22, Magi 4.23, Bonafè 4.24, Magi 4.25, Alfonso Colucci 4.26, Bonafè 4.27 e 4.28, Lomuti 4.29, Bonafè 4.30, 4.31, 4.32, 4.33 e 4.34, Boschi 4.35, Bonafè 4.36, gli identici emendamenti Fratoianni 4.37 e Bonafè 4.38, gli emendamenti Bonafè 4.39, Alfonso Colucci 4.40, Bonafè 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45, Zaratti 4.46, Bonafè 4.47 e 4.48, Fratoianni 4.49, Bonafè 4.50, Zaratti 4.51, Bonafè 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, Boschi 4.60, Alfonso Colucci 4.61, gli identici emendamenti Magi 5.1, Boschi 5.2 e Bonafè 5.3, gli emendamenti Bonafè 5.4, Fratoianni 5.5, Zaratti 5.6, Bonafè 5.7, Fratoianni 5.8, Bonafè 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14, Boschi 5.15, Bonafè 5.16, 5.17 e 5.18, l'articolo aggiuntivo Rosato 5.02, gli identici emendamenti Magi 6.1 e Bonafè 6.2, l'emendamento Bonafè 6.3, gli identici emendamenti Magi 6.4 e Bonafè 6.5, gli emendamenti Magi 6.6 e 6.7, Bonafè 6.8, 6.9 e 6.10, gli identici emendamenti Bonafè 6.11 e Magi 6.12, gli emendamenti Alfonso Colucci 6.15, Magi 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22, Bonafè 6.23, 6.24 e 6.25, Alfonso Colucci 6.27 e gli identici emendamenti Magi 7.1 e Bonafè 7.2.

Avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative. Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, IX, XI, XII e XIV, mentre la V Commissione esprimerà il proprio orientamento ai fini della discussione in Assemblea. Segnala che il gruppo Misto ha comunicato per le vie brevi che intende designare l'onorevole Magi quale relatore di minoranza in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 00.45 del 18 gennaio 2024.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite non più

di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sopprimere le seguenti parole: « della sezione ».

3.80. Il Governo.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei.

*** 3.34.** *(proposta di nuova formulazione)*
Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.35.** *(proposta di nuova formulazione)*
Boschi, Gruppioni.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del Vicepresidente della V Commissione, Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda, inoltre, che nella seduta odierna proseguirà l'esame preliminare del provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi dei gruppi di opposizione nella seduta precedente, chiede chiarimenti riguardo a due

questioni sulle quali il Governo, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, ha dichiarato di voler intervenire. La prima questione concerne la proroga o la stabilizzazione del personale ATA. Il secondo tema attiene alla riduzione del contributo alla piccola e media editoria disposto negli anni passati, rispetto al quale chiede se l'intenzione del Governo sia quella di non prorogare il taglio e di ripristinare, invece, il finanziamento previsto nell'anno 2017.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Savino per quale ragione il Governo, pur trovandosi nella necessità di dover reperire risorse finanziarie, non abbia ritenuto di prorogare la disciplina relativa al ravvedimento speciale che, consultando i dati riportati nella relazione tecnica relativa al provvedimento con il quale è stata introdotta per la prima volta la disciplina nel 2022, comporterebbe un aumento delle entrate di circa 843 milioni di euro Domanda, in particolare, se tale decisione sia dovuta alla constatazione che il gettito derivante da tale istituto nell'anno 2023 è stato nettamente inferiore rispetto a quanto originariamente stimato oppure se la mancata proroga sia frutto di una precisa scelta politica, che ritiene tuttavia poco coerente rispetto alle misure contenute nei decreti di attuazione della riforma fiscale.

In riferimento alla ulteriore proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, inizialmente prevista allo scopo di tutelare la *privacy* dei pazienti destinatari delle prestazioni sanitarie in assenza di presidi informatici idonei a tutelare i dati sensibili dei pazienti, si domanda quale sia la ragione sottesa a tale ulteriore proroga dal momento che è trascorso circa un anno e mezzo dall'introduzione di tale obbligo fiscale. Chiede, quindi, se tale decisione sia stata motivata dalla perdurante indisponibilità di uno specifico strumento tecnico-informatico di fatturazione elettronica che consenta di tutelare i dati sensibili delle persone fisiche che ricevono le prestazioni sanitarie oppure se il Governo intenda abbandonare l'utilizzo della fatturazione elettronica nell'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Per quanto riguarda l'incremento dei pedaggi autostradali nella misura del 2,3 per cento, ritiene che tale incremento possa essere certamente giustificato dall'aumento dell'inflazione, tuttavia, considerato che numerose tratte autostradali sono interessate da rilevanti interventi di manutenzione e ammodernamento che comportano seri disagi per i viaggiatori, domanda se non sia opportuno escludere dai previsti aumenti perlomeno i tratti autostradali interessati dai lavori per i quali non sussiste un'alternativa di passaggio, come accade, ad esempio, in Liguria.

In relazione alle procedure di assunzione dei dipendenti pubblici, chiede per quale motivo, dopo aver ridotto con un precedente provvedimento il termine massimo di validità delle graduatorie concorsuali da due anni a sei mesi, con il decreto in esame alcune graduatorie vengano prorogate, con una evidente contraddizione rispetto alle misure di recente introdotte.

Osserva che è parimenti poco coerente con la disciplina vigente, la previsione dell'assicurazione obbligatoria per gli eventi calamitosi, in particolare nei settori agricolo e manifatturiero colpiti da gravi eventi calamitosi nel corso del 2023. Nel ricordare che le risorse stanziare per riattivare tali comparti sono state limitate, evidenzia che

l'obbligo di assicurazione rischia di rappresentare un ulteriore onere a carico delle imprese danneggiate che potrebbe potenzialmente ostacolare il processo di ripresa delle attività produttive.

Riguardo alla proroga al 31 dicembre 2024 del termine di predisposizione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi e fabbisogni *standard*, giudica contraddittorio tale rinvio rispetto alla celerità con la quale sta procedendo l'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Nel ricordare l'autorevole posizione del professor Sabino Cassese che ha affermato che i LEP potranno essere effettivamente garantiti soltanto una volta stanziare le risorse necessarie a finanziarli, trova sorprendente che il decreto in esame ne rinvi la determinazione.

Esprime, in particolare, il timore che, nell'individuazione dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, si stabilisca una sorta di gerarchia tra i diritti riconosciuti ai cittadini, osservando che se davvero il Governo intendesse effettivamente attuare tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione, non vi sarebbero risorse finanziarie sufficienti. D'altra parte, però, ritiene che si debba respingere con forza l'intendimento della maggioranza di delineare un insieme minimo di posizioni soggettive da tutelare, prevedendo limitati stanziamenti, soltanto allo scopo di rivendicare come risultato politico in campagna elettorale l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste formulate dalla deputata Torto nella seduta precedente e rilevate anche nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame, che prevede l'ampliamento del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020, al fine di potenziare le attività svolte dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incremen-

tare l'efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, rappresenta che i maggiori oneri, rispetto a quelli valorizzati nell'originaria norma autorizzatoria, derivanti dagli incrementi retributivi collegati all'entrata in vigore, nel corso del tempo, delle varie tornate contrattuali trovano adeguata copertura a valere sulle risorse che sono appositamente stanziare con la legge di bilancio per il finanziamento del Fondo destinato ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego.

In riferimento alla formulazione del citato comma 11 dell'articolo 1, che menziona le sole ragionerie territoriali, mentre l'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020 autorizza le assunzioni presso le ragionerie territoriali dello Stato, le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, ritiene non necessaria la modifica del testo, tenuto conto che il predetto articolo 1, comma 11, limitandosi a preve-

dere la sostituzione delle parole: « per l'anno 2022 » con le parole: « per il triennio 2022-2024 », non novella l'impianto normativo originario e, dunque, non varia la distribuzione delle assunzioni di personale presso le varie strutture del Ministero dell'economia e delle finanze indicate dal citato comma 884.

Con riferimento ai quesiti posti dai deputati nella seduta odierna, fa presente che essi potranno essere oggetto di specifica considerazione nell'ambito dell'esame delle proposte emendative.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di venerdì 19 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	30
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vaninia Gava.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2023.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che vengano chiarite dalla presidenza le modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento, es-

sendo stata sconvocata la seduta pomeridiana prevista per la giornata di domani.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, domanda alla riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto convocato al termine della seduta le eventuali determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, nel rendere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 1.5, Testa 1.7, sugli identici emendamenti Zinzi 1.10 e Giovine 1.11, nonché sugli emendamenti Sbardella 1.12 e Zucconi 1.13.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benzoni 1.14, Zinzi 1.15, Pelluffo 1.16, nonché sugli emendamenti Squeri 1.17 e Benzoni 1.18 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pavanelli 1.23 e Bonelli 1.25,

a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Almici 1.34, Squeri 1.35 e Bof 1.36, sull'emendamento Sergio Costa 1.43, sugli identici emendamenti Vaccari 1.54, Nevi 1.55, Carloni 1.56, Gadda 1.57 e Schullian 1.58, nonché sugli identici emendamenti Cappelletti 1.65 e Bonelli 1.66.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68, nonché dell'emendamento Cappelletti 1.69.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zucconi 1.72, Pavanelli 1.73, Tenerini 1.74, Andreuzza 1.75 e Peluffo 1.76.

Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi La Salandra 1.071 e Vaccari 1.072, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cappelletti 1.025, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Peluffo 1.035 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Santillo 1.045.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cesa 1.054.

Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Peluffo 1.064.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme ai relatori e concorda sulle richieste di accantonamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone gli accantonamenti richiesti dai relatori.

Riccardo ZUCCONI (FDI), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-D)-M) ritirano gli emendamenti firmati da esponenti dei rispettivi gruppi di appartenenza sui quali sia stato formulato il parere contrario dai relatori e dalla rappresentante del Governo.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra il proprio emendamento 1.5, che interviene su una disposizione da lei condi-

visa, ma che dovrebbe essere integrata affinché si tengano in considerazione tutte le fonti rinnovabili e si valuti la tipologia di impianto energivoro che deve essere servita. Chiede pertanto che la sua proposta emendativa venga accantonata ai fini di un ulteriore approfondimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruffino 1.5.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che risultano ritirati gli emendamenti Testa 1.7, gli identici emendamenti Zinzi 1.10 e Giovine 1.11, nonché gli emendamenti Sbardella 1.12 e Zucconi 1.13.

Avverte inoltre che i presentatori degli identici emendamenti Benzoni 1.14, Zinzi 1.15, Peluffo 1.16, nonché degli emendamenti Squeri 1.17 e Benzoni 1.18 accettano la riformulazione in identico testo proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano la nuova formulazione, in identico testo, degli identici emendamenti Benzoni 1.14, Zinzi 1.15, Peluffo 1.16, nonché degli emendamenti Squeri 1.17 e Benzoni 1.18 (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Pavanelli 1.23 e Bonelli 1.25 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pavanelli 1.23 e Bonelli 1.25, come riformulati (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che risultano ritirati gli identici emendamenti Almici 1.34, Squeri 1.35 e Bof 1.36.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sergio Costa 1.43.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che risultano ritirati gli identici emendamenti Nevi 1.55 e Carloni 1.56.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vaccari 1.54, Gadda 1.57 e Schullian 1.58.

Marco SIMIANI (PD-IDP), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) e Andrea ORLANDO (PD-IDP) chiedono di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.66.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cappelletti 1.65 e Bonelli 1.66.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che risultano ritirati gli identici emendamenti Zucconi 1.72, Tenerini 1.74 e Andreuzza 1.75.

Emma PAVANELLI (M5S) si stupisce del parere contrario reso sul suo emendamento 1.73, identico ad emendamenti proposti da gruppi di maggioranza che sono stati ritirati. Nell'illustrarne il contenuto, sottolinea la necessità che si estenda, nella classificazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, la platea dei produttori, includendo anche soggetti appartenenti a gruppi societari differenti, in ragione della varietà delle imprese energivore. Poiché a suo giudizio lo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili dovrebbe essere promosso e non limitato, chiede che la proposta venga accantonata ai fini di un ulteriore approfondimento.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.76, identico a quello della deputata Pavanelli, aggiunge che la normativa vigente reca un limite allo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili e fa presente che la proposta emendativa intende rimuovere il predetto limite. Si associa quindi alla richiesta di accantonamento formulata dalla collega Pavanelli.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pavanelli 1.73 e Peluffo 1.76.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che risulta ritirato l'articolo aggiuntivo La Salandra 1.071.

Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul proprio articolo aggiuntivo 1.072, che illustra. La presentazione da parte del gruppo Fratelli d'Italia di un identico emendamento sottolinea la centralità dello sviluppo delle fonti rinnovabili a partire dalle comunità energetiche, attraverso strumenti, come il Fondo di garanzia proposto nell'articolo aggiuntivo, che permettano una pianificazione degli investimenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vaccari 1.072.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cappelletti 1.025, rileva l'opportunità dell'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Per sconfiggere la povertà energetica bisogna, a suo avviso, da un lato, intervenire sulle imprese energivore e, dall'altro, sostenere economicamente le altre imprese che non consumano grandi quantità di energia. Fa presente che il proprio gruppo è stato tra i primi, anche in Europa, a promuovere lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. Ciò costituisce, a suo giudizio, una necessità che non ha colore politico e che dovrebbe quindi essere portata avanti dal Governo.

Emma PAVANELLI (M5S) aggiunge che a suo giudizio gli interventi da parte dei soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile rischiano di essere rallentati per le difficoltà di accesso al credito. La proposta emendativa Cappelletti 1.025 vuole risolvere tale problema attraverso l'istituzione di un Fondo di garanzia. Ricorda che all'interno del PNRR è previsto un fondo di 2,2 miliardi di euro per sostenere le comunità energetiche rinnovabili per i soli comuni con meno di 5000 abitanti e sottolinea la necessità di provvedere ad un analogo strumento anche per i comuni più grandi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cappelletti 1.025.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), illustra l'articolo aggiuntivo a propria firma 1.035, che reca, al pari di altre proposte presentate dal proprio gruppo, interventi di sostegno alle piccole e medie imprese. Nel caso specifico l'articolo aggiuntivo prevede un « Fondo rinnovabili PMI » volto a coprire una parte delle spese sostenute per gli impianti da fonte rinnovabile. Osserva che la proposta si pone perfettamente in linea con gli obiettivi del decreto-legge di facilitare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta una richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Peluffo 1.035 dichiara che sperava di trovare maggiore attenzione da parte della maggioranza sull'affermazione del principio che è opportuno creare energia, laddove possibile, ovunque vi sia un'attività di produzione. Per tali finalità, sottolinea, la proposta emendativa istituisce un Fondo rinnovabili per le PMI per la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene che in considerazione della rilevanza della proposta sarebbe quanto meno opportuno che essa venisse accantonata per approfondimenti istruttori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Peluffo 1.035.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i

pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, esprime parere contrario sugli emendamenti Evi 2.3, Simiani 2.4, Ilaria Fontana 2.7, Bonelli 2.18, sugli identici emendamenti Squeri 2.20 e Zinzi 2.21 e sull'emendamento Sergio Costa 2.24.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 2.37 e Pizzimenti 2.38. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Antoniozzi 2.39 e Centemero 2.40 a condizione che siano riformulati in identico testo degli identici emendamenti Cortelazzo 2.37 e Pizzimenti 2.38, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.45 e Bonelli 2.46 nonché sull'emendamento Bonelli 2.48 mentre invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti D'Attis 2.50 e Di Mattina 2.51, invitando i presentatori a trasformare questi ultimi in ordine del giorno, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Carmina 2.53 nonché sull'articolo aggiuntivo Sergio Costa 2.02, mentre invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zinzi 2.010, invitandoli trasformare quest'ultimo in ordine del giorno, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Riccardo ZUCCONI (FDI), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-D)-M) ritirano gli emendamenti firmati da esponenti dei rispettivi gruppi di appartenenza sui quali sia stato formulato il parere contrario dai relatori e dalla rappresentante del Governo.

Eleonora EVI (AVS), illustra l'emendamento a sua prima firma 2.3, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 in ma-

teria di coltivazione ed estrazione di gas naturale, ritenendo grave quanto previsto anche in considerazione del fatto che l'articolo citato è in contraddizione con gli obiettivi del provvedimento. Rileva peraltro che l'apporto del gas italiano risulterebbe assai irrisorio e comunque in netto contrasto con gli obiettivi che il nostro Paese ha assunto anche nelle diverse sedi internazionali volti alla decarbonizzazione alla transizione verde. Auspica quindi che vi sia un cambio di direzione anche al fine di evitare di aumentare la crisi climatica e ambientale nonché quella sociale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 2.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.4, che modifica l'articolo 2 recante misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità precisandone e limitandone la portata, che prevede l'estensione del meccanismo cosiddetto *gas release*, al fine di incentivare le imprese del riciclo e dell'*end of waste*, attraverso la riduzione dei costi di energia gas, ciò che, osserva, comporta anche un bene per l'ambiente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 2.4.

Ilaria FONTANA (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 2.7 che riafferma il ruolo dei vincoli previsti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 2 del nuovo articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 1, novellato dall'articolo 2 del provvedimento all'esame. Ritiene peraltro che colpire sistematicamente il PiTESAI come sta facendo l'attuale Governo rischia di distruggere la pianificazione nazionale. Per quanto riguarda le estrazioni e coltivazione del gas di cui si discute, ricordati peraltro i noti rischi di subsidenza, ritiene che queste siano un passo verso un « Medio Evo ambientale ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 2.7.

Eleonora EVI (AVS), illustra l'emendamento Bonelli 2.18, che introduce misure di tutela per gli ecosistemi marini in materia di coltivazione di giacimenti di gas naturale. Fa presente che la proposta emendativa chiede che venga escluso il ricorso alla tecnica dell'*air gun* o ad altre tecniche esplosive perché dannose o pericolose e ricorda che molti studi riconoscono una loro accentuata nocività sui cetacei nonché su molti tratti di mare nazionale soprattutto il Mare Adriatico e il Mar ionico. Evidenzia inoltre che sono molto probabili anche i danni ai reperti archeologici marini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.18.

Ilaria FONTANA (M5S), illustra l'emendamento Sergio Costa 2.24 che prevede che le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas oggetto dell'articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo non solo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche della valutazione di impatto sanitario (VIS). Evidenzia che questa sarebbe una buona attuazione dei principi costituzionali recate negli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sergio Costa 2.24.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Antoniozzi 2.39 e Centemero 2.40 accettano la riformulazione delle loro proposte emendative in identico testo degli identici emendamenti Cortelazzo 2.37 e Pizzimenti 2.38, proposta dai relatori, conforme il Governo.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Cortelazzo 2.37, Pizzimenti 2.38 e gli emendamenti Antoniozzi 2.39 e Centemero 2.40, come riformulati in identico testo agli identici emendamenti Cortelazzo 2.37 e Pizzimenti 2.38 (*vedi allegato*).

Eleonora EVI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 2.46, identico all'emendamento Ilaria Fontana 2.45, soppressivo del comma 2 dell'articolo all'esame, osserva che non c'è alcun bisogno di dotare il Paese di nuove infrastrutture fossili, come anche predicato dalle organizzazioni internazionali del settore. Ciò anche perché, sottolinea, il consumo di gas sta rapidamente riducendosi ormai da tempo e consolida questo trend anche per il futuro. Ritiene quindi un vero e proprio errore insistere a considerare strategici tali asset visto che la sicurezza energetica del Paese è già ampiamente tutelata. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta emendativa.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.45, identico all'emendamento Bonelli 2.46, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Evi ed evidenzia che il consumo di gas sta calando rapidamente, di oltre 10 per cento nel solo ultimo anno. Stigmatizza che maggioranza e Governo non spieghino perché si debba cambiare idea e con la loro azione mettano la sordina alla discussione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.45 e Bonelli 2.46 sottolinea che il ricorso al gas non solo non corrisponde agli obiettivi di transizione energetica che il Paese si è dato ma anche che comporta importanti effetti climalteranti. Ricorda, peraltro, che orientamenti contrari all'incremento dell'utilizzo del gas erano emersi con chiarezza nel corso delle audizioni svolte. Stigmatizza quindi che per affermarne l'utilità nazionale si ricorra all'ar-

gomento della sicurezza energetica, anche perché lo strumento è tutt'altro che sicuro come possono testimoniare quei Paesi che hanno subito la sorpresa di vedersi negare gli approvvigionamenti promessi o come lascia intravedere la crisi del blocco navale nelle acque tra l'Africa e la penisola arabica.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.45 e Bonelli 2.46.

Eleonora EVI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 2.48, che revoca i provvedimenti autorizzativi per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, ricollegandosi a quanto ha già avuto modo di affermare in merito alla debole strategicità di tali opere, fa presente che ad oggi le strutture esistenti vengono utilizzate solo al 30 per cento e che, anche ipotizzando un notevole incremento, non si supererebbe il 77 per cento di impiego. Per tale motivo è convinta che quelle attuali sono più che sufficienti e che ulteriori investimenti in materia sarebbero assai poco redditizi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.48.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte emendative ad altra seduta ricordando che riprenderà dall'emendamento Carmina 2.53.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

ALLEGATO

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le imprese medesime sottoscrivono » inserire le seguenti: « , anche indirettamente, ».

- * **1.14.** *(Nuova formulazione)* Benzoni, Ruffino.
- * **1.15.** *(Nuova formulazione)* Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
- * **1.16.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
- * **1.17.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Tenerini, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
- * **1.18.** *(Nuova formulazione)* Benzoni, Ruffino.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: « pari a 1 MW » con le seguenti: « pari a 200 kW ciascuno »;

b) al numero 2), sostituire le parole: « pari ad almeno 1 MW » con le seguenti: « pari almeno a 200 kW ».

- ** **1.23.** *(Nuova formulazione)* Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
- ** **1.25.** *(Nuova formulazione)* Bonelli, Evi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 10, lettera a), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, lettera b), sostituire le parole: per differenza rispetto al PSV con le seguenti: per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.;

b) al comma 11, sostituire le parole: del contratto di cui al comma 10, lettera a) con le seguenti: dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b).

- * **2.37.** Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
- * **2.38.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Centemero.
- * **2.39.** *(Nuova formulazione)* Antoniozzi, Mattia.
- * **2.40.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/625. COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati <i>Annexes 1 to 3 (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)</i>	37
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 16.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/625.

COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati *Annexes 1 to 3*.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita il relatore per la XIII Commissione, onorevole Pierro, ad illustrare l'atto in esame, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, onorevole Patriarca.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, fa presente che le Commissioni Affari sociali e Agricoltura avviano oggi l'esame della proposta di regolamento (COM(2023)411), presentata lo scorso luglio dalla Commissione europea con l'obiettivo di disciplinare l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute grazie ad alcune nuove tecniche genomiche (NGT) e l'immissione sul mercato dell'UE di alimenti e mangimi prodotti a partire da tali piante, nonché di prodotti da queste derivati e diversi da alimenti e mangimi.

Annuncia che si soffermerà, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, dapprima sulle finalità e sull'impostazione generale di tale proposta, per poi passare ad esaminare il contenuto nel dettaglio.

Segnala che le norme proposte riguardano solo le piante ottenute mediante mutagenesi mirata e cisgenesi: si tratta di tecniche distinte da quelle di ingegneria genetica utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM) e che in alcuni casi possono produrre piante sostanzialmente equivalenti a quelle ottenute tramite metodi convenzionali.

Evidenzia che la Commissione europea sottolinea la necessità di predisporre un quadro normativo nuovo ed autonomo per que-

ste nuove tecniche genomiche – oggi soggette alla normativa vigente per gli organismi geneticamente modificati – e di sottoporle ad un livello appropriato di sorveglianza regolamentare, in modo tale da consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, sostenendo in tale modo l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Segnala che la Commissione sottolinea altresì che alcuni Paesi terzi hanno già adottato misure in questa materia e che, pertanto, in assenza di un'adeguata disciplina, l'Unione rischia di essere esclusa dagli sviluppi tecnologici e dai benefici economici, sociali e ambientali che queste nuove tecnologie possono generare.

Osserva che, nel regolamento, le piante NGT sono definite piante « geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi o una combinazione di queste che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal *pool* genetico dei selezionatori », e cioè estraneo al patrimonio genetico della specie o delle altre specie con cui è possibile effettuare un incrocio.

Sottolinea che la mutagenesi mirata consiste, infatti, in tecniche che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA *in loci* precisi del genoma di un organismo, senza inserzione di materiale genetico estraneo.

Evidenzia che la cisgenesi si basa, invece, su tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserzione in un organismo ricevente di materiale genetico da un donatore estraneo ma compatibile, ad esempio tra piante naturalmente compatibili.

Rileva che la proposta non riguarda, invece, le piante ottenute tramite tecniche che introducono materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi), che restano pertanto sottoposte alla vigente legislazione OGM.

Fa presente che la proposta persegue i seguenti obiettivi generali:

mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, conformemente al principio di precauzione, assicurando che le piante NGT e gli alimenti e mangimi da esse derivati siano sicuri quanto i loro omologhi convenzionali;

consentire lo sviluppo, l'emissione e l'immissione in commercio di piante e prodotti vegetali che contribuiscano agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del *Green Deal* europeo;

garantire il funzionamento efficace del mercato interno delle piante e dei prodotti NGT e rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e mondiale, garantendo parità di condizioni per gli operatori.

Segnala, quindi, che la proposta distingue le piante ottenute con nuove tecniche genomiche in due categorie:

le piante NGT di categoria 1, che potrebbero essere anche presenti in natura o potrebbero essere ottenute anche con tecniche di selezione convenzionali, per le quali si prevede una deroga alle prescrizioni della normativa OGM;

le piante NGT di categoria 2, che non possono essere ottenute con tecniche convenzionali, per le quali dovrebbe continuare ad applicarsi la legislazione OGM.

Evidenzia che, diversamente da quanto previsto per gli OGM, la proposta prevede che gli Stati membri non possano vietare la coltivazione sul proprio territorio di quest'ultima categoria di piante.

Sottolinea che la proposta esclude tutte le piante NGT – di entrambe le categorie – che rientrino nell'ambito della produzione biologica.

Rileva che ad avviso della Commissione europea l'utilizzo di tali tecnologie permetterebbe di ampliare il numero e la qualità dei prodotti agricoli, migliorarne le caratteristiche nutrizionali, di resistenza ai cambiamenti climatici e agli organismi nocivi, a beneficio della sicurezza e della sostenibilità del sistema agroalimentare.

Fa presente che nella relazione che accompagna la proposta, sempre la Commissione europea sottolinea, che secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il ricorso alla mutagenesi mirata o alla cisgenesi non comporta pericoli speci-

fici per la salute umana o animale e per l'ambiente. Osserva che si registra, inoltre, nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Considerando che le NGT consentono di sviluppare varietà vegetali migliorate, resilienti ai cambiamenti climatici e resistenti agli organismi nocivi, richiedono meno fertilizzanti e pesticidi e possono garantire rese più elevate, nonché ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni agricole.

Ricorda che a seguito della sentenza del 25 luglio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea – con la quale è stato ritenuto che la direttiva sugli OGM non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi – nel 2019 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare entro il 30 aprile 2021 uno studio concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione. Segnala che, in tale studio, presentato nel 2021, la Commissione europea ha concluso affermando che l'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse derivati e che tale legislazione deve essere adattata al progresso scientifico e tecnico in questo settore.

Con riferimento alla base giuridica, evidenzia che la proposta appare correttamente fondata sugli articoli 43, 114, e 168, paragrafo 4, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituiscono rispettivamente il fondamento per l'adozione, da parte dell'Unione, di misure destinate ad attuare la politica agricola comune, a garantire il buon funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute umana nei settori veterinario e fitosanitario.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, fa presente che la Commissione europea ricorda la dimensione transfrontaliera del fenomeno, per la capa-

rità delle piante, una volta immesse nell'ambiente, di riprodursi e attraversare le frontiere nazionali. Segnala che la stessa Commissione sottolinea la necessità di un intervento a livello dell'UE, perché affidare la regolamentazione delle nuove tecniche genomiche agli Stati membri comporterebbe il rischio di ostacolare la libera circolazione di piante e prodotti.

Evidenzia che, anche in merito alla conformità con il principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la propria proposta non vada al di là di quanto richiesto per conseguire gli obiettivi stabiliti. Fa presente che la Commissione, anzi, sottolinea che le procedure individuate per garantire che i rischi potenziali per la salute umana o animale o per l'ambiente siano individuati e valutati in maniera adeguata, non sono più rigorose del necessario.

Passando all'analisi del contenuto della proposta, osserva che i primi quattro articoli (capo I) stabiliscono l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta, che si configura come *lex specialis* rispetto alla legislazione vigente in materia di OGM.

Più nel dettaglio, segnala che il regolamento stabilisce (articolo 1) norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche (« piante NGT ») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti.

A tale riguardo, evidenzia che la proposta prevede (articolo 4) che l'emissione deliberata e l'immissione in commercio di piante ottenute con le nuove tecniche genomiche e di prodotti (alimenti e mangimi) da esse derivati siano sottoposte a due procedure alternative:

una procedura di verifica per stabilire l'equivalenza alle piante e ai prodotti convenzionali (piante NGT categoria 1);

l'autorizzazione a norma della direttiva OGM per gli alimenti e i mangimi non

equivalenti a quelli convenzionali (piante NGT categoria 2).

In particolare, osserva che è prevista una procedura diretta a verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali. Segnala che tali piante, ricadenti nella categoria 1, verrebbero esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e resterebbero soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali. Sarebbero tuttavia vietate nella produzione biologica.

Rileva che, in caso di verifica preliminare delle prove sul campo, i controlli sarebbero condotti dallo Stato membro, che adotterebbe una decisione valida per l'intera Unione. Sottolinea che, in assenza di prove sul campo, la richiesta di verifica dovrebbe essere presentata all'EFSA per un parere scientifico sulla conformità ai criteri di verifica e la decisione dovrebbe essere presa dalla Commissione europea.

Fa presente che, per assicurare trasparenza sulle piante NGT di categoria 1, sono previste l'istituzione di una banca dati pubblica, l'etichettatura delle sementi e l'inclusione nei cataloghi previsti dalla normativa relativa al materiale riproduttivo vegetale e forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.

Sottolinea che la restante tipologia di piante NGT (categoria 2) – che non potrebbero essere ottenute mediante tecniche di selezione convenzionali – non rientrerebbe nella procedura illustrata in precedenza ma resterebbe sottoposta alla legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti tra cui, ad esempio, valutazioni sul rischio ambientale e sulla sicurezza di alimenti e mangimi.

Segnala che il Capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica – e specifici criteri – per accertare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali elencati nell'Allegato I. Sul punto, per elementi di maggiore dettaglio, rinvia al dossier predisposto dagli uffici.

Evidenzia che le piante NGT di categoria 1 sarebbero esentate dalla disciplina vigente in materia di OGM e soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali. Sottolinea, tuttavia, che l'articolo 5 prevede che vengano vietate nella produzione biologica. Fa presente che l'esclusione nella produzione biologica è valido per tutte le piante ottenute con nuove tecniche genomiche, quindi anche quelle ricadenti nella categoria 2. Sul punto precisa che il Governo, nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritiene tale esclusione contraddittoria, per le sole piante NGT1, nel momento in cui il regolamento ne stabilisce l'equivalenza alle piante convenzionali. Fa presente che il Governo ritiene che tale previsione costituisca un limite all'applicazione del nuovo regolamento e sottolinea l'assenza di controlli su eventuali importazioni da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche.

Quanto ai controlli sul rispetto dei criteri di equivalenza, segnala che l'articolo 6 li affida allo Stato membro che riceve la richiesta di verifica e trasmette una relazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Evidenzia che, in assenza di osservazioni da parte degli altri Stati membri o della Commissione, l'autorità competente nazionale dovrebbe adottare una decisione in cui si dichiara se la pianta NGT in esame è una pianta NGT di categoria 1. Segnala che sulla base di tale decisione nazionale la Commissione europea, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), elaborerebbe un progetto di decisione in cui si dichiara tale pianta una pianta NGT di categoria 1.

Sottolinea che analoga procedura è prevista dall'articolo 7 per i prodotti, quali alimenti o mangimi, ottenuti con piante NGT per cui non sia stata ancora dichiarata l'appartenenza alla categoria 1. Fa presente che in questo caso la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai citati criteri e sulla base dei quali sarà adottata una decisione della Commissione europea.

Osserva che l'articolo 8 prevede l'istituzione e la gestione da parte della Commis-

sione europea di un sistema elettronico per la presentazione delle richieste di verifica e per lo scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione ed EFSA.

Evidenzia che gli articoli 9 e 10 affidano la trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 all'istituzione di una banca dati pubblica per la raccolta e condivisione delle decisioni con cui viene dichiarato lo *status* di pianta NGT di categoria 1 e all'etichettatura delle sementi o di altro materiale riproduttivo vegetale che deve recare la dicitura « NGT *cat* 1 » e il numero di identificazione della pianta NGT da cui derivano. Segnala che tra le informazioni raccolte nella banca dati dovrebbe figurare, tra l'altro, una descrizione sintetica della tecnica (o delle tecniche) utilizzate per ottenere la modificazione genetica.

Con riferimento alle piante NGT1, segnala che il Governo, nella citata relazione, pur esprimendo una valutazione positiva della proposta europea, sottolinea l'esigenza di approfondire alcuni punti o apportare alcune modifiche, ed in particolare ritiene necessari chiarimenti in merito alla proposta di estendere la definizione di pianta NGT1 anche alla progenie.

Osserva che capo III (articoli da 12 a 25) tratta delle piante, dei prodotti e degli alimenti o mangimi della seconda categoria, cosiddetta NGT2, che non potrebbero essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali.

Rileva che tali piante e tali prodotti, con alcuni adeguamenti, continuerebbero ad essere sottoposti alla disciplina vigente per gli OGM e sarebbero soggetti a una valutazione di rischio nonché ad una procedura di autorizzazione per la loro emissione o immissione in commercio.

Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dall'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea, si limita a segnalare che, diversamente da quanto previsto per gli OGM, la proposta prevede che gli Stati membri non possano limitarne o vie-

terne la coltivazione sul proprio territorio (articolo 25). Sottolinea che gli Stati membri sarebbero, invece, tenuti (articolo 24) ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante nelle colture biologiche e convenzionali. Evidenzia che rispetto alla legislazione OGM sono previsti alcuni adeguamenti relativi: alla procedura (articolo 13) di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE per l'emissione deliberata a fini diversi dall'immissione in commercio; alla procedura (articoli da 14 a 17) di cui alla parte C della direttiva 2001/18/CE per l'immissione in commercio di prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi; alla procedura (articoli da 18 a 21) di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Infine, segnala che nella menzionata relazione del Governo, accanto ad una valutazione complessivamente favorevole, sono sottolineati elementi di criticità o richieste di modifica o approfondimento che ha in parte già anticipato.

In particolare, evidenzia che il Governo sottolinea che la proposta, mentre introduce un regime di forte regolamentazione per le piante e i prodotti di categoria 2, non prevede forme di controllo sulle importazioni da Paesi terzi.

Propone che sul tema oggetto del provvedimento in esame le Commissioni svolgano un breve ciclo di audizioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, in relazione alla proposta del relatore di avviare un breve ciclo di audizioni sul provvedimento, propone che entro domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 15, possano pervenire le richieste da parte dei gruppi in modo da avviare già dalla prossima settimana alcune audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli (in videoconferenza)	44

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore che la Commissione si accinge ad approvare, pur in assenza del rappresentante del Governo che ritiene, in ogni caso, di dover stigmatizzare.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel rassicurare i gruppi circa l'imminente arrivo del rappresentante del Governo, prende atto che non vi sono obiezioni nel proseguire comunque con i lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che, essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 gennaio, le Commissioni riunite hanno invitato le Commissioni competenti in sede consultiva ad esprimere il prescritto parere entro la giornata odierna.

Alessandro PALOMBI (FDI) formula, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Bellomo, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme al relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione, evidenzia come tra le criticità del testo vi sia la mancata indicazione all'articolo 3 dell'autorità giudiziaria competente sulle controversie che possano insorgere in relazione alla disciplina ivi contenuta.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea per dettagliare le ragioni per le quali Alternativa verdi e Sinistra è contraria al contenuto del provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere. Ritiene che il provvedimento rappresenti una mera operazione di facciata, che mira unicamente ad « occultare » l'arrivo dei migranti sul suolo italiano. Sottolinea che l'esecuzione dell'Accordo comporta la distrazione di ingenti risorse umane ed economiche, ma che esso non risolve il fenomeno dei migranti spontanei. Ribadisce quindi come si tratti, a suo avviso, di un intervento dispendioso e privo di qualsiasi giustificazione, che – a fronte di un notevole spreco di risorse – non risponde all'esigenza di gestire i flussi migratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni sul testo in esame e che pertanto non sussistono a suo avviso le condizioni per sottoporre alla Commissione una proposta di parere prima della scadenza del termine previsto dalla legge di delega. Invita quindi la presidenza a verificare se è possibile poter disporre di un ulteriore lasso di tempo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, acquisita la disponibilità del rappresentante del Go-

verno presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento, aggiorna i lavori della Commissione su questo punto dell'ordine del giorno alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, lettera *b*) consente la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti e ancorandola, invece, al 30 giugno 2026;

l'articolo 1, comma 9, lettera *c*) consente la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata «massima» di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026;

l'articolo 1, comma 18, prevede la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento;

l'articolo 2, comma 9, modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativi alla disciplina della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, al fine di affidare ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;

l'articolo 3 proroga degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria;

l'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari;

l'articolo 11, comma 1, sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive ai magistrati;

l'articolo 11, comma 2, dispone che tale deroga si applichi anche ai bandi già pubblicati al 31 dicembre 2023;

l'articolo 11, comma 3, proroga al 31 dicembre 2024 il termine decennale massimo di permanenza con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo, se esso scade in data antecedente;

l'articolo 11, comma 4, estende – in via transitoria fino al 31 dicembre 2024 – da sei mesi a un anno il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento;

l'articolo 11, comma 5 è volto a prorogare dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare ad un giudice onorario nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni taluni specifici adempimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale;

l'articolo 11, comma 6 prevede che, al fine di assicurare la durata quadriennale

degli organi, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile;

l'articolo 11, comma 7, proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione nel processo penale fissato dalla cosiddetta «Riforma Cartabia del processo penale (articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022) »;

l'articolo 11, comma 8, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti

dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria;

all'articolo 11, i commi 9, 10 e 11 recano rispettivamente, l'ulteriore differimento, fino al 1° gennaio 2026 della data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, nonché le disposizioni per la specifica copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

L'articolo 4 del protocollo, comma 2, secondo periodo, precisa che le controversie che possano nascere tra le competenti autorità della Parte italiana e i migranti accolti nelle strutture realizzate sul territorio albanese sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana;

L'articolo 6 del protocollo dispone, tra l'altro, che i documenti ufficiali detenuti dalle autorità italiane sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi;

L'articolo 7 del protocollo, al comma 4, prevede che il personale non è soggetto alla giurisdizione albanese e che le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi; ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il personale italiano è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del Protocollo in esame, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o

dello Stato albanese; il comma 6 stabilisce che, ad eccezione di questi casi, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania;

L'articolo 9 del protocollo contiene disposizioni relative al periodo di permanenza dei migranti e volte ad assicurare il diritto di difesa;

ai sensi dell'articolo 12 del protocollo, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale;

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di polizia giudiziaria e di un nucleo di polizia penitenziaria e il comma 8 sancisce l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano derivanti dall'attuazione del Protocollo;

L'articolo 4 reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile;

L'articolo 5, commi da 4 a 7, introducono alcune disposizioni organizzative relative al Ministero della Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
AVVERTENZA	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Alle Commissioni riunite I e III)

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto di svolgere esclusivamente l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, rinviando ad altra seduta l'altro punto all'ordine del giorno.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Affari esteri (III), che il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, fatto a Roma il 6 novembre 2023, è composto da 14 articoli e due allegati ed è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi in

materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Osserva, quindi, che per il raggiungimento dello scopo, la Parte albanese, ai sensi dell'articolo 3, riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo di un'area ubicata presso il porto di Shengjin e di un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër, concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo e destinate, ai sensi dell'articolo 4, alla realizzazione da Parte italiana delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Viene inoltre stabilito che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non possa essere superiore a tremila.

Evidenzia, poi, che l'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree. In particolare, le competenti autorità della Parte albanese dovranno assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese, mentre le competenti autorità della Parte italiana il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree.

L'articolo 7 contiene le disposizioni relative al personale italiano, che non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese, ed è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

Ai sensi dell'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, mentre l'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana.

L'articolo 13 stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo. Al termine della durata prevista dal Protocollo, l'Italia dovrà procedere alla restituzione delle aree alla Parte albanese e all'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese (articolo 11).

Venendo al disegno di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 reca, invece, le norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo. Le disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane sono contenute nell'articolo 4, mentre l'articolo 5 detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 10 prevede che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applichi, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il regime del trattamento di missione del personale inviato nelle missioni internazionali (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 2016) e, quanto al regime assicurativo, il trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 18 del 1967. Si dispone, inoltre, l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni regolate dal comma in esame.

L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie. Al riguardo, segnala che agli oneri per la realizzazione delle strutture e delle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, pari a 47,68 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi ad alcuni Ministeri, tra cui anche il Ministero della difesa per un importo di 2.297.905 euro. I commi 2 e 3 dispongono, invece, le autorizzazioni di spesa per gli oneri valutati di parte corrente diversi dalle spese di missione oggetto di specifica previsione al citato comma 10 dell'articolo 5, mentre per le restanti spese di parte corrente, viene costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 6, comma 4), con la dotazione di 89.112.787 euro per l'anno 2024 e di 118.565.373 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, cui il Ministero della difesa contribuisce per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, ricorda che l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, evidenziando il forte disappunto del gruppo del Partito democratico su un provvedimento che non divide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1620 Governo);

considerato che lo scopo del Protocollo è di rafforzare la cooperazione bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo;

evidenziato che per il raggiungimento di tale finalità, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo di due aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, destinate alla realizzazione da Parte italiana delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

sottolineato che l'articolo 7 del Protocollo regola la giurisdizione delle due Parti sul personale italiano, stabilendo che esso non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese, ed è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese;

rilevato che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica prevede, al comma 10, che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applichi, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il regime del trattamento di missione del personale inviato nelle missioni internazionali (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	67
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	89
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 106 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in	

considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE. Atto n. 109 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
ERRATA CORRIGE	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Sottolinea preliminarmente che gli oneri derivanti dall'accordo con l'Albania sono ascritti in alcuni casi al Protocollo e in altri casi a una corrispondente disposizione attuativa del disegno di legge, rendendo con ciò poco leggibile il quadro delle spese ascrivibili ai singoli interventi. Analogamente, il prospetto riepilogativo ascrive, a volte, gli oneri a disposizioni diverse rispetto a quelle cui la relazione tecnica ascrive effetti.

Nel rinviare per una valutazione esauritiva dei profili finanziari del provvedimento all'apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, in relazione agli articoli 3, 11 e 13 del Protocollo e all'allegato 1 del Protocollo medesimo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame stabiliscono che la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree ovvero i beni immobili di proprietà demaniale individuati dall'Allegato 1 del Protocollo, ovvero l'area di Shengjin e l'area di Gjader. Le aree, come stabilito all'articolo 3 del Protocollo, sono concesse a titolo gratuito per tutta la durata del Protocollo e al termine, come stabilito all'articolo 11 del Protocollo stesso, la Parte italiana dovrà restituire le aree e allontanare tutti i migranti dal territorio albanese. Osserva che viene inoltre previsto, all'articolo 13 del Protocollo, che quest'ultimo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando – con particolare riferimento all'obbligo di allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del Protocollo – che si tratta di una disposizione ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo, che disciplinano trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito alla concessione e alla restituzione delle aree, mentre in merito all'obbligo di allontanare i migranti alla scadenza del Protocollo ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'allon-

tanamento di tutti i migranti all'atto della cessazione del Protocollo possa avvenire con modalità tali da assicurare – attraverso, ad esempio, una tempestiva programmazione dei rientri e il contestuale progressivo esaurimento dei nuovi arrivi – che non si verificano aggravii di oneri rispetto a quelli previsti per i trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo. Con specifico riferimento alla durata del Protocollo, evidenzia che gli oneri derivanti dalle attività previste dallo stesso – quali, ad esempio, la realizzazione delle strutture di accoglienza dei migranti, la manutenzione e la gestione delle stesse di cui all'articolo 4 del Protocollo ed una serie di oneri di funzionamento – stimati dalla relazione tecnica ed esposti nel prospetto riepilogativo sono quantificati limitatamente al periodo 2024-2028, quindi solamente per il periodo di 5 anni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 6, comma 7, del disegno di legge di ratifica dispone che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Alla luce di quanto sopra, rileva che andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviando a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero, per regola, essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.

Relativamente agli articoli 4, 5 e 9 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme del Protocollo in esame stabiliscono che la Parte italiana può realizzare nelle aree individuate nel territorio albanese le strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti, stabilendo inoltre che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese non potrà essere superiore a 3.000. Osserva che

le autorità albanesi consentiranno l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture citate solo al fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse.

Sono inoltre individuate le attività le cui spese sono a carico della Parte italiana, quali ad esempio: all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Protocollo, la realizzazione e la gestione delle strutture; all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo, i trasferimenti dei migranti da e per le strutture, all'articolo 4, paragrafo 4, del Protocollo, i mezzi per l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio dell'Albania; all'articolo 4, paragrafo 5, del Protocollo, l'allestimento di una o più strutture d'ingresso; all'articolo 4, paragrafo 6, del Protocollo, l'istituzione delle strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari; infine, all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del Protocollo, il rimborso dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese, in caso di particolari esigenze sanitarie che non possono essere soddisfatte dalle strutture sanitarie istituite dalla Parte italiana ed altre. In proposito, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica espone dettagliatamente l'insieme delle varie voci di costo che potrebbero derivare dall'attuazione delle norme del Protocollo ora in esame, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Relativamente a talune voci di spesa ritiene tuttavia necessario acquisire ulteriori elementi. In particolare, con riferimento alla realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture, nonché alle esigenze di mezzi ed equipaggiamenti – con particolare riferimento al nolo di navi – la relazione tecnica riporta un elenco delle spese senza esplicitare i dati e i parametri alla base della loro stima, affermando che la stessa è effettuata sulla base dei sopralluoghi e in considerazione dei costi storici relativi ad analoghe infrastrutture. In proposito, rileva che andrebbero acquisiti dati più specifici volti a consentire la verifica parlamentare delle quantificazioni.

In relazione all'articolo 6 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evi-

denza preliminarmente che la norma disciplina la ripartizione delle competenze tra le autorità albanesi ed italiane in materia di ordine e sicurezza all'interno e all'esterno delle aree previste dal Protocollo, disponendo – ai paragrafi da 1 a 4 – che le prime siano responsabili con riguardo al perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti che si svolgono in territorio albanese, mentre le seconde sono tenute ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree e – al paragrafo 5 – a mantenere all'interno i migranti ivi trattenuti laddove, nel caso di loro uscita non autorizzata, le autorità albanesi – al paragrafo 6 – provvederanno a ricondurli all'interno delle aree con costi a carico della Parte italiana, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Osserva che le autorità italiane sono tenute, in base a quanto previsto dal paragrafo 7, a sostenere altresì ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti nelle aree. È infine prevista, al paragrafo 8, l'immunità della documentazione ufficiale detenuta dalle autorità italiane e dal personale italiano rispetto a sequestro o misure analoghe da parte delle autorità albanesi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 8, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica. Rileva che in merito al paragrafo 6 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri, di natura eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge, comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica, la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, pa-

ragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

In riferimento all'articolo 7 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma – ai paragrafi da 1 a 10 – reca la disciplina concernente l'impiego del personale italiano in Albania per le finalità del Protocollo medesimo. In particolare, viene previsto – al paragrafo 3 – che le condizioni di lavoro del suddetto personale vengano regolate esclusivamente dalla normativa italiana e che le relative retribuzioni restino esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese. Per le cure urgenti, il medesimo personale – in base a quanto stabilito dal paragrafo 7 – può accedere alle strutture sanitarie albanesi, con costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana. Al riguardo, evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione, relativi ai costi di missione, viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, riferiti all'impiego di personale interforze facente capo al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia, con specifico riguardo a quello del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e al Ministero della salute, nonché alle polizze assicurative sanitarie da stipulare in favore del medesimo personale impiegato in Albania per le esigenze del Protocollo, sono quantificati dalla relazione tecnica in esame, in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascun anno del quinquennio 2025-2028. Tali importi corrispondono a quelli degli oneri individuati, in termini valutati, per le medesime finalità dal comma 10 dell'articolo 5 del disegno di legge, a loro volta contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del medesimo disegno di legge. Al riguardo, nel ribadire quanto già osservato in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo del provvedimento in esame, non ha osservazioni

da formulare in merito alla quantificazione dei suddetti importi che si possono considerare confermati e verificati alla luce dei dati e dei parametri a tal fine forniti dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni da formulare, altresì, con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo – ovvero i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 – concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle relative disposizioni confermate dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 8 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma, ai paragrafi 1 e 2, disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Viene altresì previsto, al paragrafo 3, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, il rimborso alle autorità albanesi dei costi relativi all'impiego di mezzi e personale albanese. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica. Osserva, in merito al paragrafo 3, che la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

Rispetto all'articolo 10 del Protocollo e all'Allegato 2 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme stabiliscono l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2. Osserva che l'articolo 6, comma 3, del disegno di legge valuta gli oneri riferiti all'articolo 10 del Protocollo in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Rileva che la relazione tecnica non indica, neppure in via indiretta o per rinvio, le stime poste alla base della quantificazione del Fondo, né espone valutazioni circa l'idoneità delle somme previste a coprire i rimborsi che l'Italia dovrà versare, limitandosi a ripercorrere gli stanziamenti previsti dalle norme e ad esporne gli effetti finanziari sul primo esercizio di vigenza. Detti rimborsi, al sussistere delle circostanze che vi danno diritto, costituiscono per l'Italia un obbligo internazionale che non risulta limitato all'entità dello stanziamento o oggetto di negoziazione fra le Parti, ma è solamente oggetto di accertamento dei presupposti e di verifica delle pretese risarcitorie. Nel rinviare, pertanto, a quanto già osservato in merito alle disposizioni del Protocollo che prevedono oneri a carico del Fondo – ovvero gli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3 e 12, paragrafo 2 –, e le cui relazioni tecniche rinviano a quantificazioni, in effetti non presenti, riferite all'articolo 10 del Protocollo, conferma la necessità di acquisire ulteriori elementi circa le stime che hanno condotto a ritenere l'importo fissato nel Protocollo idoneo per fronteggiare i rimborsi.

Con riguardo all'articolo 12 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma al paragrafo 1 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave dal proprio personale inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Viene inoltre previsto, al paragrafo 2, che la Parte italiana sostenga gli eventuali oneri processuali e risarcitori

in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del Protocollo. In merito al paragrafo 2, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.

Passando quindi alle disposizioni del disegno di legge di ratifica, in relazione all'articolo 3, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative finalizzate all'esecuzione del Protocollo. In particolare, il prefetto e il questore di Roma sono individuati – al comma 1, rispettivamente, lettere *a*), *b*) e *c*) – come autorità di riferimento per i provvedimenti di rispettiva competenza e la questura di Roma quale struttura responsabile per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate. Inoltre, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio è indicato – al comma 1, lettera *h*) – quale autorità competente per i provvedimenti del provveditore dell'amministrazione penitenziaria. La relazione tecnica riferisce che tali disposizioni non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente. Osserva che, al comma 1, lettera *d*), vengono, altresì, indicate come competenti fino

a cinque nuove apposite sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in merito alle quali la relazione tecnica stima oneri per servizi di interpretariato – in 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 –, per i gettoni di presenza – 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 – e per i costi di gestione dei nuovi collegi – 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera *d*) sono riportati sul prospetto riepilogativo in corrispondenza dell'articolo 3 del Protocollo, che non sembra disciplinare direttamente la suddetta fattispecie, ma il mero utilizzo di alcune aree in territorio albanese, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri sottostanti la stima di tali importi. Tanto premesso, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di quanto dianzi evidenziato e di fornire gli ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la stima dei suddetti importi. Osserva che vengono, altresì, indicate le seguenti strutture di nuova istituzione: al comma 1, lettera *e*), un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma; al comma 1, lettera *f*), un nucleo di polizia giudiziaria; al comma 1, lettera *g*), uno di polizia penitenziaria; infine, al comma 1, lettera *i*), uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera operanti in territorio albanese. Con riguardo agli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni, la relazione tecnica rinvia a quanto dalla stessa riferito in merito a specifiche disposizioni del Protocollo e del disegno di legge, rendendo in tal modo più complessa la ricostruzione degli oneri ascrivibili a ciascun intervento. Rileva che viene, altresì, previsto che nelle aree e nelle strutture in territorio albanese individuate dal Protocollo per le finalità dello stesso possano essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di

altri Stati membri dell'Unione europea, anche – in base al comma 2 – a seguito di operazioni di soccorso e che, ai sensi del comma 3, le medesime aree sono equiparate, a tal fine, alle zone di frontiera o di transito. Con riguardo alle disposizioni da ultimo citate non ha osservazioni da formulare, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle stesse e la relativa neutralità finanziaria.

Relativamente all'articolo 3, commi da 4 a 8, del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme, di cui al comma 4, equiparano le strutture da realizzare nel territorio albanese – in particolare, il sito portuale di Shengjin (punto A), struttura per l'arrivo dei migranti, e il sito di Gjader (punto B), struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle previste per il rimpatrio – ai centri di prima accoglienza e ai centri di permanenza per i rimpatri previsti dalla normativa italiana, in particolare dal testo unico sull'immigrazione. Osserva che, al comma 5, si prevede, inoltre, il rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti e, al comma 6, la disciplina del trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure di richiedente protezione internazionale, nonché, al comma 7, l'autorizzazione alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, con alcune eccezioni e, al comma 8, l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano in esecuzione del Protocollo. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che, in merito al comma 6, la relazione tecnica precisa che, oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.

Con riferimento al comma 5, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti è già prevista a legislazione vigente e gli adattamenti introdotti non comportano modifiche nei sistemi informatici. In relazione ai commi 4, 7 e 8, la relazione tecnica afferma che non comportano oneri in quanto di natura ordinamentale. In proposito non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che l'articolo 4 del disegno di legge ai commi da 1 a 5 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane per le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti nelle aree individuate dal Protocollo in territorio albanese. In particolare, al comma 2 viene previsto il ricorso a modalità di trasmissione telematica delle documentazioni afferenti ai suddetti procedimenti e, al comma 3, che il diritto di conferire con il difensore venga esercitato con modalità audiovisive da remoto. Al comma 5, viene altresì previsto che il difensore partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con modalità audiovisive da remoto e, quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree previste per le finalità del Protocollo in territorio albanese, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura, comunque, non superiore a euro 500. La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dall'articolo con riguardo alle seguenti disposizioni. Con riferimento all'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze processuali in virtù del comma 1, i relativi oneri sono stimati, per quelli da realizzare in Italia, in euro 420.000 per il 2024 e in euro 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,

per la parte corrente, e per gli interventi da realizzare in Albania in complessivi euro 1.080.000 per il 2024, per le spese in conto capitale. Con riferimento, invece, al complessivo ricorso a modalità telematiche per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo gli oneri sono quantificati in euro 1.550.000 per il 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale intervento di spesa è qualificato di parte corrente. In merito alle spese per la difesa in giudizio civile e penale dello straniero beneficiario di patrocinio gratuito a spese dello Stato, di cui al comma 5, le relative spese sono stimate in euro 3.240.000 per il 2024 e in euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, premesso che, come già osservato in merito all'articolo 3, gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni sono riportati nel prospetto riepilogativo in corrispondenza di altre norme, ai commi 1, lettera b), 2 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge, pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri, ritiene opportuno che vengano evidenziate le ragioni sottostanti la diversa qualificazione delle spese di parte corrente e di conto capitale per gli interventi infrastrutturali da realizzare in Italia, attribuiti alla spesa di parte corrente, e in Albania, qualificati come spesa in conto capitale, ai sensi del comma 1, e per quelli necessari per assicurare lo svolgimento con modalità telematiche dei procedimenti amministrativi e processuali derivanti dall'articolo, qualificati di parte corrente. Osserva, inoltre, che mentre il testo del comma 5 limita il rimborso delle spese per patrocinio gratuito a spese dello Stato a quelle sostenute dal solo avvocato del migrante, la relazione tecnica quantifica il relativo onere anche con riferimento alle attività dell'interprete. Tanto premesso, rileva l'opportunità di valutare l'integrazione del testo della norma al fine di ricomprendere nella stessa anche le fattispecie d'onere relative all'impiego dell'interprete; ciò allo scopo di renderla coerente con la prospettazione dei relativi effetti

finanziari come prudenzialmente considerati dalla relazione tecnica.

Ai commi da 6 a 18, viene, altresì, disciplinata la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trovi nelle aree previste dal Protocollo in territorio albanese e vi commetta un delitto. In tal caso viene previsto che l'indagato possa essere sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, con trasferimento in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate in Albania dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per le finalità di tale disposizione, la relazione tecnica riferisce che si rende necessaria la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese il cui onere, qualificato di parte corrente, viene dalla stessa quantificato in euro 1.892.086 per il 2024 e in euro 3.784.173 « annui ». Anche in tal caso tali importi sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riferimento all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame che rinvia *per relationem* all'articolo 4 del Protocollo. Al riguardo, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti, rileva l'opportunità di chiarire la ragione della qualificazione di tale spesa come di parte corrente, laddove in considerazione dei dati forniti dalla stessa relazione tecnica, tale intervento di spesa sembrerebbe possedere prevalentemente natura di parte capitale.

Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni organizzative finalizzate all'attuazione del Protocollo di competenza del Ministero dell'interno quali l'istituzione di un responsabile italiano per ciascuna delle due aree in territorio albanese individuate dal medesimo Protocollo al comma 1 e l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della questura di Roma, come specificato al comma 2 del Protocollo. Sul punto, la relazione tecnica afferma che le suddette disposizioni possiedono carattere ordinamentale e che gli oneri relativi al

comma 1 sono stati considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo e rientrano, pertanto, nei complessivi oneri per spese di missione di cui al comma 10, i cui effetti finanziari sono altresì ascritti sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge. Sul punto, preso atto di quanto testé riferito dalla relazione tecnica, nel ribadire quanto già osservato, in riferimento a precedenti disposizioni, in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, ritiene comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito agli oneri concernenti le generali attività di coordinamento svolte dal nucleo di cui viene disposta l'istituzione in virtù del comma 2. Ciò in quanto la relazione tecnica del presente articolo rinvia alla relazione tecnica dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, ma quest'ultima non sembra esporre le attività di coordinamento fra quelle calcolate. Le norme recano, altresì, le seguenti autorizzazioni all'assunzione di personale per finalità attuative del Protocollo: al comma 3, di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale presso il Ministero dell'interno; al comma 4, di 10 funzionari presso il Ministero della giustizia, Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria; al comma 5, di 18 funzionari e 30 assistenti dell'amministrazione giudiziaria; al comma 8, di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e 6 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della salute per le esigenze dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera istituito in territorio albanese. Al comma 6, viene disposto, inoltre, un incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria per un numero di 10 magistrati. Le disposizioni in parola recano, altresì, le pertinenti autorizzazioni di spesa relative agli oneri retributivi – comprensivi, nel caso del comma 3, anche di quelli riferiti alle spese per lavoro straordinario e buoni pasto –, a quelli correlati allo svolgimento delle procedure di reclu-

tamento concorsuale e alle spese di funzionamento. Inoltre, al comma 9, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 28 unità complessive di personale di varie qualifiche dirigenziali e non, nell'ambito di uno specifico limite di spesa individuato dalla medesima disposizione che tiene conto degli oneri retributivi, di quelli di reclutamento concorsuale e di funzionamento. Al riguardo, pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi autorizzati o indicati come limiti di spesa dalle suddette disposizioni con specifico riferimento agli oneri retributivi del personale oggetto di assunzione, in merito ai commi 3, 4, 8 ritiene che andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione degli importi indicati per far fronte alle spese concorsuali e alle spese di funzionamento – in tal caso anche con riguardo al comma 5-, posto che la relazione tecnica a riguardo si limita a confermarne la dimensione quantitativa.

Infine, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e al personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo viene prevista l'applicazione anche di specifiche indennità di missione indicate dalla norma nonché della copertura assicurativa sanitaria prevista in favore del personale dell'amministrazione degli affari esteri che presti servizio all'estero. I relativi oneri, valutati in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, suddivisi in più righe per ciascuna categoria di personale, laddove per i profili di quantificazione dei medesimi la relazione tecnica rimanda a quanto dalla stessa riportato con riguardo all'articolo 7 del Protocollo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma – pari a

euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni ivi previste, a euro 100.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, nonché a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, osserva che il predetto Fondo, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, presenta una dotazione iniziale di 226.852.684 euro per l'anno 2024, di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026. Ciò posto, pur considerando la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione operata per l'anno 2024 dalla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 6.

Per quanto concerne i commi da 1 a 6 dell'articolo 6 del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'articolo 6 del disegno di legge autorizza le spese per la costruzione delle strutture e per le loro dotazioni, per il patrocinio a spese dello Stato e per la costituzione di un Fondo di garanzia sui rimborsi dovuti dalla Parte italiana. Esso, inoltre, costituisce un Fondo da ripartire per fare fronte a una pluralità di oneri di parte corrente derivanti sia dal Protocollo sia dal disegno di legge di ratifica. Nel rilevare, sul piano metodologico, che le autorizzazioni di spesa sono classificate in modo non sempre coincidente sia rispetto agli oneri esposti dalla relazione tecnica sia rispetto al prospetto riepilogativo, rinvia comunque per i profili di quantificazione a quanto esposto in relazione alle singole disposizioni del disegno di legge e del Protocollo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

In particolare, il comma 1 autorizza, alla lettera *a*), la spesa di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia per la realizzazione delle strutture previste nel territorio albanese e, alla lettera *b*), la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo oggetto di ratifica. In proposito, appare necessario precisare nel testo della predetta lettera *a*) che la spesa di 8 milioni di euro autorizzata in favore del Ministero della giustizia è anch'essa riferita all'anno 2024.

Il comma 2 prevede che gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, concernenti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato e valutati in 3,24 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,48 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del successivo comma 4.

Analogamente, il seguente comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e a quelli connessi al rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del richiamato comma 4.

In tale quadro, il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, al fine di far fronte agli oneri derivanti dai citati commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*), 4 e 5, comma 10, della presente legge, nonché agli oneri di parte

corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo. Con riferimento alla formulazione del comma 4 dell'articolo in esame rappresenta, in primo luogo, che il richiamo ivi contenuto agli oneri derivanti dall'articolo 4 sembrerebbe doversi riferire, più opportunamente, ai soli oneri riconducibili all'articolo 4 diversi da quelli riferibili al comma 5 del medesimo articolo, posto che tale ultima disposizione è già considerata nell'ambito degli oneri indicati dal comma 4 dell'articolo 6, in virtù del richiamo ivi operato al comma 2 del presente articolo.

In proposito, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, le ulteriori disposizioni onerose contenute nell'articolo 4 potrebbero essere rinvenute: nel comma 1, cui viene associato un onere di 420.000 euro per l'anno 2024 e 625.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per le spese di locazione di spazi supplementari nel comune di Roma da destinare alla celebrazione delle udienze civili telematiche; nei commi 2 e 3, relativi alla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici per un onere quantificato in 1,55 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; nel comma 11, per le spese di funzionamento afferenti alla sezione detentiva da realizzare nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, pari a euro 1.892.087 per l'anno 2024 e a euro 3.784.173 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Sul punto, ritiene in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In secondo luogo, segnala altresì l'esigenza di verificare il richiamo – contenuto al medesimo comma 4 dell'articolo 6 – agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 10, relativi al trattamento economico e all'assistenza sanitaria dovuti al personale inviato in missione in Albania per l'attuazione del Protocollo e valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024 e in 57,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, si osserva, infatti, che gli effetti finanziari dell'articolo 5, comma 10, primo periodo, alla luce dei dati riportati nella relazione tecnica, costituirebbero solo una parte del più ampio aggregato delle

voci di costo che la medesima relazione tecnica quantifica nel medesimo importo con riferimento all'attuazione dell'articolo 7 del Protocollo e che comprendono, oltre alle spese relative al trattamento economico e all'assistenza sanitaria del personale in missione, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio del medesimo personale.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione, anche al fine di valutare l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5 e di sopprimere, nel comma 4 dell'articolo 6, il riferimento al medesimo articolo 5, comma 10, posto che, come detto, gli oneri derivanti da tale ultima disposizione risulterebbero già assorbiti nella quantificazione riferita all'articolo 7 del Protocollo in esame.

Fatte salve le considerazioni che precedono, fa quindi presente che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame – ad eccezione di quelli di cui al comma 9 dell'articolo 5, che, come in precedenza illustrato, risultano corredati di un'autonoma disposizione di copertura – in relazione, rispettivamente, alle spese in conto capitale e alle spese di parte corrente connesse all'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri in conto capitale derivanti dalle autorizzazioni di spesa introdotte dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per un ammontare complessivo di 47,68 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro; Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro; Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro; Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti per 1.558.267 euro; Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro; Ministero della difesa per 2.297.905 euro; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro; Ministero della cultura per 3.844.975 euro; Ministero della salute per 3.204.146 euro; Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

Al riguardo, segnala preliminarmente che ciascuno dei menzionati accantonamenti presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, e che la somma degli importi imputati ad ognuno di essi corrisponde all'onere complessivo oggetto di copertura.

Ciò posto, segnala tuttavia che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023, occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale previsto nel bilancio triennale 2024-2026.

Il comma 6, lettere da *a*) a *c*), dell'articolo 6 prevede, invece, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal comma 4 del medesimo articolo, nonché dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 5, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033. In particolare, ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità:

quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, ai sensi della lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera *c*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e

424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, dà preliminarmente atto della piena corrispondenza tra l'importo degli oneri indicati all'alinea del comma 6 e quello risultante dalla somma delle risorse indicate alle lettere da a) a c) del medesimo comma 6.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rinviare alle indicazioni fornite in merito alla copertura di cui al comma 9 dell'articolo 5, fa presente che – sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul Fondo per interventi strutturali di politica economica risultano allo stato disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Al riguardo, anche considerando l'ulteriore decremento disposto dal suddetto comma 9 dell'articolo 5, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, rammenta che, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2024, il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, ritiene nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse per l'intero arco temporale di utilizzo, con particolare riferimento agli anni successivi al 2026.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, segnala preliminarmente che ciascuno dei richiamati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all'ammontare delle risorse indicate all'alinea della lettera c) del comma 6 dell'articolo 6. Ciò posto, rileva tuttavia che – in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 – occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento

del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2024-2026.

Con riguardo all'articolo 6, comma 7, del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma stabilisce che, in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo: a sua volta, l'articolo 13 del Protocollo stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi e la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto. In proposito, come già rilevato con riguardo all'articolo 13 del Protocollo, ritiene che andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviano a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero per regola essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva infine che il comma 8 dell'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto – *rectius*: della presente legge –, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti dal Governo in merito alle ragioni che hanno motivato l'inserimento di tale previsione normativa, posto che il riferimento all'« immediata attuazione » del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività, anche in pendenza dell'*iter* parlamentare di conversione in legge.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la convenzione è già stata ratificata dall'Italia e che la relazione tecnica rileva che la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente. Segnala, inoltre, che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa indicano puntualmente e molto dettagliatamente le norme nazionali volte a prevenire e contrastare il lavoro forzato, a proteggere le vittime e a collaborare con gli altri Stati. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non ha osservazioni.

Segnala, infine, che il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, con una formulazione analoga a quella recata da altri provvedimenti di ratifica già approvati in via definitiva. Al riguardo, non formula osservazioni.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2023.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario del testo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le inter-

locuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni competenti, con particolare riferimento al Ministero della salute, al fine di disporre di tutti gli elementi utili alle necessarie verifiche in ordine alle implicazioni finanziarie del testo. Chiede, pertanto, un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel rilevare che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento rileva preliminarmente che l'articolo 1 individua il campo di applicazione della legge e, oltre a talune disposizioni di carattere ordinamentale, prevede alcune agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale.

In particolare, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 riconduce una serie di attività di gestione degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, fra le attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma del codice civile, mentre il comma 4 riconduce una serie di ulteriori operazioni svolte dall'imprenditore fra le attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Fa presente, quindi, che il comma 3 dell'articolo 1 applica alle attività di ippicoltura le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo, mentre il comma 5 applica ai redditi delle attività di ippicoltura svolte a favore di terzi il regime delle « altre attività agricole » di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3,

del testo unico delle imposte sui redditi. Il successivo comma 6, invece, applica alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA agevolata del 5,5 per cento, anziché quella del 22 per cento attualmente vigente. Da ultimo, il comma 7 prevede che gli operai delle imprese di ippicoltura siano considerati quali lavoratori agricoli dipendenti agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1 in misura pari a 5 milioni di euro, da intendersi in ragione d'anno, configurandoli come tetto di spesa. In proposito, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione dei predetti oneri, ai fini di una sua verifica. In questo quadro, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'IVA ridotta al 5,5 per cento, evidenzia che una recente direttiva dell'Unione europea consente agli Stati membri, al sussistere di taluni presupposti, di applicare un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5 per cento, sulla voce « equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi »: la direttiva non è stata ancora recepita. Sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio della possibilità di applicare l'IVA ridotta, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, rileva che, essendo l'esercizio finanziario 2022 concluso da tempo, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ciò posto, segnala che, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, il citato Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili reca uno stanziamento di 88.659.781 euro per l'anno 2024, 106.371.658 euro per l'anno

2025 e 268.515.522 euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il medesimo Fondo reca per l'esercizio in corso una disponibilità di circa 50,2 milioni di euro. Fermo restando quanto segnalato in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ribadisce che si pone comunque l'esigenza di acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza nell'ambito del predetto Fondo delle occorrenti disponibilità finanziarie e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle relative risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sui medesimi stanziamenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, tenuto anche conto degli specifici rilievi formulati dal relatore, segnala la necessità di acquisire sul provvedimento in esame un'apposita relazione tecnica, sulla cui base poter svolgere una compiuta valutazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del testo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto prospettato dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la trasmissione della relazione tecnica sul testo unificato in esame possa aver luogo nel termine di ventuno giorni, considerato che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo mese di febbraio.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame nel termine di ventuno giorni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per un'analisi più ampia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, fa presente che la norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine ultimo di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica e conseguentemente proroga al 31 dicembre 2024 il termine di avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni in essere e consente al concessionario uscente, a determinate condizioni, la rimodulazione della concessione in essere, anche prolungandone la durata purché entro il limite di vent'anni. In proposito segnala che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la compatibilità con l'ordinamento unionale delle proroghe di concessione in essere e del rinvio delle procedure competitive di assegnazione delle stesse.

Per quanto attiene all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo da ripartire tra le regioni per l'ado-

zione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e alimentato da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e da contributi posti a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, esclusi gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici già tenuti al versamento di distinti contributi in base alla normativa vigente, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, stabilito in misura pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Rileva inoltre che le norme prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra il Gestore servizi energetici – GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la disciplina delle attività necessarie all'operatività delle misure dal fondo e la copertura dei costi derivanti dalle attività di carattere gestionale ed amministrativo nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sui contributi riscossi dal GSE. A tale proposito, sarebbe opportuno, a suo avviso, avere chiarimenti circa l'imputazione al solo anno 2024 dei costi derivanti dalle attività necessarie all'operatività delle misure che, invece, parrebbero di carattere pluriennale. Evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alle norme alcun effetto sui saldi di finanza pubblica: in proposito non ha osservazioni da formulare trattandosi di utilizzi, ossia di nuove finalizzazioni di risorse. Evidenzia che la relazione tecnica reca alcuni elementi informativi circa la stima dei proventi derivanti dalle aste di CO₂ nei prossimi anni e dei contributi che saranno versati dai titolari degli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Questi ultimi sono stimati complessivamente in misura pari a più di un miliardo di euro, assumendo prudenzialmente che solo metà dei nuovi impianti necessari per

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 abbia potenza superiore a 20 kW. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che il fondo opererà nel limite delle risorse ad esso affluite.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma subordina, a determinate condizioni, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria nelle centrali termoelettriche alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e prevede, per i medesimi interventi, semplificazioni amministrative in materia di valutazioni ambientali, AIA e autorizzazione paesaggistica. In proposito, non ha osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle norme e alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il medesimo comma 4 dell'articolo 6 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di assicurare la necessaria prescrittività alla disposizione, rileva l'esigenza di sostituire le parole « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 7, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011, recante l'attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare, le novelle riguardano le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Non ha osservazioni da formulare riguardo alla disposizione transitoria, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 162 del 2011, introdotto dalla norma in esame, che

dispone in merito alla determinazione dell'entità della garanzia finanziaria, nelle more dell'entrata in vigore di un apposito decreto, dal momento che detta garanzia deve tenere conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato. Relativamente all'ulteriore disposizione transitoria, di cui al comma 2-bis dell'articolo 27 del citato decreto legislativo, anch'esso introdotto dalla norma in esame, che pone gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4, in materia di attività dell'organo tecnico, e 6, comma 1, concernente la gestione della banca dati centrale, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio, a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al fatto che già a legislazione vigente sono definite ed esercitate le relative competenze amministrative. Infine, con riferimento alla predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di uno studio propedeutico, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, appare utile, a suo avviso, acquisire maggiori dettagli circa lo svolgimento di detto avvalimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale, nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, intervenendo sugli articoli

25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Rileva che le modifiche ora introdotte includono i seguenti interventi: lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato fra le attività del Parco Tecnologico; autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il riconoscimento di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico, da attuare in base a un programma degli interventi predisposto da Sogin S.p.a.; prevedono, nell'ambito della procedura di individuazione del sito del Parco Tecnologico, e del deposito nazionale, la possibilità di autocandidature da parte degli enti territoriali e, per le strutture militari, da parte del Ministero della difesa, aggiornando le procedure amministrative per tenere conto di questa ipotesi. Fa presente che alla norma sono ascritti effetti onerosi per il solo riconoscimento delle misure premiali e che alle restanti disposizioni non sono ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda le misure premiali, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità delle risorse stanziare, osserva, comunque, che il prospetto riepilogativo registra effetti di spesa e di copertura anche per l'esercizio 2023, mentre la norma autorizza la spesa solo a decorrere dal 2024: circa tale discrasia appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda le disposizioni afferenti l'individuazione del sito per il Parco tecnologico, rileva preliminarmente che le stesse aggiornano una procedura già prevista a legislazione vigente per tenere conto di eventuali autocandidature, e incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi: in proposito, non ha dunque osservazioni. Quanto, infine, all'inclusione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato fra le attività del Parco Tecnologico, evidenzia che la relazione tecnica si limita ad affermare che le norme ora introdotte prevedono un'estensione del perimetro delle attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico da svolgersi nel Parco Tecnologico e che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente. In proposito, osserva che la norma in esame, modificando il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010, prevede nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, non solo la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio degli stessi ma anche il relativo smaltimento. Segnala che a tale nuova attività sembrerebbe doversi provvedere, così come per tutti i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotte da Sogin S.p.a, funzionali alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi, mediante la componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, ossia a valere sugli oneri generali di sistema e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale profilo, non sufficientemente approfondito dalla relazione tecnica, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 11, fa fronte agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 tramite le seguenti modalità: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che con riferimento alle disposizioni di copertura in esame il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari richiama erroneamente il comma 2 dell'articolo 11, anziché il comma 1 del medesimo articolo, con riferimento alla prima modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponi-

bilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, invece, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano il fondo rotativo, denominato Fondo italiano per il clima, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di ingresso nei capitali, concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e che gli interventi cui possono essere destinate le risorse del fondo hanno natura di « operazioni finanziarie » ai sensi del SEC 2010 e, pertanto, non hanno impatto sull'indebitamento netto, come evidenzia il prospetto riepilogativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 prevede agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano. In proposito, nel segnalare che tale autorizzazione

di spesa è stata rifinanziata per un ammontare pari a 2.540.900.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della seconda sezione della legge di bilancio per il 2024, segnala che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nei casi di ricostruzione privata, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applichino i requisiti in materia di prestazioni energetiche degli edifici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare utile, a suo avviso, acquisire conferma che la deroga in esame sia conforme alla normativa europea di settore – da ultimo, la direttiva (UE) 2018/844 relativa al rendimento energetico nell'edilizia – dal momento che gli obblighi cui si deroga sono attuativi della disciplina nazionale in materia di prestazione energetica nell'edilizia.

Con riferimento all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole toscane, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni, nei limiti di 6 milioni di euro. Rileva che alla regione

Toscana è altresì riconosciuta una proroga ai termini previsti per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici. Al riguardo, fa presente che andrebbero acquisiti maggiori chiarimenti circa le assegnazioni alla regione Toscana le cui economie sono utilizzate per la copertura degli oneri. Infatti, rileva che, qualora dette economie dovessero provenire da risorse riferite a esercizi precedenti, il conseguente trascinamento potrebbe determinare effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.

Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente elementi di risposta alle richieste di chiari-

mento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 9 gennaio (*vedi allegato*).

Al riguardo, fa presente, in particolare, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'*e-commerce* riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema *Intrastat*. Osserva, in particolare, che la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio *on line*. Fermo restano il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci. In tale quadro, sottolinea che la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione.

Assicura, inoltre, che l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, evidenzia che la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente.

Precisa, quindi, che ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017.

Assicura, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva poi che l'articolo 38, comma 2, destina in via prudenziale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono infatti volte a consentire che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica del decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Fa presente che nell'ambito della metodologia di calcolo del *tax gap*, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla *compliance* fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo. In particolare, segnala che le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38,

comma 2, saranno opportunamente scomputate dal calcolo delle risorse destinate al predetto al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto n. 105);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'*e-commerce* riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema *Intrastat*;

in particolare, la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio *on line*;

fermo restano il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci;

la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudentiale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione;

l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudentiale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente;

ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017;

l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 38, comma 2, destina in via prudentiale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale;

le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono volte a con-

sentire che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

nell'ambito della metodologia di calcolo del *tax gap*, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla *compliance* fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo;

in particolare, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, saranno opportunamente scomputate dal calcolo delle risorse destinate al predetto Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo;

rilevata l'esigenza di:

modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 10, al fine di riferirla al complesso delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 e di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi;

introdurre clausole di invarianza che escludano espressamente l'insorgenza di

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 34;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva, in primo luogo, che sullo schema di decreto in esame, adottato dal Consiglio dei ministri nello scorso mese di dicembre, secondo quanto trapelato da indiscrezioni di stampa il Governo avrebbe l'intenzione di recepire le osservazioni contenute nei pareri approvati dalle Commissioni Finanze della Ca-

mera dei deputati e del Senato della Repubblica, volte ad ampliare sostanzialmente l'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale anche ai contribuenti che non raggiungano un indice di affidabilità fiscale pari a 8, al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati. Poiché l'eventuale estensione dell'ambito applicativo del provvedimento comporterebbe, con ogni evidenza, anche una diversa stima degli effetti finanziari in termini di entrate erariali derivanti dal nuovo istituto, si domanda attraverso quali procedure e strumenti la Commissione Bilancio potrà comunque essere messa nelle condizioni di esaminare ed esprimersi sulle predette ipotesi di modifica, stante la loro oggettiva rilevanza. In secondo luogo, rileva che le maggiori entrate attese dall'introduzione del concordato preventivo biennale, valutate in 1,16 miliardi di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025, sembrerebbero in qualche modo essere scomutate da quelle associate al miglioramento del cosiddetto *tax gap*, per essere invece destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, con la conseguenza che, innovando in modo assai significativo le regole di contabilità pubblica sul punto costantemente applicate in passato, risulterebbero di fatto iscritte nel bilancio dello Stato risorse derivanti da un provvedimento che di fatto è volto a contrastare l'evasione fiscale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottopone all'attenzione del Governo, in primo luogo, una duplice problematica già rilevata dal relatore nella seduta dello scorso 9 gennaio. In proposito, richiama in primo luogo la palese incongruenza rappresentata dalla valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo biennale per le due sole annualità 2024 e 2025, a fronte del carattere strutturale del nuovo istituto. Per altro verso, ma in stretta connessione con la questione precedente, osserva che le predette maggiori entrate saranno destinate, sia pure subordinatamente all'effettuazione di uno specifico monitoraggio, ad alimentare il ci-

tato Fondo per l'attuazione della delega fiscale, le cui finalità presenterebbero invece natura permanente.

Sollecita, inoltre, un'ulteriore precisazione di ordine tecnico in merito al chiarimento fornito dalla sottosegretaria Albano, laddove ha dichiarato che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il predetto Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020. In un contesto, a suo giudizio, improntato ad un criterio di eccessiva prudenzialità da parte del Governo circa la stima degli effetti finanziari associati al presente schema di decreto, ritiene infatti che tale aspetto particolare debba essere maggiormente approfondito ed esaminato, dal momento che esso appare parzialmente derogatorio rispetto alla costante prassi contabile e che nessuna informazione viene fornita circa l'ordine di grandezza, sia pure in via ipotetica, di tali ulteriori maggiori entrate, né in merito alla loro puntuale destinazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si sofferma, in termini critici, sul chiarimento reso dalla rappresentante del Governo nel momento in cui ha precisato che, ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33, relativi al concordato preventivo biennale, è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile, che si riferisce all'anno 2017. Ritiene francamente discutibile l'adozione di tale metodologia di calcolo da parte del Governo, giacché a suo avviso occorre elaborare le stime sulla base di dati più recenti, quali ad esempio quelli riferiti al periodo d'imposta 2021, tanto più considerando che si tratta di effetti finanziari positivi per le finanze pubbliche che, alla luce di informazioni meno risalenti nel

tempo, potrebbero anche rivelarsi di entità superiore rispetto a quella indicata nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento. Ritiene che un simile modo di procedere denoti da parte delle istituzioni competenti un comportamento sciatto e inadeguato, che il nostro Paese non può certo permettersi, evidenziando come tale valutazione critica attiene non già al piano della polemica politica, bensì a quello di una corretta gestione della macchina statale nel suo complesso. Rimarca infine, sia pure incidentalmente, che dall'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale, su cui è prima intervenuto il deputato Marattin, anche a suo parere deriveranno minori entrate rispetto a quelle valutate dallo schema di decreto in esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo su un aspetto strettamente connesso alle questioni da lei in precedenza sollevate, esprime profonde perplessità rispetto al chiarimento fornito dalla sottosegretaria Albano in merito alla mancata previsione di maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo biennale anche per gli anni successivi al 2025, laddove la rappresentante del Governo ha specificato che la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, tenuto conto inoltre che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente. Pur dando atto dell'approccio prudenziale adottato dal Governo, si domanda tuttavia per quale motivo, se le stime del Governo sono state correttamente elaborate, non sia possibile al momento ipotizzare che il maggior gettito atteso dal concordato preventivo biennale debba perlomeno mantenersi, anche per gli anni seguenti, allo stesso valore indicato per l'anno 2025, se non addirittura arrivare a un valore superiore a quest'ultimo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione della seduta al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti sulle questioni a vario titolo richiamate dai deputati intervenuti nel corso della discussione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.10.

La sottosegretaria Lucia ALBANO tiene anzitutto a precisare che lo schema di decreto in esame, che si inserisce nel quadro della più ampia riforma del sistema fiscale italiano, considerato nella sua interezza risulta sostanzialmente neutrale dal punto di vista finanziario, senza comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne, invece, le richieste di ulteriori delucidazioni riguardanti la decisione del Governo di non quantificare le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per gli anni successivi al 2025, considera di per sé già chiari ed esaustivi gli elementi di risposta in precedenza forniti. Ribadisce infatti che, alla luce dello specifico meccanismo di funzionamento, che richiede la previa adesione da parte dei contribuenti, le previsioni degli effetti finanziari derivanti dal concordato preventivo non potevano che essere, anche in un'ottica prudenziale, limitate al primo biennio di applicazione. Osserva, peraltro, che le eventuali maggiori entrate di carattere permanente che, a seguito dell'introduzione del concordato preventivo biennale, dovessero registrarsi saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.

Sottolinea inoltre, più in generale, la particolare complessità delle operazioni di stima degli effetti finanziari associati al citato nuovo istituto, che costituisce un assoluto inedito nel panorama del nostro sistema fiscale. Ritiene quindi che, alla luce dei chiarimenti sinora forniti, la Commis-

sione sia nelle condizioni di addivenire alle deliberazioni di propria competenza sul testo in esame, fermo restando che eventuali rilievi o osservazioni che dovessero nella presente sede provenire dai gruppi al fine di implementare i contenuti della proposta di parere del relatore saranno naturalmente presi in debita considerazione da parte del Governo.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene imprecisa l'affermazione iniziale della sottosegretaria Albano, secondo cui il presente schema di decreto sarebbe sostanzialmente neutrale dal punto di vista finanziario, posto che da esso derivano invece sensibili effetti positivi in termini di maggiori entrate erariali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che era sua intenzione evidenziare come il presente schema di decreto non sia suscettibile di determinare nel suo insieme oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), preso atto delle puntualizzazioni testé rese della sottosegretaria Albano, ribadisce che il concordato preventivo biennale disciplinato dal presente schema di decreto comporterà per le casse dello Stato un maggior gettito stimato per gli anni 2024 e 2025 complessivamente in quasi 1,8 miliardi di euro. Tanto premesso, si chiede pertanto in cosa il provvedimento in esame differisca da precedenti interventi normativi, quale, ad esempio, quello relativo all'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione al quale le risorse derivanti dalla nuova disciplina, che furono quantificate *ex post* in circa 2 miliardi di euro, non avevano naturalmente potuto essere preventivamente iscritte nel bilancio dello Stato, per il noto divieto di computare nel bilancio, ai fini della successiva destinazione a spesa, somme incerte, tanto più se rivenienti da azioni di recupero dell'evasione fiscale, per loro natura connotate da una ancor più elevata incertezza. Si domanda pertanto per quali aspetti il presente provvedimento si differenzi dal regime della fatturazione elettro-

nica, dal momento che nel caso di specie le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale vengono ora finalizzate a rifinanziare l'apposito Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel sottolineare nuovamente la profonda innovazione costituita dallo strumento del concordato preventivo biennale, osserva che le stime relative alle maggiori entrate da esso derivanti sono state opportunamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, ad ulteriore testimonianza della correttezza delle elaborazioni effettuate, improntate ad un criterio di notevole prudenzialità. Non ravvisando pertanto criticità dal punto di vista finanziario, ribadisce che, qualora dai gruppi parlamentari dovessero nella presente sede provenire rilievi o osservazioni, questi ultimi saranno naturalmente presi in debita considerazione anche da parte del Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel confermare le proprie perplessità in merito alla mancata quantificazione delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per gli anni successivi al 2025, tenuto conto della natura strutturale di tale istituto fiscale, osserva che le predette maggiore entrate – sebbene abbiano carattere in linea teorica solo potenziale e il loro utilizzo per finalità di spesa sia subordinato per ragioni prudenziale al previo monitoraggio delle somme effettivamente affluite all'entrata del bilancio dello Stato – sono state cifrate in un importo tutt'altro che trascurabile, valutato, come detto, in quasi 1,8 miliardi di euro nel biennio 2024-2025. In tale contesto, stante la particolare delicatezza del tema, invita il relatore a valutare la possibilità di modificare la proposta di parere in precedenza formulata, allo scopo di inserirvi, eventualmente anche solo nella parte premessiva e senza comunque interferire con le decisioni al riguardo assunte da altre Commissioni permanenti, un ulteriore capoverso attraverso il quale esplicitare perlomeno che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate conside-

rando l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno ad otto, in modo da rendere chiaro che su tale specifico passaggio la Commissione Bilancio ha dedicato un'attenta e rigorosa riflessione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta l'affermazione della sottosegretaria Albano secondo cui il provvedimento in esame non è suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, giacché, anche considerando l'ipotetico ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che ottengano un punteggio di affidabilità fiscale inferiore ad otto, alle relative attività di accertamento affidate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 34 quest'ultima non potrà certamente fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonostante la proposta formulata dal relatore di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria, salvo presumere che l'attuale dotazione organica dell'Agenzia medesima sia sovradimensionata rispetto ai compiti svolti.

Rileva, infine, che il fatto che lo schema di decreto in discussione sia stato verificato positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato sia una constatazione che può, al limite, assicurare il solo Governo, ma che non può certamente condizionare le attività valutative istituzionalmente rimesse a questa Commissione nell'analisi dei profili finanziari dei singoli provvedimenti sottoposti al suo esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire all'onorevole Guerra di meglio precisare l'ipotesi di modifica della proposta di parere del relatore, nei termini d'anzì succintamente indicati.

La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 16.35.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) propone di inserire tra le premesse della proposta di parere illustrata dal relatore la

seguente precisazione: « rilevato che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate considerando l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del provvedimento, ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 ».

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel dichiararsi favorevole alla proposta dalla deputata Guerra, riformula la propria proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto n. 105);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'*e-commerce* riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema *Intrastat*;

in particolare, la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio *on line*;

fermo restando il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci;

la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudentiale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione;

l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudentiale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente;

ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017;

l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 38, comma 2, destina in via prudentiale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale;

le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono volte a con-

sentire che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

nell'ambito della metodologia di calcolo del *tax gap*, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla *compliance* fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo;

in particolare, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, saranno opportunamente scomutate dal calcolo delle risorse destinate al predetto Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo;

rilevato che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate considerando l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del provvedimento, ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;

rilevata l'esigenza di:

modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 10,

al fine di riferirla al complesso delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 e di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi;

introdurre clausole di invarianza che escludano espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 34;

precisare il funzionamento del meccanismo contabile di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 2020, richiamato dall'articolo 38, comma 3, del provvedimento in esame, relativo alla destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'istituto del concordato preventivo biennale, ulteriori rispetto a quelle già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 38, la cui natura permanente sia accertata nell'ambito del procedimento ricognitivo di cui al medesimo articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: trova applicazione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della valutazione del carattere di permanenza di tali entrate per gli effetti di cui al comma 3 del medesimo articolo. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono la possibilità per gli organi di governo degli ordini giudiziari di autorizzare lo svolgi-

mento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, trovano applicazione esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizione di legge, fermo restando che l'esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie non determina vacanze organiche e, quindi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, quindi, che le disposizioni di cui all'articolo 3 non introducono aspetti innovativi rispetto all'istituto dell'aspettativa senza assegni già previsto a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri derivanti dalla copertura di incarichi direttivi conseguente alla vacanza dei posti di provenienza, che potranno essere coperti da altri magistrati già in servizio in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di misure organizzative adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sono più che compensati dai risparmi derivanti dal collocamento in aspettativa;

Rileva che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere *b*), *c*) ed *e*) la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni.

Sottolinea che, in questo contesto, non è possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applica la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, infine, fa presente che il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al

mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, precisa che la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono la possibilità per gli organi di governo degli ordini giudiziari di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, trovano applicazione esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizione di legge, fermo restando che l'esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie non determina vacanze organiche e, quindi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non introducono aspetti innovativi rispetto all'istituto dell'aspettativa senza assegni già previsto a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri derivanti dalla copertura di incarichi direttivi conseguente alla vacanza dei posti di provenienza, che potranno essere coperti da altri magistrati già in servizio in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di misure organizzative adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sono più che compensati dai risparmi derivanti dal collocamento in aspettativa;

ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e) la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni;

in questo contesto, non è possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applica la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere col-

locato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Atto n. 106.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto alla Commissione il prescritto parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.

Pertanto, considerato che il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Atto n. 108.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ricordando che tanto il citato decreto legislativo n. 207 quanto il presente schema sono attuativi della legge di delegazione europea 2019-2020.

Fa presente, altresì, che sia il codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 sia il decreto n. 207 del 2021 sono corredati di una generale clausola di neutralità finanziaria, osservando che anche lo schema di decreto legislativo in esame, che novella i due predetti decreti, reca, all'articolo 8, una generale clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai contenuti dello schema di decreto, per lo più di carattere ordinamentale, rileva che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 13, modificano l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, realizzata dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, specifica che la periodicità di aggiornamento della mappatura è di un anno in luogo dei tre attualmente previsti. A tal riguardo ritiene opportuno che il Governo assicuri che la maggiore frequenza dell'aggiornamento della mappatura non comporti un aggravio delle attività amministrative attualmente svolte.

Con riferimento all'articolo 1, comma 15, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle sanzioni, rileva che il testo introduce nuove sanzioni nonché una nuova fattispecie al verificarsi della quale è consentito il pagamento in misura ridotta. In proposito, non formula osservazioni, considerato che la relazione tecnica chiarisce che, nel complesso, dalle norme in esame potrebbe derivare un'accelerazione degli incassi, i cui effetti, prudenzialmente, non sono stimati.

Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica non ascrive effetti all'articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che dispone, per le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti territoriali, il divieto di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel decreto. Rileva altresì che la relazione tecnica chiarisce che la nuova formulazione della disposizione intende escludere anche gli oneri istruttori: al fine di confermare l'assunzione di invarianza della disposizione, ritiene pertanto che andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate non abbiano scontato previsioni di

incasso per far fronte ai predetti oneri istruttori. Sul punto considera opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 102 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta di violazione di obblighi, rileva che la disposizione dettaglia più specificamente le sanzioni connesse ad alcuni tipi di violazioni. A tal riguardo non formula osservazioni, considerato che il relativo gettito non appare scontato nei tendenziali e che la relazione tecnica precisa che tali specificazioni sono suscettibili di comportare potenziali effetti positivi.

Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta dei diversi tipi di autorizzazione, rileva che la disposizione stabilisce che l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, che concerne le attività di radioamatore, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. Rileva, altresì, che la norma non è considerata dalla relazione tecnica. A tal proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo posto che la disposizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri ove non risulti meramente ricognitiva della prassi amministrativa in essere.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo medesimo, rileva che la relazione tecnica ritiene che tali modifiche siano suscettibili di determinare maggiori entrate, pari a circa 1.653.210 euro, senza tuttavia esporre i dati e le ipotesi su cui si fonda tale quantificazione. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca informazioni in proposito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8 reca

una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, considerando l'ambito applicativo del provvedimento, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'esigenza di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle

realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

In merito all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale dei commi da 1 a 3, 14, 15, 17, da 19 a 21, 23, 24, da 26 a 28, da 31 a 34, da 36 a 38 e 41. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito ai seguenti commi dell'articolo 1: comma 18, attesa la natura ordinamentale della disposizione e considerato che il Ministero è già competente per il rilascio dell'autorizzazione in parola; comma 25, atteso il carattere delle modifiche e considerato che la disposizione prevede adempimenti a carico dei fornitori dei servizi; comma 39, atteso che all'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 non sono stati associati effetti di maggiori entrate derivanti dal sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità; comma 40, atteso i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e considerato che alle sanzioni previste dall'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021, oggetto della presente modifica, non sono stati associati effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica relativamente alle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 3151 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finalizzate alla promozione, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, atteso che la norma include nel periodo di sperimentazione anche l'esercizio 2023, ormai trascorso, e considerato che il presente schema di decreto sarà vigente solo nel corso dell'anno 2024, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle residue risorse dell'anno 2023 che se non utilizzate o impegnate per altre finalità dovrebbero costituire economia di spesa.

Per quanto attiene ai commi 6 e da 8 a 13 del medesimo articolo 1, fa presente che andrebbe assicurato che l'ampliamento delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete anche alla fattispecie

della radiodiffusione digitale possa essere gestito dalle amministrazioni interessate dalle relative procedure amministrative nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 7 dell'articolo 1, atteso che le modalità di funzionamento e partecipazione al Comitato saranno definite con successivo decreto, oltre alle rassicurazioni già fornite dalla relazione tecnica, osserva che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'equivalenza dei carichi di lavoro e dei relativi oneri dell'istituendo Comitato consultivo e del precedente Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Con riferimento al comma 16 dell'articolo 1, considerato che l'autorizzazione di messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione deve essere adottata dal Ministero competente entro 90 giorni, a differenza di quanto previsto a legislazione vigente che non prevede alcun termine, a suo avviso andrebbe assicurato che l'apposizione di tale termine non determini un aggravio delle procedure e dei carichi di lavoro per il rilascio dell'autorizzazione e per le sue eventuali successive modifiche, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 22 dell'articolo 1, posto che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 1962, e che dovrebbe essere anche inclusa nella definizione di fornitore di servizi di media, segnala che andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilità dei nuovi obblighi di predisporre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.

Con riferimento all'articolo 1, commi 29 e 30, segnala che la norma sembra ampliare l'attività di vigilanza dell'Autorità garante per le comunicazioni, attesa l'estensione anche ai servizi di piatta-

forma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi. A tal fine, ricorda che l'Autorità è inclusa nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Evidenzia altresì che in seguito all'introduzione del decreto legislativo n. 208 del 2021 è stato previsto un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità ovvero a carico delle piattaforme di condivisione dei video. Ciò premesso, ritiene che andrebbe chiarito se tale contributo dovrà essere versato, in seguito alle modifiche intervenute, anche dalle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, atteso che nessuna modifica viene recata al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 208 del 2021, relativo all'istituzione del predetto contributo e all'individuazione dei soggetti obbligati. Nel caso in cui tale contributo non risulti anche a carico delle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori chiarimenti circa la capacità dell'Autorità garante per le comunicazioni di poter gestire il presumibile ampliamento dell'attività di vigilanza a valere sulle proprie disponibilità di bilancio e senza pregiudizio dei propri equilibri di bilancio.

Con riferimento all'articolo 1, comma 35, in merito all'assegnazione all'Autorità garante per le comunicazioni della competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, fa presente che andrebbe chiarito se l'Autorità sarà in grado di fare fronte a tale attività con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al comma 11-bis del medesimo articolo 1 e all'esenzione dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica

digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS e non più per dieci anni come previsto dalla legislazione vigente, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e che prudenzialmente le predette entrate non vengono stimate. Per quanto riguarda il comma 11-ter e l'esenzione dai diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS, pur se la relazione tecnica prudenzialmente non sconta effetti di maggiori entrate, andrebbero fornite, a suo avviso, maggiori delucidazioni in merito a quanto asserito dalla relazione tecnica secondo cui i soggetti obbligati fino ad oggi non hanno mai pagato e come tali effetti sono stati registrati nei saldi di finanza pubblica nel caso in cui le medesime entrate siano state scontate nei predetti saldi in sede di previsione normativa. Osserva che andrebbero infine chiarite le modalità di abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2021 così come riferito dalla relazione tecnica, in quanto contrariamente all'articolo 3, comma 24, della legge n. 249 del 1997 che viene abrogato dall'articolo 3 del presente provvedimento, il provvedimento in esame non procede ad una esplicita abrogazione.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2, atteso il carattere formale delle modifiche recate dalla disposizione.

Con riferimento all'articolo 3, atteso che le abrogazioni recate dalla presente disposizione conseguono a quanto previsto dal precedente articolo 1, commi 35 e 40, rinvia alle osservazioni recate ai predetti commi.

In merito all'articolo 4, che reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, rinvia a quanto osservato nelle precedenti disposizioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 232 del 16 gennaio 2024, a pagina 71, prima colonna:

alla sesta riga, sostituire le parole: « 14.45 » con le seguenti: « 14.40 »;

alla dodicesima riga, sostituire le parole: « 14.45 » con le seguenti: « 14.40 ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

16.01.2024

APPUNTO PER LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA

Oggetto: A.G. 105 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale.

OSSERVAZIONI SERVIZIO BILANCIO	ELEMENTI RISPOSTA MEF
<p>Articolo 2 - Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituire le parole: "non possono derivare" con le seguenti: "non devono derivare".</p>	<p>Si concorda, quanto al tenore letterale della clausola di neutralità finanziaria, con la necessità di sostituire le parole: "non possono derivare" con la locuzione "non devono derivare", nonché sulla opportunità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni dell'articolo 2, inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (RGS).</p>

<p>provvedendo altresì a esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 e inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla relazione tecnica.</p>	
<p>Articolo 4 – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. La relazione tecnica, ipotizzando che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che detterà le concrete modalità attuative della disposizione sarà emanato nella prima metà del 2024, ascrive alle norme effetti di maggior gettito pari a 71,5 milioni di euro per il 2024 e a 143 milioni di euro a decorrere dal 2025. In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione, posto che questi ultimi non vengono riportati dalla relazione tecnica.</p>	<p>Come indicato nella Relazione tecnica, l'importo stimato è frutto di un'analisi effettuata nel comparto dell'<i>e-commerce</i>, per il quale sono disponibili i dati trasmessi dalle principali piattaforme di commercio elettronico per il 2022 e i dati dei modelli <i>Intrastat</i>. Nella RT la stima del venduto e-commerce è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme. La percentuale di commissioni sul venduto è stata fissata in misura pari al 20% e ciò sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio on line. In particolare, la percentuale del 20% rappresenta il limite massimo delle commissioni applicate ai clienti (fatta eccezione per alcuni prodotti di nicchia per i quali le commissioni sono maggiori del 20%), le quali, a loro volta, variano in funzione della tipologia di prodotto commercializzato, nonché della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quale il servizio di stoccaggio e di spedizione della merce. La stima del venduto deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati dalle due piattaforme si applichi la percentuale di commissione massima (Agenzia delle entrate).</p>
<p>Articoli 6-9 - Disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (CPB). In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (CPB) e prevedono che esso si applichi ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello</p>	<p>Si conferma che, acquisiti i contributi degli uffici, le attività di cui agli articoli 8 e 9 possono essere effettuate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Agenzia delle entrate).</p>

<p>Stato, ai fini della definizione biennale delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (articoli 6 e 7).</p> <p>In questo quadro, l'Agenzia delle entrate formula una proposta ai fini della citata definizione biennale e mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informativi per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (articoli 8 e 9). La relazione tecnica fa presente che gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni di natura meramente procedurale e, pur rilevando che gli articoli 8 e 9 prevedono attività a carico dell'Agenzia delle entrate, ritiene che tali adempimenti possano essere effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>In proposito, nell'evidenziare l'esigenza che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si evidenzia comunque la necessità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria al riguardo.</p>	<p>Si concorda con l'inserimento, negli articoli 7, 8 e 9, di un ulteriore comma recante apposita clausola di neutralità finanziaria in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai medesimi articoli nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (RGS).</p>
<p>Articoli 10-33 - Introduzione del concordato preventivo biennale per contribuenti ISA e per contribuenti che aderiscono al regime forfettario.</p> <p>Appare opportuno un chiarimento in merito ai seguenti aspetti:</p> <p>alla ragione per la quale le maggiori entrate non siano state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, come invece sembrerebbe richiedere il fatto che le stesse derivano dall'introduzione di una nuova disciplina i cui effetti non appaiono limitati nel tempo;</p> <p>- alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate.</p>	<p>Al fine di fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti in relazione ai profili di quantificazione attinenti agli articoli da 10 a 33 si rinvia all'Agenzia delle Entrate, reputando, per quanto di competenza, una scelta prudenziale la limitazione della stima del maggior gettito oggetto di emersione solo fino al 2025 (RGS).</p> <p>Con riferimento alla richiesta di chiarimenti <i>"in relazione alla ragione per la quale le maggiori entrate non siano state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, come invece sembrerebbe richiedere il fatto che le stesse derivano dall'introduzione di una nuova disciplina i cui effetti non appaiono limitati nel tempo"</i>, si fa presente che la stima non è stata estesa oltre il 2025 poiché il concordato ha durata biennale. Pertanto, per andare oltre il citato anno, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità che i soggetti effettuassero una nuova opzione nell'anno 2026. Inoltre, una volta che i redditi del 2024 e 2025 saranno inclusi nelle stime</p>

<p>previsionali di Bilancio, per determinare ulteriori maggiori entrate si sarebbe dovuto supporre che la nuova proposta di concordato fosse incrementativa rispetto alla precedente (Agenzia delle entrate).</p> <p>Con riferimento all'osservazione con la quale "Si chiedono chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate", si fa presente che la determinazione dell'aliquota media non viene effettuata tutti gli anni poiché è un dato che, normalmente, non viene utilizzato. Trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce al 2017 (Agenzia delle entrate).</p>	<p>La Guardia di Finanza conferma che la previsione dell'art. 34, comma 2, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le attività di controllo ivi contemplate saranno eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi (Guardia di finanza).</p> <p>Per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, si rileva che la previsione del comma 2 dell'articolo 34 non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le attività ivi previste sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (Agenzia delle entrate).</p>
	<p>Articoli 34-37 – Disposizioni di coordinamento e conclusive</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono tra l'altro: l'esclusione dell'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo (articolo 34); che la Commissione di esperti per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia (articolo 35) e che, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti entro il 30 giugno tale termine sia differito al 30 luglio.</p> <p>In proposito per quanto riguarda l'articolo 34, nell'evidenziare che la relazione tecnica afferma che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato possa essere adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri</p>

<p>contribuenti, appare comunque opportuno, al fine di escludere il verificarsi di nuove o maggiori oneri collegati all'intensificazione dei citati controlli, corredare l'articolo in esame di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p>	
<p>Articolo 38 – Disposizioni finanziarie</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme valutano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025 e ne prevedono l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023 n. 111, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze affinché vi confluiscono le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla medesima legge n. 111 del 2023. Le norme prevedono altresì un meccanismo di salvaguardia ai sensi del quale tali risorse possono essere utilizzate previo monitoraggio delle maggiori entrate effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze. Qualora, dagli esiti del predetto monitoraggio, risulti che le maggiori entrate erariali realizzate sono inferiori rispetto alle risorse in precedenza indicate, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi invece maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che destina le maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo al Fondo per dare attuazione a interventi in materia fiscale - istituito dal comma 2 del medesimo articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - e definisce i criteri per considerare permanenti le entrate stesse.</p>	<p>Nell'evidenziare che si è ritenuto maggiormente prudentiale destinare al fondo per l'attuazione della delega fiscale una somma arrotondata per difetto rispetto al maggior introito stimato in relazione tecnica come rivincente dall'istituto del concordato preventivo biennale, sembra utile precisare che il richiamo al meccanismo di calcolo di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è volto a consentire, per le finalità delle norme citate, la considerazione delle maggiori entrate derivanti dal concordato per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica del decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (RGS).</p>
<p>In proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo sia in merito alla ragione per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica sia in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 (in merito ai profili problematici relativi alla quantificazione delle maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024</p>	<p>Si evidenzia che il Fondo citato si riferisce alle maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo stimate attraverso la metodologia di calcolo del "tax gap". Tale metodologia consente di stimare la variazione della tax compliance in termini complessivi e generali per le principali imposte dirette, Irpef e Ires, e l'IVA; viceversa, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono specifiche, ovvero monitorate con riferimento all'impatto della misura in oggetto, sulla base delle informazioni che si renderanno disponibili e saranno messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate all'esito della definizione dell'istituto. Pertanto, il miglioramento o peggioramento della tax compliance derivante dal concordato preventivo rappresenterà, negli anni successivi, una componente della variazione del tax gap complessivo. Per tale ragione, le risorse derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate a copertura dovranno essere opportunamente scomutate dal calcolo della maggiori entrate destinate al Fondo ai sensi dei commi 3-5 della Legge 178/2020; viceversa, le risorse aggiuntive, monitorate ma non ancora utilizzate a</p>

e 2025 si rinvia a quanto rilevato riguardo agli articoli da 10 a 33), richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

copertura, in quanto eccedono la quantificazione in RT, non verranno scomputate ai fini del calcolo delle maggiori entrate da destinare al Fondo per l'attuazione della delega fiscale e potranno, conseguentemente, essere potenzialmente utilizzate ai fini del finanziamento della riforma fiscale per gli anni successivi (Dipartimento delle finanze).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 96

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 98

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 96

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Audizione informale di rappresentanti dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia 96

Audizione informale di rappresentanti dell'ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) 96

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Esodati del Superbonus 96

Audizione informale dell'avv. Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 96

Audizione informale di rappresentati della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) 97

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione non profit di volontariato (ODV) « Centro dell'uomo » 97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza
del presidente Marco OSNATO. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le
finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Maullu, a formulare una proposta di parere.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole De Palma, a formulare una proposta di parere.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Audizione informale di rappresentanti dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Esodati del Superbonus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45.

Audizione informale dell'avv. Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

Audizione informale di rappresentanti della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.30.

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione non profit di volontariato (ODV) «Centro dell'uomo».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.40.

ALLEGATO 1

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del DL 181/2023, recante: « Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 1633 Governo, di conversione in legge del DL 215/2023, recante: « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli »	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117
5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	119

SEDE REFERENTE:

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO 6 (Proposte emendative presentate)</i>	121
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti del relatore e proposte subemendative presentate agli emendamenti del Governo)</i>	124
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate)</i>	130

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi .	113
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.35.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime quindi forti preoccupazioni per la decisione di modificare lo statuto dell'Accademia del cinema italiano, decisione che non rappresenta un mero atto amministrativo così come indicato nella risposta ma rientra in una serie di decisioni che testimoniano come la linea politica dell'esecutivo sia avvolta in realtà a sottrarre autonomia e a sottoporre al controllo politico i luoghi della cultura che per definizione devono essere invece autonomi. Al riguardo cita i precedenti delle recenti nomine relative alla biennale di Venezia e al Centro per il libro e la lettura ribadendo come si tratti di decisioni volte a prevedere un pericoloso controllo sui luoghi della cultura, scelte che certamente non appartengono alla sua parte politica.

5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Laura ORRICO (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo pur accogliendo con favore alcuni elementi informativi forniti in questa sede. In particolare non ritiene che le previste risorse stanziare nell'ambito del PNNR possano essere considerate sufficienti evidenziando come la richiesta contenuta nell'interrogazione a sua firma fosse, piuttosto, volta a sollecitare il rifinanziamento di una misura che ha avuto molto successo. Si tratta infatti di tutto conosciuto sia dalle istituzioni culturali che dalle istituzioni amministrative locali ricordando ad esempio l'esperienza del progetto quartiere cultura di Napoli che ha consentito la nascita di alcune *Startup* di successo. Auspica quindi che la misura prevista da Cultura Crea 2.0, istituita dal governo conte, possa essere riattivata al fine di ricostruire una sana economia della cultura evitando iniziative di mera commercializzazione come il recente decreto-legge sul *Made in Italy*.

5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone.

Fabio ROSCANI (FDI) sottoscrive e contestualmente illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE (FDI), *presidente*, replicando in qualità di cofirmatario, si

dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che testimonia certamente l'attenzione nei confronti di un bene artistico di altissimo valore come la Certosa di Trisulti destinataria anche di specifici fondi nell'ambito del PNNR. Esprime inoltre soddisfazione apprezzamento per la nuova fase di gestione innovativa che potrà consentire ulteriori contributi pubblici e privati anche nella prospettiva della costituzione di una fondazione. Più in generale sottolinea l'importanza di politiche pubbliche volte alla valorizzazione dei beni culturali in una visione innovativa.

5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli ».

Giorgio MULÈ (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio MULÈ (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta fornita dal rappresentante del governo auspicando che la preannunciata revisione della disciplina vigente possa finalmente consentire l'attribuzione di nuovi finanziamenti anche al teatro lirico sperimentale di Spoleto. In particolare ritiene che non vi debba essere una competizione fra le altissime istituzioni culturali per la ripartizione dei fondi stanziati ma, al contrario una giusta valorizzazione di tutti i luoghi della cultura. Dichiara infine che continuerà a seguire la vicenda relativa alla revisione del codice dei beni culturali.

5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

(*Vive proteste dei deputati Speranza, Beruto, Zingaretti e Piccolotti durante l'intervento del sottosegretario Mazzi, in merito alla risposta da lui fornita*)

Federico MOLLICONE, *presidente* invita i deputati che stanno esprimendo un forte dissenso in ordine alla risposta fornita dal rappresentante del Governo a consentire al sottosegretario Mazzi di completare il suo intervento, ricordando che sarà la presentatrice dell'interrogazione a poter replicare al sottosegretario.

Invita quindi il rappresentante del Governo a concludere il suo intervento e ad utilizzare toni più istituzionali.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI conclude il suo intervento di risposta all'interrogazione in titolo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, ha fatto una brutta figura. In particolare ritiene che il sottosegretario Mazzi non abbia utilizzato un linguaggio consono alla sede in cui si trova utilizzando espressioni in realtà volte a censurare opinioni diverse e contestazioni circa le scelte operate dall'Esecutivo. Più in generale ritiene che la risposta fornita dal sottosegretario Mazzi rappresenti realmente una brutta figura nei confronti del mondo del libro e della lettura che certamente non conoscono il nuovo direttore al contrario del precedente direttore Marino Sinibaldi. Con particolare riferimento alla questione del pluralismo delle idee ricorda come anche in un passato recente, nel medesimo organismo abbiano lavorato egregiamente esponenti di pensieri culturali diversi tra i quali si è svolto un fruttuoso confronto di opinioni e idee. Ribadisce come il rappresentante del Governo oggi non abbia rispettato il Parlamento ricordando, oltretutto, che il Piano di azione del Centro del libro sia stato concordato anche con il presidente Mollicone. Ritiene piuttosto che le decisioni del Governo rappresentino una reale occupazione da parte della destra dei luoghi della

cultura di cui deve assumersi ogni responsabilità politica.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 15.20.

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva.

C. 534 Berruto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 5 proposte emendative su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità (*vedi allegato 6*).

Avverte, inoltre, che l'emendamento Perissa 1.10 è stato ritirato prima della seduta e che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti invita la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Irene MANZI (PD-IDP), *relatrice*, preannuncia la presentazione di un emenda-

mento a sua prima firma che riproduce il contenuto dell'emendamento Perissa 1.10, che è stato ritirato. Al riguardo chiede ai rappresentanti dei gruppi se intendono rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, prende atto della volontà di tutti i gruppi parlamentari di voler rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.11 della Relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Berruto 1.2 e Caso 1.4; raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.11, invita al ritiro dell'emendamento Caso 1.6 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 1.7.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate sul provvedimento in esame. In particolare ritiene che la proposta di legge in esame rappresenti un intervento asistemático rispetto alla recente approvazione di uno schema di decreto legislativo, da parte del Consiglio dei ministri, che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che rappresenta il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. Dichiara, altresì, che il parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate è dovuto anche alla sussistenza di profili di incompatibilità con la finanza pubblica.

Antonio CASO (M5S) chiede se sia possibile sottoscrivere l'emendamento 1.11 della Relatrice, presentato a seguito del ritiro dell'emendamento Perissa 1.10 precedentemente sottoscritto da tutti i gruppi componenti la Commissione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) legge preliminarmente un estratto dell'intervento svolto dal ministro Abodi in occasione dell'appro-

vazione della modifica costituzionale dell'articolo 33 della Costituzione nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2023 nel quale il Ministro aveva espressamente dichiarato il dovere di voler garantire, sul suo onore, che quello che è scritto nella modifica costituzionale non rappresenti semplicemente un'enunciazione di principio, ma « l'inizio di un percorso di responsabilità ». Nella medesima seduta sempre il ministro Abodi aveva dichiarato come lo sport non debba essere soltanto la celebrazione delle vittorie, ma l'affermazione dei principi e dei valori dei quali tutti sono portatori e tutti beneficiari, a vantaggio soprattutto dei figli, dei nipoti e di quelli che verranno.

Stigmatizza, quindi, con forza i numerosi rinvii dell'esame della proposta di legge a sua prima firma che ricorda è stata esaminata da ultimo nella seduta del 31 ottobre evidenziando come il Ministro abbia piuttosto preferito fare pubbliche dichiarazioni alla stampa che andavano in senso diametralmente opposto a quella del provvedimento all'esame della Commissione. In particolare, ritiene che il Governo, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative e, di fatto, costringendo il collega Perissa a ritirare l'emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo e frutto di una faticosa mediazione, abbia voluto distruggere il lavoro unitario che la Commissione ha svolto in questi mesi nella lotta alla ludopatia. Pur comprendendo come il Ministro Abodi abbia dovuto svolgere il suo ruolo portando avanti le istanze del Governo, stigmatizza che la conclusione odierna dell'*iter* del provvedimento impedisce, di fatto, al Parlamento di esercitare le proprie prerogative legislative, sottolineando che le opposizioni – pur quando si mostrano disponibili a collaborare – non possono essere trattate come pupazzi. In particolare ricorda che l'emendamento su cui si era registrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari e recante la prima firma del deputato Perissa, era stato da lui elaborato e, per spirito di collaborazione, offerto alla prima firma della maggioranza.

Entrando nel merito della preannunciata decisione del Ministro Abodi di destinare i proventi delle scommesse alle so-

cietà di calcio di serie A – operazione che peraltro potrebbe, con uno *slogan*, essere descritta come « togliere ai ricchi per dare ai ricchissimi » – apparsa in una recente intervista rilasciata agli organi di stampa, ribadisce la gravità di quanto accaduto nella giornata odierna, anche dal punto di vista della correttezza dei rapporti istituzionali, dal momento che nessuno è stato informato del ritiro dell'emendamento frutto dell'accordo tra maggioranza e opposizione.

Prende atto quindi che oggi a perdere è forse l'opposizione ma certamente è perdente il modello di sport sociale che la proposta di legge aveva in animo, essendo volta a prevedere una serie di iniziative ed interventi e indicando una serie di priorità condivise da tutti.

In conclusione si chiede se in prospettiva non toccherà proprio al Ministro Abodi il destino di dover lasciare la propria poltrona probabilmente per gli stessi meccanismi che oggi impediscono alla Commissione Cultura di approvare la proposta di legge a sua prima firma.

Al riguardo preannuncia l'intenzione di attendere con pazienza tale evento e che nel frattempo continuerà ad incalzare il Ministro Abodi su tutte le questioni di sua competenza con tutti gli strumenti regolamentari a disposizione dell'opposizione.

Ribadisce, in fine, un forte disappunto e sdegno circa il comportamento del Ministro Abodi dichiarando l'intenzione di non voler continuare a condividere neanche la stessa Aula.

(Il deputato Berruto nell'abbandonare l'aula rivolge vive proteste nei confronti del Ministro Abodi. Il Presidente lo richiama all'ordine. Vive proteste del deputato Messina)

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berruto 1.2, Caso 1.4, l'emendamento 1.11 della Relatrice, nonché gli emendamenti Caso 1.6 e 1.7.

Irene MANZI (PD-IDP), nell'esprimere un forte rammarico e disappunto per il parere espresso dal Ministro su tutti gli emendamenti presentati e per l'esito della

seduta odierna, preannuncia l'intenzione di rinunciare all'incarico di relatrice sul provvedimento in esame giudicando incolmabili le distanze rispetto alle posizioni espresse dal Governo. Al riguardo evidenzia come, a suo giudizio, sia andata persa una preziosa occasione di lavoro comune e di confronto tra la maggioranza e l'opposizione che aveva raggiunto un punto importante di mediazione e che, purtroppo, il Ministro Abodi non ha ritenuto di raccogliere. Sottolinea con grande rammarico, infine, come da tale vicenda ciò che risulta gravemente penalizzato è il confronto tra il Parlamento ed il Governo che, a suo giudizio, dovrebbe essere un obiettivo condiviso.

Il Ministro Andrea ABODI nel ringraziare anzitutto la Commissione per l'ascolto e la pazienza e per le settimane di attesa ribadisce come la citata dichiarazione svolta nella seduta della Camera dei deputati del 20 settembre scorsa resti una dichiarazione d'impegno e di valore indiscusso.

Al contrario del collega Berruto non ritiene che la giornata odierna rappresenti una sconfitta dal momento che le importanti priorità contenute nella proposta di legge in esame rappresentano altrettanti punti del programma del Governo. Ritiene piuttosto che la proposta di legge in esame non rappresenti in questa fase lo strumento più appropriato sebbene gli obiettivi contenuti restino intatti.

Ribadisce che il parere contrario espresso oggi in ordine alle proposte emendative presentate rappresenta un parere tecnico dal momento che nel frattempo c'è stato un intervento normativo da parte del Governo di riordino del settore dei giochi.

Con riferimento all'intervista rilasciata al quotidiano «*La Stampa*» desidera precisare di non aver mai affermato che i proventi delle scommesse dovessero andare agli organizzatori degli eventi e che in questa vicenda non ritiene di aver tradito i valori sportivi che condivide in pieno. Auspica piuttosto che su tale delicata materia possa proseguire il confronto con il Governo al fine di contemperare tutti gli interessi in campo.

Con riferimento ad alcune espressioni utilizzate dal deputato Berruto nel suo intervento, ritiene che siano probabilmente espressioni di un disagio ed esprime forte rammarico e sconcerto dichiarando che il suo mandato è sempre a disposizione e che il Parlamento potrà valutare nel prosieguo il suo operato.

Nel dichiarare quindi l'intenzione di voler continuare a rispondere alle interpellanze che il deputato Berruto intenderà presentare nelle materie di sua competenza, ribadisce di essere al servizio del bene comune e dello sport sociale senza bisogno di doverlo comunicare continuamente dal momento che il suo impegno quotidiano è sotto gli occhi di tutti.

Ringrazia quindi nuovamente la Commissione per l'ascolto ribadendo ovviamente di non essere soddisfatto della situazione odierna che non giudica, peraltro, essere una sconfitta di nessuno.

Nel ribadire che il Parlamento potrà continuare a verificare il suo impegno quotidiano come Ministro spera di aver chiarito il senso del suo operato in questa circostanza.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), desidera svolgere alcune considerazioni dal momento che il Ministro ha fatto un lungo intervento di carattere politico. Esprime forte rammarico per la rinuncia dall'incarico di relatrice da parte della collega Manzi che rappresenta un fallimento che pesa su tutti i componenti della Commissione.

Ricorda quindi come la rappresentanza dei cittadini appartenga al Parlamento e che certamente il Governo è nel pieno diritto di esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati ma non ha certamente il diritto di cancellare drasticamente un lungo lavoro di confronto parlamentare.

Più in generale ricorda come a suo giudizio in questa vicenda emerga ampiamente che il bene comune non è certo far arrivare i soldi delle scommesse agli organizzatori degli eventi ma piuttosto un forte intervento contro la ludopatia che rappresenta una grave malattia sociale. Invita quindi il ministro Abodi a riflettere con attenzione sull'uso delle risorse finanziarie giudicando assai criticabile l'eventuale de-

stinazione alle società di calcio della serie A, che rappresentano un mondo con stipendi milionari. Auspica quindi che il Governo decida piuttosto di utilizzare le risorse finanziarie per combattere duramente la dipendenza dal gioco.

Ribadisce quindi come, a suo giudizio, un'altra grande priorità sia rappresentata dalle iniziative destinate a favore del c.d. sport sociale come già egregiamente esposto dal collega Berruto e che con la proposta di legge all'esame della Commissione il Parlamento aveva semplicemente chiesto di investire in questi luoghi troppo spesso dimenticati. Osserva, in fine, come forse il ministro Abodi non si sia reso conto della posizione assunta in questa vicenda e soprattutto delle sue conseguenze.

Antonio CASO (M5S) non ritiene necessario entrare nel merito della proposta di legge in esame, dal momento che la posizione del gruppo del MoVimento 5 stelle sulla ludopatia è ben nota da tempo. Desidera invece rilevare, in merito all'osservazione del Ministro circa il disagio espresso dal collega Berruto, come ciò non debba sorprendere: è infatti evidente che tutti i parlamentari della Commissione si trovano oggi in una situazione di grave disagio, vedendo vanificati mesi di lavoro poiché, dopo molte settimane di attesa, il Ministro ha deciso di cancellare tutto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 31 ottobre scorso il Ministro Abodi ha presentato gli emendamenti 1.7, 1.8, 2.9, 2.10, 3.10, 4.7, 5.1, 6.4, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 11.1 e Tit.1., con riferimento ai quali sono stati presentati 25 subemendamenti, su nessuno dei quali la presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. I predetti emendamenti e i relativi subemendamenti sono inclusi nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 7*).

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Berruto 1.1 e Zaratti 1.2 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 1.4 nonché sull'emendamento Amorese 1.5, a condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato. (*vedi allegato 8*).

Esprime parere contrario sul subemendamento Piccolotti 0.1.7.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 del Governo; invita al ritiro dell'emendamento Amorese 1.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 del Governo.

Esprime parere contrario sul subemendamento Berruto 0.2.9.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.9 del Governo raccomandando altresì l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.2 nonché sul subemendamento Berruto 0.2.10.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 2.5 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Berruto 2.7 e Caso 2.8.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Berruto 1.1 e Zaratti 1.2 mentre approva gli identici emendamenti Berruto 1.3, Zaratti 1.4 e Amorese come riformulati in identico testo (*vedi allegato 8*). Respinge quindi il subemendamento Piccolotti 0.1.7.1 mentre approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.7 del Governo, Amorese 1.6 e 1.8 del Governo (*vedi allegato 8*).

Respinge il subemendamento Berruto 0.2.9.1 mentre, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.9 del Governo nonché l'emendamento 2.1 del Relatore (*vedi allegato 8*).

Respinge l'emendamento Berruto 2.2 nonché il subemendamento Berruto 0.2.10.1 mentre approva l'emendamento 2.10 del Governo (*vedi allegato 8*).

Respinge quindi l'emendamento Berruto 2.3 mentre approva l'emendamento 2.4 del Relatore (*vedi allegato 8*), mentre approva l'emendamento 2.6 del Relatore come riformulato (*vedi allegato 8*). Respinge, infine, gli emendamenti Berruto 2.7 e Caso 2.8

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.4 del relatore l'emendamento Berruto 2.5 deve ritenersi precluso.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Berruto 0.3.10.1, Piccolotti 0.3.10.13, 0.3.10.2 e 0.3.10.3, Caso 0.3.10.4, Piccolotti, 0.3.10.5 e 0.3.10.6, Zaratti 0.3.10.7 e 0.3.10.8, Berruto 0.3.10.9, Caso 0.3.10.10 e 0.3.10.11 e Piccolotti 0.3.10.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Berruto 3.1, Piccolotti 3.2, Zaratti 3.3, 3.4 e 3.5, Caso 3.6, Berruto 3.7, Caso 3.8 e 3.9 .

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge i subemendamenti Berruto 0.3.10.1, Piccolotti 0.3.10.13, 0.3.10.2 e 0.3.10.3, Caso 0.3.10.4, Piccolotti, 0.3.10.5 e 0.3.10.6, Zaratti 0.3.10.7 e 0.3.10.8, Berruto 0.3.10.9, Caso 0.3.10.10 e 0.3.10.11 e Piccolotti 0.3.10.12.

Approva quindi l'emendamento 3.10 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.10 del Governo gli emendamenti Berruto 3.1, Piccolotti 3.2, Zaratti 3.3, 3.4 e 3.5, Caso 3.6, Berruto 3.7, Caso 3.8 e 3.9 devono ritenersi preclusi.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Berruto 0.4.7.1, Piccolotti 0.4.7.2 e 0.4.7.3, Berruto 0.4.7.4, Piccolotti 0.4.7.5, sugli identici subemendamenti Zaratti 0.4.7.6 e Caso 0.4.7.7, Caso 0.4.7.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Berruto 4.1, Piccolotti 4.2 e 4.3, Berruto 4.4, Piccolotti 4.5 e Zaratti 4.6.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Berruto 0.4.7.1, Piccolotti 0.4.7.2 e 0.4.7.3, Berruto 0.4.7.4, Piccolotti 0.4.7.5, gli identici subemendamenti Zaratti 0.4.7.6 e Caso 0.4.7.7, Caso 0.4.7.8, mentre approva l'emendamento 4.7 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Berruto 4.1, Piccolotti 4.2 e 4.3, Berruto 4.4 Piccolotti 4.5 e Zaratti 4.6 devono ritenersi preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.7 del Governo.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.1 del Governo. (*vedi allegato 8*)

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 del Governo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 6.1, Caso 6.2 e Berruto 6.3.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 del Governo (*vedi allegato 8*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 6.1, Caso 6.2 e Berruto 6.3.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del Governo mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 7.1 e 7.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.3 del Governo devono ritenersi preclusi gli emendamenti Caso 7.1 e 7.2.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Latini 0.8.1.1. a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*), esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo, nonché sull'emendamento 8.2 del Relatore propo-

nendo la riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 9.1 e 9.2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamenti 11.1 del Governo, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*), nonché sull'emendamento Tit. 1 del Governo.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva il subemendamento Latini 0.8.1.1., come riformulato, l'emendamento 8.1 del Governo, l'emendamento 8.2 del Relatore come riformulato, gli emendamenti del Governo 9.1 e 9.2, l'emendamento 10.2 del Relatore, l'emendamento 11.1 del Governo, come riformulato, nonché l'emendamento Tit. 1 del Governo (*vedi allegato 8*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, anzitutto, l'articolo 1, comma 22, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 5, comma 1 prevede che, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno

2024. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5, comma 2, alla lettera *a*), mediante una novella all'articolo 2, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 22 del 2020, proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

L'articolo 5, comma 2, lettera *b*), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere. Nella relazione illustrativa si rappresenta che tale intervento è finalizzato a dare attuazione alla Missione 4-Componente 1 del PNNR (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università).

L'articolo 5, comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », a fronte delle criticità registrate da alcune regioni nell'attuazione del previsto piano di dimensionamento scolastico del PNNR prevede:

che le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; si dispone quindi che, fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023 (qui l'allegato che contiene il contingente organico per il 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Tale facoltà è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui sopra non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia dal 31 dicembre 2023), sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni

di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comprensivo dello stanziamento, rileva la relazione tecnica – già previsto a legislazione vigente – di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, al quale si aggiungono 1.980.000 euro per il solo anno 2024 e 1.320.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025). Per l'attuazione di tali disposizioni è quindi autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo segnala che nella relazione illustrativa si rappresenta che i descritti interventi normativi sono finalizzati ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4-Componente 1 del PNRR.

L'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria. A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

L'articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

L'articolo 6, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.

L'articolo 6, comma 6, estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette « 143 », nelle more dell'entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento AFAM.

L'articolo 6, comma 7, lettera *a*), proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al con-

tempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera *b*) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

Il comma 8 del medesimo articolo 6, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

In particolare evidenzia che il previsto reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere: sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni.

L'articolo 7, comma 1, proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, *ex* articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 2, corrispondentemente, provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017. Il comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura.

L'articolo 7, comma 4, lettera *a*), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

La lettera *b*) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

L'articolo 7, comma 5, modifica l'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

L'articolo 7, comma 6, modificando l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019.

L'articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e

degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

L'articolo 14, comma 2, mediante novella all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

L'articolo 16 dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili.

In particolare rileva che il comma 1 stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

Il comma 2 prevede che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di criterio analogo a quello già previsto dall'articolo 6, comma 1, del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di ri-

levanza nazionale ». Le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo d.P.C.m. attuativo 11 luglio 2023 (comma 3). Il comma 4 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 tali servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale secondo le modalità previste dal medesimo articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal D.P.C.M. 11 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.15 alle 16.20

ALLEGATO 1

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Manzi che consente al Governo di fornire al Parlamento gli elementi relativi a una questione di carattere squisitamente amministrativo e totalmente scevro delle valutazioni di carattere politico suggerite dal quesito.

Si evidenzia anzitutto come alla Fondazione Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello, il Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge n. 208 del 2015, corrisponde, attraverso la Direzione generale Cinema audiovisivo, un contributo annuale pari a 740.000 euro, fino all'anno 2023 e di 703.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

Lo statuto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, all'articolo 10 prevede quale componente del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale *pro tempore* per il Cinema del MiC, che esercita sulla medesima Fonda-

zione controlli contabili e amministrativi, in relazione al contributo annuale.

La modifica statutaria proposta è tesa a prevedere la partecipazione nel Direttivo di un componente nominato dal Ministro, in luogo del sopra citato Direttore Generale *pro tempore*, al pari di quanto accade in moltissime istituzioni culturali, una tra tutte le fondazioni lirico-sinfoniche.

In merito alla valutazione, esplicitata nell'ultima premessa del quesito, nella quale si esprime opposizione «al controllo sui luoghi della cultura», il Ministero della cultura respinge con fermezza questo genere di preoccupazione, con ciò rassicurando l'interrogante sull'assoluto e indiscusso rispetto dei principi di indipendenza e autonomia degli enti e istituti della cultura, ai quali questo Dicastero informa totalmente la propria azione amministrativa a tutti i livelli in cui si estrinseca la propria attività.

ALLEGATO 2

5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che, con il quesito posto, consentono al Governo di illustrare le importanti iniziative inserite nel quadro del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, volte a fornire adeguato sostegno alle imprese del settore.

Anzitutto, si ricorda che il Ministero della cultura, negli anni 2014-2020, ha istituito il Regime di Aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività degli Enti del Terzo settore e delle micro, piccole e medie imprese, in vista dello sviluppo e del consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano.

Proprio in ragione del ruolo svolto da tali soggetti per lo sviluppo dei territori e delle esigenze del comparto, nell'ultimo anno il Ministero, nel quadro del ciclo del PNRR (M1C3 – Investimento 3.3) e del Programma Nazionale FESR Cultura, già approvato dalla Commissione europea.

Il nuovo Programma Nazionale « Cultura » 2021-2027, pubblicato sulla pagina web istituzionale dedicata al PNRR, prevede nell'ambito della Priorità una innovativa linea di Azione (Azione 1.3.1 « *Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali* »), che mira a rafforzare le imprese culturali esistenti nelle regioni meno sviluppate e a promuovere la creazione di nuove imprese culturali attraverso il sostegno a progetti, prodotti e iniziative culturali, al fine di stimolare la crescita di un

mercato pubblico e privato nel tempo e promuovere il potenziamento della filiera culturale. A tale azione, che vede protagoniste le imprese *profit*, non *profit* e gli Enti del terzo settore, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, è destinata una dotazione complessiva (comprensiva della quota comunitaria e di quella nazionale) pari a 253 milioni di euro, importo di gran lunga superiore a quanto stanziato nel periodo 2014-2020.

Il Programma 21-27, quindi, potenzia sensibilmente le linee di intervento destinate al sostegno delle imprese *profit* e non *profit*, a conferma del rilievo sempre maggiore attribuito dal Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni alle politiche di sostegno delle imprese del settore.

Cultura Crea resta un riferimento importante per il Ministero che, proprio capitalizzando la positiva esperienza realizzata, ha inteso introdurre nella nuova programmazione alcuni correttivi per il superamento delle criticità di tale misura di finanziamento, inerenti soprattutto alla presenza di ambiti del sostegno non sufficientemente demarcati dalla programmazione di livello regionale, al fine di rafforzare la regia e l'impulso strategico del Ministero. Nel concreto, ciò si tradurrà nell'azione preliminare svolta da Cabine di Regia, dedicate alle diverse filiere del settore e partecipate dal Ministero e da istituzioni pubbliche e private, che elaboreranno specifiche linee di indirizzo per la definizione degli Avvisi rivolti alle imprese.

ALLEGATO 3

5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti che, con il quesito posto, consentono di ribadire l'attenzione che il Governo sta dedicando alla valorizzazione di questo eccezionale monumento.

Al riguardo, vorrei anzitutto richiamare gli effetti positivi dell'Accordo di valorizzazione attualmente in essere, stipulato tra il Ministero della cultura, attraverso la Direzione Regionale Musei Lazio, e la Regione Lazio, finalizzato alla valorizzazione del monumento e alla sua pubblica fruizione.

L'accordo, infatti, ha consentito la riapertura al pubblico del Monumento, assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e incentivandone l'attrattività, come comprovato dal grande numero di visitatori, pellegrini e fedeli registrato ogni anno a partire dalla sua riapertura.

Nella cornice dell'accordo, l'accesso al complesso è garantito da LAZIOcrea, società *in house* della Regione Lazio, che assicura il servizio di custodia e le visite guidate.

Con riferimento alla riqualificazione della struttura, come giustamente già evidenziato dagli Onorevoli colleghi, la Certosa è già destinataria di linee di intervento del PNRR.

In particolare, la Certosa di Trisulti è stata finanziata per complessivi euro 350.000,00 nell'ambito dell'Investimento 1.3 – Obiettivo 1 del PNRR, destinato a migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei di competenza del Ministero della cultura.

In tale contesto, la costituzione di una Fondazione culturale fra il Ministero della cultura, nella sua articolazione della Direzione Regionale Musei Lazio, la Regione Lazio e il comune di Colleparado, rappresenta la direzione più auspicabile nell'ottica di un progetto di partenariato pubblico – privato finalizzato ad investire nell'ulteriore riqualificazione e nell'implementazione di servizi come l'ospitalità e l'accoglienza.

ALLEGATO 4

5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » è un organismo sovvenzionato in maniera strutturata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

In particolare, nel 2023, nell'ambito delle attività liriche ordinarie (articolo 20 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), il contributo assegnato al Teatro è stato di 571.000 euro a fronte di 560.000 euro del 2022.

Detto Teatro è, altresì, finanziato, dal medesimo decreto ministeriale, per l'attività di perfezionamento professionale nell'ambito della promozione musicale con un contributo di 168.000 euro nel 2022 e di 170.000 euro nel 2023.

In ragione di detto riconoscimento, nell'ambito del perfezionamento professionale a valere sul fondo spettacolo, il Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » dal 2018 riceve un sostegno economico ulteriore quale Scuola di eccellenza nazionale operante nell'ambito dell'altissima formazione musicale.

A tale proposito, si evidenzia che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha modificato il meccanismo di sostegno a dette Istituzioni di altissima formazione musicale (12 per il 2023 a fronte delle 10 sostenute fino al 2022) prevedendo che « A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione ri-

spetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente ».

Tale innovazione legislativa ha consentito a molte Istituzioni, tra cui il Teatro di Spoleto, di ottenere – nell'ambito del fondo (la cui dotazione è pari ad 1 milione di euro), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 presso la Direzione generale Educazione e ricerca ed istituzioni culturali del Ministero della Cultura – un contributo quasi raddoppiato rispetto al 2022.

In tal senso per l'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » il contributo nell'ambito delle Scuole di eccellenza musicale è passato da euro 58.681,69 del 2022 ad euro 99.703,56 del 2023.

Ciò posto, in riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che le tre Accademie citate (Accademia Musicale Chigiana di Siena, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Pianistica Internazionale di Imola) sono destinatarie di un contributo straordinario ed aggiuntivo – rispetto al Fondo di 1 milione sopraindicato – a decorrere dal 2022, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 781, della legge n. 234/2021 di euro 700.000 incrementati di ulteriori 200.000 a seguito della legge n. 14 del 2023.

Il sistema di finanziamento statale sopra illustrato è al momento all'attenzione del Ministero della cultura, che è, in questi mesi, impegnato nel percorso di approfondimento per la definizione del nuovo Codice dello Spettacolo.

Si ritiene, dunque, che quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, in relazione

al meccanismo di sostegno a favore delle Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, | possa essere certamente considerato in sede di revisione e riassetto della normativa vigente in materia di spettacolo dal vivo.

ALLEGATO 5

5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sorprende nell'interrogazione il riferimento a una rimozione o una sostituzione al vertice del Centro per i Libri e la Lettura (CEPELL). Ed è erroneo e fuorviante parlarne, in quanto l'avvicendamento alla carica di Presidente è avvenuta alla scadenza del mandato conferito nel 2021 al sig. Sinibaldi, rispettando i termini previsti dal Regolamento sull'organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura.

Occorre, pertanto, centrare il punto facendo una doverosa precisazione sulla natura e sul funzionamento del Centro per i Libri e la Lettura.

Il CEPELL è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore.

La *Governance* dell'Istituto, come riportato dagli articoli dal 3 all'8 del « Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura » emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, prevede – tra gli altri organi, il Presidente « scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CEPELL » (articolo 4 comma 1).

In base alle previsioni dell'articolo 4 del Regolamento « Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta ».

Nel caso di specie, il sig. Marino Sinibaldi è stato nominato Presidente del CEPELL con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, succedendo al dott. Diego Marani dopo un breve mandato di un anno. Il mandato triennale del sig. Sinibaldi è terminato, secondo le previsioni del Regolamento, in data 8 gennaio 2024.

L'istituto del rinnovo della carica di Presidente, in base al dettato dell'articolo 4 del Regolamento, non prevede alcun obbligo di rinnovo ma una ipotesi eventuale e ulteriore rispetto alla norma e, particolarmente, come limite massimo alla durata del mandato. Nel corso degli anni, dall'istituzione del CEPELL ad oggi, si è ricorsi al rinnovo del mandato esclusivamente dal 2014 al 2020 con la Presidenza del dott. Romano Montroni.

Con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2024, n. 5, dopo valutazione dei titoli e delle competenze, si è provveduto alla nomina del nuovo Direttore del Centro per i Libri e la Lettura, individuato nella persona del dott. Adriano Monti Buzzetti Colella, laureato in Scienze Politiche alla LUISS, responsabile della Redazione Cultura del TG2, giornalista e scrittore.

L'avvicendamento, e non la rimozione, alla Presidenza del CEPELL pertanto non è improvviso né rapido, in quanto la durata del mandato è espressamente prevista dal Regolamento dell'Istituzione, ma risponde ad una logica di tempestività e di rispetto dei termini previsti dalla normativa, al fine di non creare una *vacatio* all'interno dell'organo politico del Centro per i Libri e la Lettura.

Nel merito, nel ringraziare il sig. Sinibaldi per il lavoro svolto nell'arco del suo mandato, si è ritenuto di procedere all'individuazione di una nuova figura alla Presidenza del CEPELL nell'esclusiva ottica di valutazioni meritocratiche e di titoli all'interno della previsione dell'articolo 4.

Quello che ci ha davvero sorpresi è ciò che è stato scritto e letto sulla « stampa che conta », diciamo così, in merito alla nuova *governance* del Centro per il libro e la cultura: « Autoritarismo culturale », « Gli amici del disco volante », « Un piccolo cer-

chio asfittico di persone che mettono a repentaglio il pluralismo », « Intenzione famelica », « occupazione », solo per citare qualche esempio.

Sono parole significative, che volevo ripetere in quest'Aula, nel corso di questo dibattito, perché mostrano con evidenza l'approccio della sinistra quando si tratta di nomine. Quando governa la sinistra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Quando governa la destra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Se ti discosti da questa impostazione allora si parla di occupazione delle istituzioni, fame di poltrone, fine del pluralismo.

Non mi risulta che quando la sinistra ha governato, e lo ha fatto per molti anni, si sia preoccupata di garantire il pluralismo e di dare voce a tutte le voci della cultura

italiana. Il cerchio asfittico si crea con l'autoritarismo culturale che ha dominato fino all'anno scorso, con l'amichettismo come unico criterio per la selezione della classe dirigente che è stata una prerogativa della sinistra.

Noi non vogliamo sostituire un'egemonia culturale con un'altra, ma liberare la cultura. Aprire le porte per fare entrare aria fresca in quei circoli chiusi ai quali, purtroppo, siamo stati abituati per tanti anni. Se questo non vi piace fatevene una ragione, perché è quello che intendiamo fare.

È finito il tempo in cui in Italia c'è una parte politica che può rivendicare più diritti su un'altra. Nel nostro mondo tutti hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità e la cultura deve essere il campo più alto in cui si realizza il principio della libertà.

ALLEGATO 6

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

1.2. Berruto, Orfini, Zingaretti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei settori sportivi giovanili inserire le seguenti: , alla promozione di azioni di contrasto alla discriminazione di genere (gender gap) nello sport.

1.4. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come terapia per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

l) promuovere lo sviluppo della dual career (studenti-atleti) nelle università;

m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificarne la fruizione, garantendo il coinvolgi-

mento di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi.

p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori.

q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di *legacy* immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

r) istituire *voucher* di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.

1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive;

quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.

1.10. Perissa, Berruto, Sasso, Dalla Chiesa, Amorese, Caso, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come tera-

pia per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

l) promuovere lo sviluppo della *dual career* (studenti-atleti) nelle università;

m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificare la fruizione, garantendo il coinvolgimento di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi;

p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori;

q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di *legacy* immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

r) istituire *voucher* di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in

ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà;

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.

1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive; quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.

1.11. La Relatrice.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a valere fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.6. Caso, Amato, Orrico, Cherchi, Torto.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'istruzione inserire le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca,

1.7. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E PROPOSTE SUBEMENDATIVE
PRESENTATE AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

ART. 1.

All'emendamento 1.7 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla gestione.

0.1.7.1. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive *con le seguenti:* per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e.

1.7. Governo.

ART. 2.

All'emendamento 2.9 del Governo, dopo le parole: le società *aggiungere le seguenti:* e le associazioni.

0.2.9.1. Berruto, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta *con le seguenti:* le società sportive dilettantistiche nelle quali.

2.9. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare

sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

2.1. Il Relatore.

All'emendamento 2.10 del Governo, capoverso 1-bis, dopo le parole: le società *aggiungere le seguenti:* e le associazioni.

0.2.10.1. Berruto, Zaratti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possedga i requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2.10. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di am-

ministrazione della società sportiva professionistica.

2.6. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, dopo le parole: gli enti che inserire le seguenti: , in conformità al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.

0.3.10.1. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole: di società fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: di associazione, compatibilmente con lo scopo associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

0.3.10.13. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva con le seguenti: sottoscritta dall'ente di partecipazione popolare sportiva.

0.3.10.2. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: utili o

0.3.10.3. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili

0.3.10.4. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita dell'organizzazione a favore di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili

0.3.10.5. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

0.3.10.6. Piccolotti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta

0.3.10.7. Zaratti, Berruto.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire la parola: quattro con la seguente: due

0.3.10.8. Zaratti, Berruto.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del Terzo

settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento

0.3.10.9. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere anoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri *stakeholder* pubblici e *no profit* operanti nel territorio di riferimento della società sportiva

0.3.10.10. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e Centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei *club* e per immettere giovani qualificate professionalità

0.3.10.11. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento

0.3.10.12. Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresen-

tativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresen-

tanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto *i*) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

3.10. Governo.

ART. 4.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, alinea, dopo la parola: beneficario inserire le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché

0.4.7.1. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0.4.7.2. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento

0.4.7.3. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva

0.4.7.4. Berruto, Zaratti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili o avanzi di gestione di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

0.4.7.5. Piccolotti.

All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento

* **0.4.7.6.** Zaratti, Berruto.

* **0.4.7.7.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

All'emendamento 4.7, comma 1, lettera b), dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: maschile e femminile

0.4.7.8. Caso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficario delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrono le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

4.7. Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di *con le seguenti:* il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conseguentemente:

1. *alla lettera a) sostituire la parola:* vigilanza *con la seguente:* vigila

2. *alla lettera b) sostituire le parole:* tenuta della sezione *con le seguenti:* nel-

l'ambito e dopo la parola: dilettantistiche *inserire le seguenti:* istituisce una sezione;

3. *alla lettera c) sostituire le parole:* tenuta della sezione *con le seguenti:* nell'ambito *e dopo la parola:* dilettantistiche *inserire le seguenti:* istituisce una sezione

0.8.1.1. Latini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

8.1. Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo provvede il Dipartimento per lo sport nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio destinate alle politiche per lo sport.

8.2. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.2. Il Relatore.

ALLEGATO 8

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione *con le seguenti:* articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione.

* **1.3.** Berruto. *(Nuova formulazione)*

* **1.4.** Zaratti, Piccolotti. *(Nuova formulazione)*

* **1.5.** Amorese, Perissa, Mollicone. *(Nuova formulazione)*

Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive *con le seguenti:* per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e

1.7. Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: costituiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.

1.6. Amorese, Perissa, Mollicone.

Al comma 3, sopprimere le parole: e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, compe-

tizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.

1.8. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta *con le seguenti:* le società sportive dilettantistiche nelle quali

2.9. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;

2.1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possenga i requisiti

richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2.10. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora posseda una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

2.6. Il Relatore. (Nuova formulazione)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta,

l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime

qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato

riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto *i*) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

3.10. Governo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrono le seguenti condizioni:

a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera *h)* del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

4.7. Governo.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in subordine con le seguenti: ove consentito dai regolamenti federali per le ri-

spettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, e sostituire le parole: in ulteriore subordine con le seguenti: in ulteriore assenza di soggetti interessati

5.1. Governo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.4. Governo.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.3. Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di con le seguenti: il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conseguentemente:

1. *alla lettera a) sostituire la parola: vigilanza con la seguente: vigila*

2. *alla lettera b) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione;*

3. *alla lettera c) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione*

4. *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. *In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popo-*

lare sportiva dalla relativa sezione del Registro.

0.8.1.1. Latini (Nuova formulazione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

8.1. Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.2. Il Relatore (Nuova formulazione).

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: l'iscrizione al registro *con le seguenti:* l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Conseguentemente:

1) *al comma 3 sostituire le parole:* al registro *con le seguenti:* alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 8;

2) *al comma 4 sostituire le parole:* del registro *con le seguenti:* della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

3) *alla rubrica, sostituire le parole:* al registro *con le seguenti:* nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

9.1. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani *con le seguenti:* Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani *con le seguenti:* Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9.2. Governo.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.2. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, lettera c):

1) *sostituire le parole:* di cui alla presente legge *con le seguenti:* di cui all'articolo 5 della presente legge;

2) *sostituire le parole:* comma 2, lettera a) *con le seguenti:* comma 1, lettera b)

11.1. Governo (Nuova formulazione).

TIT.

Sopprimere le seguenti parole: , nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive

Tit.1. Governo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	138
DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a

Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Fabrizio ROSSI (FdI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 28 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recanti disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023, nella quale era stato nominato un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori il 10 gennaio scorso.

Segnala che nell'ambito del Comitato ristretto si è registrato un consenso su una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 3*), da sottoporre all'attenzione della sede plenaria, al fine di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame.

Invita pertanto il relatore, onorevole Fabrizio Rossi, ad illustrare le risultanze del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e a formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame.

Fabrizio ROSSI (FdI), *relatore*, sottolinea che il testo elaborato dal Comitato ristretto è stato condiviso tra i presentatori di tutte le proposte di legge e propone di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame. Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento che mette fine ad una situazione annosa.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia il relatore per l'impegno profuso nell'elaborazione del testo unificato, che dà una risposta ad una vicenda che viene da lontano, attraverso una scelta di *governance* che tiene conto delle necessità del sito della laguna di Orbetello. Sottolinea che il Comitato ristretto ha lavorato in un clima di grande condivisione e auspica un iter rapido del provvedimento, visto l'accordo delle istituzioni locali e la trasversalità politica, che fanno del provvedimento una vittoria per tutti.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) si unisce ai ringraziamenti formulati al relatore

per l'elaborazione di un testo condiviso che tiene conto delle istanze di tutti i presentatori e che reca disposizioni che il territorio aspetta da tempo.

Ilaria FONTANA (M5S) ringrazia anch'ella il relatore per il lavoro svolto in Comitato ristretto. Ritiene che mettere mano ad una così grande criticità in modo condiviso e trasversale rappresenti un elemento importante da non sottovalutare e preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ri-

stretto come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1620, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998;

considerato che il Protocollo reca, agli articoli 4 e 5, la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione delle strutture per le procedure di ingresso, nonché per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi

diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

rilevato che l'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle citate strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese;

valutata positivamente la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che, per l'attuazione del Protocollo, autorizza le amministrazioni pubbliche alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, consentendo l'applicazione delle facoltà di deroga già disciplinate, a legislazione vigente, in vari provvedimenti di urgenza adottati per far fronte all'incremento dei flussi migratori, al fine di assicurare la flessibilità procedimentale necessaria e far fronte con la necessaria rapidità alle esigenze operative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

condivisa l'esigenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei con-

tribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

valutate positivamente le misure volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato « Consorzio ».

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna di Orbetello.

Art. 2.

(Sede del Consorzio)

1. La sede del Consorzio è stabilita nel comune di Orbetello.

Art. 3.

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea degli enti consorziati;
- b) il comitato tecnico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

(Attività del Consorzio)

1. Fermo restando quanto già stabilito dalle disposizioni a tutela dei siti della rete Natura 2000, il Consorzio si occupa della

salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali;

f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60.

Art. 5.

(Piano annuale delle attività)

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e straordinarie.

2. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.

3. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza per la laguna di Orbetello, l'amministratore unico del Consorzio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.

4. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sovrintende all'attività del Consorzio.

Art. 6.

(Statuto del Consorzio)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.

3. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

4. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale delle attività di cui all'articolo 5.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 7.

(Assemblea degli enti consorziati)

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dall'articolo 1. Il nu-

mero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

2. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati.

3. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega sono stabilite dai rispettivi ordinamenti.

4. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

Art. 8.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti

consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

2. Il comitato tecnico-scientifico è formato da cinque membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) da un membro designato dalla regione Toscana;

c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.

4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.

5. Ogni amministrazione di cui al comma 2 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.

10. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

Art. 9.

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

b) in caso di gravi inadempienze;

c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato.

5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, e sugli obiettivi raggiunti rispetto alla pianificazione relativa all'anno precedente a quello di riferimento, tramite apposita relazione;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, precisamente, un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, a rotazione, un membro da parte della regione Toscana e un membro da parte della provincia di Grosseto.

3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per due volte.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

5. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.

6. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

7. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche colla-

borando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.

10. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 11.

(Entrate finanziarie)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività;

b) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

c) da eventuali altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio previste per legge o dagli atti costitutivi di cui all'articolo 6.

Art. 12.

(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)

1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.

5. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 13.

(Indirizzi all'attività)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvati gli indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14.

(Conferenze di servizi)

1. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della

pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.

2. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 15.

(Vigilanza sul Consorzio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte delle risultanze delle attività di vigilanza di cui al comma 1, può indicare le prescrizioni alle quali il Consorzio si deve adeguare entro i termini stabiliti dal Ministero stesso. Decorsi sei mesi dal termine per l'adozione delle misure previste dalle prescrizioni di cui al primo periodo, il Ministero può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi del consorzio e la no-

mina di un commissario ad acta a cui affidare i relativi compiti.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attività ordinaria del Consorzio è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 148

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 156

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 148

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 157

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 149

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 158

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 149

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 149

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 149

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 150

ALLEGATO 4 (*Proposte emendative approvate*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S) dichiara polemicamente che il testo del Protocollo corrisponde a un'imponente erogazione di fondi a un altro Stato per risolvere una questione, quella migratoria, che la maggioranza non è riuscita ad affrontare efficacemente. Nel ribadire l'enormità dei costi, sottolinea come le procedure introdotte dal provvedimento non risultino assolutamente adeguate alla soluzione di problemi. Definisce infine la politica del Governo una pantomima, che solo peggiorerà la condi-

zione dei migranti e con cui la sua forza politica non vuole avere nulla a che fare.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia voto contrario del gruppo AVS sulla proposta di parere del relatore. Chiede poi al rappresentante del Governo aggiornamenti sulla procedura pendente innanzi alla Corte costituzionale d'Albania rispetto alla legittimità del Protocollo, ribadendo che non sono gli accordi con altri Stati, che si tratti dell'Albania o di quelli autoritari del Nordafrica, o il Piano Mattei lo strumento per risolvere il problema migratorio.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Ritiene il Protocollo ispirato a un approccio sbagliato e unicamente finalizzato alla propaganda elettorale, oltre che viziato da numerose incertezze normative: il voto contrario è comunque non solo sul Protocollo, ma su tutta la politica migratoria del Governo, che i dati dimostrano essere fallimentare.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore Cangiano, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703 Rotelli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

In considerazione dell'esigenza di attendere ulteriormente i riscontri del Governo in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, concorde la Commissione, si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima alla discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, e successivamente all'esame in sede referente del disegno di legge C. 1435 Governo e abb., recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni sugli atti in esame.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo in merito ai pareri sugli atti di indirizzo. Propone dunque di rinviare il punto all'ordine del giorno alla settimana successiva, in modo di disporre di un quadro più definito.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.50.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'11 gennaio sono stati esaminati gli emendamenti rela-

tivi agli articoli 3 e 4 fino all'emendamento Iaria 4.10.

Ricorda altresì che, con riferimento all'articolo 4, sono state accantonate le proposte emendative Gadda 4.1, Casu 4.2, Amorese 4.3, Gaetana Russo 4.4, Tosi 4.5, Casu 4.6, Tosi 4.7, Cangiano 4.8 e 4.9, Pretto 4.19, Gaetana Russo 4.11, Barbagallo 4.15, Gadda 4.21, Barbagallo 4.22, Pastorella 4.23, Casu 4.26, Barbagallo 4.29, Pretto 4.09 e Amorese 4.011.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 4.12, fa presente che esso intende valorizzare l'ambito del *mobility management*, a cui in tutta Europa si dà uno spazio sempre crescente. Inoltre, non è ben chiaro nel testo dell'articolo 4 cosa si intenda con la locuzione «enti ed istituzioni pubbliche» e paventa che vengano esclusi soggetti naturalmente deputati a tale attività.

Antonino IARIA (M5S) afferma di condividere la valutazione del collega Barbagallo sull'eccessiva genericità dell'articolo 4, in cui l'ambito del *mobility management* non viene preso in considerazione. Occorre dunque a suo avviso dare un ruolo preciso nel codice della strada alla figura del *mobility manager*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Barbagallo 4.12 e approva l'emendamento Tosi 4.20 (*vedi allegato 4*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 4.16, afferma che esso risponde a un criterio di semplificazione e di maggiore chiarezza del testo. Ne raccomanda dunque l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 4.16.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Furguele 4.17.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Traversi 4.18, rileva che esso torna sul tema dei professionisti specializzati in *mobility management*, in modo da ovviare alla poca chiarezza del testo dell'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 4.18.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra il contenuto del proprio emendamento 4.25, inerente alla Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Si tratta di una celebrazione della più capitale importanza, a cui non si dà abbastanza spazio: ricorda il dato delle 9 vittime al giorno nel 2023. Sarebbe dunque opportuno che le celebrazioni non si limitino alla terza domenica del mese di novembre, durante la quale le scuole e gli uffici pubblici sono chiusi, ma che si dedichi una intera settimana al ricordo delle vittime. L'emendamento prevede poi che durante quella settimana venga esposta la bandiera della *International Road Victims Partnership*, organizzazione non governativa che comprende le associazioni delle vittime della strada di tutto il mondo. Propone inoltre, come eventuale misura sostitutiva, l'esposizione delle bandiere listate a lutto, al fine di assicurare il coinvolgimento degli uffici pubblici nel ricordo delle vittime, stigmatizzando l'atteggiamento dei sindaci che non ritengono di adottare alcuna iniziativa al riguardo.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, invita ulteriormente il presentatore a ritirare l'emendamento Casu 4.25, ricordando che il successivo emendamento Casu 4.26 è stato accantonato proprio per intervenire sul tema.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il codice della strada deve essere revisionato in modo giuridicamente corretto: tale codice non gli appare la sede opportuna per prevedere l'esposizione di una bandiera della *International Road Victims Partnership*; in tal modo si addiverrebbe ad un riconoscimento a livello legi-

slativo di un'associazione privata. Il tema tuttavia resta ben aperto.

Antonino IARIA (M5S) afferma di condividere le considerazioni del collega Casu, ma anche le valutazioni di ordine pragmatico operate dai relatori. Sulla base di tale ragionamento preannunzia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

Andrea CASU (PD-IDP) accede all'invito al ritiro del proprio emendamento 4.25, auspicando una franca e costruttiva discussione sul proprio emendamento 4.26, per ora accantonato.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 4.27, volto a ricomprendere l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile nell'ambito dell'educazione stradale insegnata nelle scuole. Si rammarica dunque che su un tema così importante sia stato formulato da parte dei relatori un invito al ritiro.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Morassut 4.27. Osserva poi polemicamente che l'errore del collega Morassut è stato quello di usare la locuzione « mobilità sostenibile », tema rispetto al quale la maggioranza mantiene un atteggiamento ideologicamente e propagandisticamente contrario. L'educazione alla mobilità sostenibile è invece un fattore di crescita economica e culturale, che potrebbe cambiare il volto delle nostre città.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede ai relatori di valutare l'accantonamento degli emendamenti Morassut 4.27 e Ghirra 4.28, entrambi relativi all'educazione stradale nelle scuole come educazione alla mobilità sostenibile. Afferma che educare i cittadini a una corretta mobilità è della massima importanza fin dalla fase scolastica, per sensibilizzare agli adulti del domani e a tutela dei soggetti più vulnerabili.

La Commissione respinge l'emendamento Morassut 4.27.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 4.28, sullo stesso tema del precedente, ne ribadisce l'importanza e ne raccomanda l'approvazione.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 4.28. Afferma poi che un conto è l'educazione stradale, già presente nell'insegnamento scolastico, un altro l'educazione alla mobilità sostenibile, che apre la mente degli utenti della strada del futuro. Già oggi, continua, il rapporto dei giovani dell'ultima generazione con la mobilità è molto cambiato e la scuola deve accompagnare questo percorso, che sta migliorando la qualità della vita nelle nostre città. La mobilità sostenibile, conclude, non è solo uno slogan, ma un fattore che crea un indotto economico importante e migliora non solo il PIL, ma anche il BIL, il benessere interno lordo.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 4.28.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) illustra il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 4.01, in particolare rispetto ai corsi di aggiornamento e alla valutazione periodica dello stile di guida a cui devono essere sottoposti gli utenti della strada in occasione del rinnovo delle patenti. Osserva polemicamente che le automobili sono delle vere e proprie armi e che occorre verificare nel tempo se chi ha titolo a guidarle è in condizioni di farlo. Conclude chiedendo ai relatori almeno di accantonare la propria proposta emendativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morassut 4.01.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 4.02, volto alla tutela dei soggetti vulnerabili della strada nonché a garantire l'aggiornamento degli utenti della strada.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia l'astensione dal voto sull'articolo aggiuntivo Ghirra 4.02, che ricalca peraltro l'astensione dal voto appena espressa sul prece-

dente articolo aggiuntivo Morassut 4.01. Il punto dirimente è che l'aggiornamento degli utenti della strada, pur necessario, non deve avvenire obbligatoriamente nelle scuole guida.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 4.02.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Traversi 4.03, Sorte 4.04, Cangiano 4.06 e Casu 4.08 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione, con un'unica votazione, approva l'articolo aggiuntivo Dara 4.012 e gli articoli aggiuntivi Traversi 4.03, Sorte 4.04, Cangiano 4.06, Casu 4.08, riformulati in un testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo Dara 4.012 (*vedi allegato 4*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo 4 nel suo complesso, fa presente che esso verte ormai, grazie agli emendamenti accantonati, molto sul tema della valutazione dei requisiti, fisici e psichici, di idoneità alla guida nel corso degli anni. Si tratta di un aspetto che non è emerso nella presentazione iniziale operata dal Governo della revisione del codice, la cui importanza invita i relatori a prendere in adeguata considerazione.

Elena MACCANTI (LEGA), anche a nome del relatore Caroppo, propone l'accantonamento degli emendamenti Gebhard 5.10, 5.11 e 5.12, Tosi 5.05, Casu 5.06, Gaetana Russo 5.07, Tosi 5.013, Casu 5.014, Gaetana Russo 5.015 e Rosato 5.22.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Pretto 5.08 e Casu 5.09, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), precisando che l'articolo aggiuntivo Casu 5.011 risulterebbe assorbito dall'approvazione dei predetti articoli aggiuntivi.

Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ghirra 5.027, Pastorella 5.028, Furgiuele 5.029, Tosi 5.030 e

Casu 5.031, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Formula infine un invito al ritiro sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 5, intendendosi altrimenti espresso parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Tullio FER-RANTE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) accede all'invito al ritiro dell'emendamento Gebhard 5.1.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori dell'emendamento Tosi 5.2.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) illustra il contenuto dell'emendamento Gebhard 5.8, di cui chiede ai relatori l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gebhard 5.8 e 5.7.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori dell'emendamento Gaetana Russo 5.9.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 5.13, che tiene conto delle particolari esigenze dei neopatentati che abbiano a disposizione solo automobili di famiglia di grossa cilindrata, quando le famiglie non possono permettersi l'acquisto di una diversa auto.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 5.13.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 5.14,

che rappresenta una specificazione ulteriore di contenuto affine all'emendamento precedente.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 5.14.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 5.15, fa presente che esso fa parte di una serie di proposte relative alla formazione alla guida, in gran parte accantonate. Si augura che nel seguito del dibattito relativo a tali proposte il contenuto dell'emendamento in oggetto possa trovare accoglimento e accede dunque all'invito al ritiro; se così non fosse si riserva di ripresentare l'emendamento in Aula.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori dell'emendamento Tosi 5.16.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 5.02, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barbagallo 5.02.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori dell'articolo aggiuntivo Mantovani 5.03.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, illustra la proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Pretto 5.08 e Casu 5.09.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende inoltre atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Pretto 5.08 e Casu 5.09 accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Pretto 5.08 e Casu 5.09, riformulati in identico testo (*vedi allegato 4*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Casu 5.011 è assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Pretto 5.08 e Casu 5.09, nel testo riformulato.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra il proprio articolo aggiuntivo Pastorella 5.017, di cui sottolinea il valore in termini di innovazione tecnologica. La proposta, volta a rendere più moderne le autoscuole, lascia un ampio margine di discrezionalità al Governo in sede attuativa, limitandosi a prevedere un numero massimo di ore di esercitazione attraverso simulatori di guida; tale numero potrebbe anche essere in una fase iniziale molto basso.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara che il proprio articolo aggiuntivo 5.019 ha un grande valore proprio per valorizzare i progressi intervenuti nella tecnologia dei simulatori, come emerso anche nel corso delle audizioni. Fa presente che l'argomento potrebbe essere agevolmente affrontato nella parte oggetto della delega, demandando al Governo la scelta dello strumento normativo. Sottolinea che la mancata disciplina dei simulatori, che rappresentano uno strumento di diffusione crescente in molti Paesi europei e sono impiegati anche nei corsi per i brevetti aerei, costituirebbe un'occasione persa nell'ambito della riforma del codice della strada.

Antonino IARIA (M5S) riconosce che l'inserimento nel codice della strada dello strumento dei simulatori nella formazione è difficile; tuttavia, si tratta di un mezzo estremamente utile, che potrebbe migliorare la preparazione dei neopatentati e trovare larga diffusione all'interno delle autoscuole.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, anche a nome della relatrice Maccanti, chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pastorella 5.017, Tosi 5.018 e Casu 5.019.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli ag-

giuntivi Pastorella 5.017, Tosi 5.018 e Casu 5.019.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) accede all'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 5.020, chiedendo però ai relatori di prestare attenzione al tema del rinnovo delle patenti per utenti della strada ultrasessantenni e ultraottantenni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che la presentatrice accede all'invito al ritiro formulato dai relatori dell'articolo aggiuntivo Ghirra 5.021.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 5.022, sottolinea con forza l'importanza cruciale all'attività di formazione permanente. Afferma polemicamente che la patente di guida è di fatto una sorta di porto d'armi, che viene presa in un dato momento della vita dell'utente della strada al di là dei possibili sviluppi della guida o del codice della strada. Occorre dunque immaginare un percorso di formazione, comunque definito, che non può estinguersi nel momento in cui la patente viene presa. La rapida evoluzione tecnologica infatti fa sì che le condizioni di guida e anche i mezzi di trasporto risultino a distanza di anni assai diversi rispetto a quelli esistenti al momento del conseguimento della patente di guida. Aggiunge infine che la previsione recata dalla propria proposta è estremamente aperta e che valorizza il ruolo decisionale del Ministero: la cosa fondamentale è il principio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Casu 5.022.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.023, sulla falsariga del precedente ma maggiormente focalizzato sull'innovazione tecnologica. Ribadisce ancora l'importanza della formazione ulteriore nel tempo degli utenti della strada.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che sta per essere approvata una nuova direttiva europea sul sistema delle patenti. Il momento del suo recepimento sarà quello

ideale per affrontare il problema, certo rilevante, sollevato dal collega Casu.

Luciano CANTONE (M5S) preannuncia il voto contrario della propria forza politica sull'articolo aggiuntivo Casu 5.023. Pur condividendo le considerazioni svolte dal collega Casu, ricorda che le motorizzazioni sono già in questo momento in sofferenza e non sono in grado di assorbire un ulteriore sforzo del genere: non è dunque questo la modalità di gestire il problema sollevato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Casu 5.023.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo Carotenuto 5.024, che cerca di mitigare la difficoltà dei trasportatori rispetto alla possibilità di prendere sanzioni per il mancato rispetto dei periodi di guida, fra l'altro prevedendo che la sanzione debba essere ripartita tra vettore e trasportatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carotenuto 5.024.

Valentina GHIO (PD-IDP) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo Barbagallo 5.025, che prevede che le sanzioni per violazione dell'articolo 174 del codice della strada debbano essere a carico dell'impresa e non del lavoratore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barbagallo 5.025.

Francesca GHIRRA (AVS) ricorda che il proprio articolo aggiuntivo Ghirra 5.026 deriva da una sollecitazione della FILT-CGIL. Evidenzia che molto spesso i trasportatori non rispettano i tempi di guida e di riposo a causa di pressioni dei datori di lavoro e che per questo le sanzioni debbano essere a carico dell'impresa.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia voto contrario sull'articolo aggiuntivo Ghirra 5.026, giacché a suo avviso le sanzioni non possono gravare unicamente su uno dei sog-

getti coinvolti nel rapporto di lavoro. Per la medesima motivazione, la sua parte politica si è astenuta dal voto sull'articolo aggiuntivo Barbagallo 5.025, di argomento affine.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, sottolinea che prevedere che le sanzioni siano solo a carico delle imprese può incentivare le imprese stesse a obbligare i trasportatori a non rispettare i tempi di lavoro e di pausa. Ribadisce dunque il parere contrario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 5.026.

Francesca GHIRRA (AVS) accetta la riformulazione proposta dai relatori del proprio articolo aggiuntivo 5.027, dichiarando che essa risulta migliorativa sul piano formale del testo originario.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici articoli gli identici Pastorella 5.028, Furgiuele 5.029, Tosi 5.030 e Casu 5.031 accettano la proposta di riformulazione proposta dai relatori.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) preannuncia voto contrario sugli identici articoli aggiuntivi Ghirra 5.027, Pastorella 5.028, Furgiuele 5.029, Tosi 5.030 e Casu 5.031.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Ghirra 5.027, Pastorella 5.028, Furgiuele 5.029, Tosi 5.030 e Casu 5.031, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno » (C. 1620 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 » (C. 1587 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 » (C. 1589 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

4.20. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica)

1. È istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti

la modalità e i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **4.012.** Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

* **4.03.** *(Nuova formulazione)* Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

* **4.04.** *(Nuova formulazione)* Sorte, Tosi.

* **4.06.** *(Nuova formulazione)* Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **4.08.** *(Nuova formulazione)* Casu.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esercitazioni di guida)

1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri. »

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero. »

* **5.08.** (Nuova formulazione) Pretto, Marchetti, Dara.

* **5.09.** (Nuova formulazione) Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il con-

ducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame; »

b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame; »

c) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri; »

* **5.027.** (Nuova formulazione) Ghirra.

* **5.028.** (Nuova formulazione) Pastorella.

* **5.029.** (Nuova formulazione) Furgiuele, Dara, Pretto, Marchetti, Amich.

* **5.030.** (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

* **5.031.** (Nuova formulazione) Casu.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01839 Peluffo: Sull'accordo di sviluppo tra il Mise, la regione Campania e Invitalia per il programma industriale « LITIO »	161
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	164
5-01840 Andreuzza: Sul nuovo Piano degli incentivi per il settore <i>automotive</i> , con particolare riferimento alle imprese che esercitano attività di <i>leasing</i> e noleggio a lungo termine	162
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	165
5-01841 Benzoni: Iniziative di competenza volte a rigenerare la competitività delle filiere produttive dell' <i>automotive</i> e, in particolare, di quella legata allo stabilimento di Melfi ...	162
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	166
5-01842 Cavo: Sulle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto Piaggio Aerospace S.p.A. in vista di una sua cessione	162
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	167
5-01843 Squeri: Sull'opportunità di concentrare gli incentivi per l' <i>automotive</i> sui motori endotermici a sostegno della filiera nazionale	163
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	168
AVVERTENZA	163

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01839 Peluffo: Sull'accordo di sviluppo tra il Mise, la regione Campania e Invitalia per il programma industriale « LITIO ».

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirma-

tario, evidenziando ogni chiarimento tanto più opportuno dal momento che con alcuni comunicati stampa sono state annunciate assunzioni mai avvenute.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta anche se ringrazia il rappresentante del Governo di aver fatto chiarezza su alcuni aspetti. Ritiene tuttavia che bisogna andare più a fondo sulla questione perché si tratta di molti soldi pubblici e il tempo trascorso è ormai tanto. Si deve a suo avviso verificare quale è lo stato di esecuzione effettivo dell'accordo che al mo-

mento non sembra ancora essere stato adempiuto.

5-01840 Andreuzza: Sul nuovo Piano degli incentivi per il settore *automotive*, con particolare riferimento alle imprese che esercitano attività di *leasing* e noleggio a lungo termine.

Luca TOCCALINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca TOCCALINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta da cui traspare con chiarezza anche la passione che il sottosegretario di Stato dedica alle problematiche del settore *automotive*.

Fa presente che è noto che il nostro Paese si contraddistingue per avere un parco veicoli circolanti assai invecchiato ed evidenza che per indurre gli italiani a rinnovarlo non bastano le leggi o regolamenti europei in quanto c'è bisogno di un effettivo sostegno economico. Considera quindi positivo stimolare il rinnovo del parco veicoli circolanti, con corrispondente rottamazione dei veicoli ad altri emissioni fino a euro 4, anche attraverso il ricorso all'usato euro 6, che è certamente meno inquinante di quelli citati. Ringrazia quindi il Governo per il lavoro svolto e per aver dato seguito all'ordine del giorno n. 9/01406/001, presentato dal gruppo Lega.

5-01841 Benzoni: Iniziative di competenza volte a rigenerare la competitività delle filiere produttive dell'*automotive* e, in particolare, di quella legata allo stabilimento di Melfi.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara solo in minima parte soddisfatto, in particolare per quanto riferito sull'occupazione in quelle aree, perché grande preoccupazione desta il tavolo di confronto specialmente considerando la grande sfida che abbiamo davanti che riguarda la componentistica e l'indotto, oltre che i livelli produttivi. Evidenzia, peraltro, che Exor sembra dare preferenza alla filiera produttiva francese. Auspica quindi che quanto contenuto nella risposta del sottosegretario di Stato possa essere attuato per il bene della filiera italiana e che si concretizzi la produzione della componentistica nazionale, ad esempio per quanto riguarda i pianali.

5-01842 Cavo: Sulle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto Piaggio Aerospace S.p.A. in vista di una sua cessione.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, prende atto di quanto riferito. Resta in attesa che si concluda la vicenda e che la società in titolo possa finalmente uscire dallo stato di amministrazione straordinaria riavviando la produzione in modalità ordinaria. Valuta in termini positivi l'impegno profuso dal Governo e sottolinea che ad oggi Piaggio Aerospace ha commesse per diverse centinaia di milioni di euro e che quindi resta una realtà affermata. Ricorda inoltre che l'azienda in questione gioca un ruolo di enorme importanza per i territori che la ospitano. Conferma quindi che il suo interessamento alla vicenda resta immutato e che continuerà a monitorarne i progressi. Conclude esprimendo un vivo auspicio che possa realizzarsi quanto lascia intendere la risposta del Governo alla sua interrogazione.

5-01843 Squeri: Sull'opportunità di concentrare gli incentivi per l'automotive sui motori endotermici a sostegno della filiera nazionale.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e prende atto che il piano del Governo per gli incentivi parte dal confronto con Stellantis. Tuttavia sottolinea che la parte dedicata ai veicoli elettrici è assai rilevante mentre quella per i motori endotermici lo è molto meno. Ricorda le considerazioni critiche espresse qualche anno fa da Marchionne sulle auto elettriche ed evidenzia che, comunque, l'impegno dell'Italia preso in Europa, ma anche ad altri livelli internazionali, riguarda altro, essendo gli obiettivi da raggiungere quelli della decarbonizzazione e della transizione

verde e non l'auto elettrica in sé. Fa presente che l'Unione europea ha peraltro rivisto il suo giudizio sui carburanti ecologici. Invita ad abbandonare, quindi, ogni approccio ideologico al problema e sottolinea che in Italia esistono centinaia di impianti di distribuzione che vendono biocarburanti, cioè un qualcosa di rinnovabile al 100 per cento.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

ALLEGATO 1

5-01839 Peluffo: Sull'accordo di sviluppo tra il Mise, la regione Campania e Invitalia per il programma industriale «LITIO».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il contratto di sviluppo a cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti è stato promosso da FIB S.p.A. (già FIB S.r.l.) ed è stato acquisito nell'ambito del piano di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Teverola (CE).

Il 26 aprile 2018 sono state concesse agevolazioni per complessivi 36,6 €/Ml, a valere su risorse rese disponibili dal Ministero e dalla regione Campania con Accordo di Sviluppo sottoscritto il 23 agosto 2017.

Tale accordo prevede un incremento occupazionale di 85 unità lavorative per anno (ULA), di cui almeno 75 esuberi ex Indesit (Gruppo Whirlpool). Questi ultimi, da quanto riferito dal Soggetto Gestore (Invitalia), risultano assunti già dall'esercizio 2020.

Invitalia, ha comunicato che il progetto di investimento produttivo si è concluso nel 2019 e che le agevolazioni sono state integralmente erogate.

Il progetto di ricerca sviluppo e innovazione si è concluso limitatamente alla parte di Ricerca Industriale, mentre è ancora in

corso per la parte di Sviluppo Sperimentale.

La società ha chiesto una proroga per l'ultimazione del Progetto di Ricerca Sviluppo e Innovazione fino al 31 dicembre 2023. Ciò in quanto, come comunicato dalla Società, le attività da completare, relative alla componente di Sviluppo Sperimentale, si riferiscono all'installazione e messa in funzione di un ultimo macchinario (mixer) necessario per il completamento di uno dei due impianti pilota oggetto del progetto di R&S.

Si evidenzia, tuttavia, che la proroga non è stata ancora perfezionata, alla luce di alcuni accertamenti da parte del Soggetto Gestore.

All'esito dell'istruttoria effettuata con i competenti uffici, risulterebbe che l'impresa abbia chiesto un incontro con Invitalia per valutare una rimodulazione del progetto di Sviluppo Sperimentale, per il quale resta da completare un ultimo impianto con costi previsti pari a 8 milioni di euro.

ALLEGATO 2

5-01840 Andreuzza: Sul nuovo Piano degli incentivi per il settore *automotive*, con particolare riferimento alle imprese che esercitano attività di *leasing* e noleggio a lungo termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come correttamente riportano gli Onorevoli interroganti, è stato convocato per il 1° febbraio 2024 un incontro plenario del Tavolo *Automotive* con i rappresentanti delle imprese del settore, parti sociali e le organizzazioni della filiera, nonché rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, in occasione del quale verrà illustrato il nuovo Piano degli incentivi per il settore, di prossima attivazione.

Si tratta di un sistema di contributi statali che può contare su una dotazione di circa un miliardo di euro e punta a essere sostenibile sul piano ambientale e sociale.

Obiettivi del nuovo sistema di *bonus* sono lo svecchiamento del parco auto circolante – uno dei più obsoleti in Europa con oltre 11 milioni di vetture Euro 3 o inferiori – e lo stimolo della domanda di auto prodotte in Italia; sono inoltre introdotti contributi doppi per Taxi e Ncc, come previsto dal cosiddetto Decreto Asset, e l'avvio in forma sperimentale della formula del noleggio a lungo termine sociale.

La misura prevederà contributi potenziati per le persone fisiche con un ISEE inferiore a 30 mila euro. Vogliamo sostenere le famiglie meno abbienti che hanno autovetture vecchie, altamente inquinanti e non hanno le risorse per sostituirle. A tale fine, riceveranno un contributo anche le persone che acquisteranno auto usate Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km di CO₂, se sarà contestualmente rottamato un autoveicolo di classe fino a Euro 4.

Il meccanismo di incentivazione riguarderà auto appartenenti a diverse fasce di emissione di anidride carbonica: auto elet-

triche (tra 0 e 20 g/km); auto ibride *plug-in* (tra 21 e 60 g/km); auto, generalmente *mild-hybrid*, con emissioni da 61 a 135 g/km di anidride carbonica. Per quello che riguarda queste ultime, il contributo sarà subordinato alla rottamazione di un vecchio veicolo.

Il piano incentivi tiene conto anche della sostenibilità produttiva. I criteri per l'individuazione delle auto agevolabili con il *bonus* non discriminano i veicoli prodotti all'estero, occorre tuttavia evidenziare che il limite massimo di prezzo del veicolo agevolabile (pari a 35 mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO₂) consentirà di orientare la domanda verso modelli prodotti in Italia.

Gli incentivi avranno validità fino a fine 2024. Qualunque decisione in merito a una loro riproposizione nel corso del prossimo anno terrà conto del costante monitoraggio della misura, anche in termini di efficacia nello stimolare la produzione di maggiori volumi produttivi negli stabilimenti italiani.

Come ha più volte evidenziato il Governo, è importante invertire la dinamica: nel 2022 sono state prodotte appena 450 mila autovetture a fronte di un milione e 400 mila immatricolazioni. Con questa finalità, a dicembre è stato istituito il Tavolo permanente per lo Sviluppo *Automotive* partecipato da Stellantis, dalle organizzazioni sindacali, dalle regioni sedi di stabilimenti produttivi e da ANFIA, associazione di riferimento del settore.

Per salvaguardare la componentistica nazionale ci siamo posti l'obiettivo ambizioso del milione di autovetture prodotte nel nostro Paese e siamo impegnati a perseguire ogni possibile modalità per raggiungerlo.

ALLEGATO 3

5-01841 Benzoni: Iniziative di competenza volte a rigenerare la competitività delle filiere produttive dell'*automotive* e, in particolare, di quella legata allo stabilimento di Melfi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in parola, rappresento che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha riconosciuto il territorio dei Sistemi Locali del Lavoro di Melfi e di Potenza quale area di crisi industriale complessa (17 aprile 2023); e con successivo decreto dell'11 settembre 2023, il perimetro dell'area è stato ampliato al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.

Conseguentemente è stato predisposto l'Accordo di Programma per l'attuazione del « Progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture » tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ANPAL, la regione Basilicata, il comune di Melfi e Invitalia S.p.A. (il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha già sottoscritto; è ora in corso di sottoscrizione da parte di tutti gli altri soggetti coinvolti).

L'Accordo di programma contiene al suo interno gli impegni e il programma di interventi di riqualificazione e rilancio dell'area di crisi industriale complessa previsti nel suddetto Progetto di riconversione e riqualificazione (PRRI), che ne è parte integrante.

Saranno quindi messi a disposizione delle aziende del territorio tutti gli strumenti di sostegno al reddito e i programmi di riqualificazione della forza lavoro specifici per le aree di crisi industriale complessa.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, inoltre, considerata l'importanza di rilanciare il territorio lucano ai fini dello

sviluppo dell'economia regionale e del settore dell'*automotive* nazionale, ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti imprenditoriali, mediante il ricorso al regime di aiuto della legge n. 181 del 1989. La regione Basilicata compartecipa al programma con 8,7 milioni di euro.

Inoltre, si rappresenta che il Ministro stesso sarà in Basilicata il prossimo 19 gennaio per incontrare i delegati dell'area industriale lucana e le istituzioni locali, per condividere le misure più efficaci al fine di coinvolgere quei siti produttivi nelle strategie industriali complessive di rilancio dell'*automotive* italiano.

Informo, che sono state altresì calendarizzate le riunioni dei gruppi di lavoro previsti dal Tavolo Stellantis dedicati al mercato, alla competitività, alla componentistica, al lavoro e alla ricerca e sviluppo. Tra lunedì 22 e mercoledì 24 gennaio 2024 si terranno le prime cinque riunioni. Inoltre, nel corso del mese di febbraio, sono programmate ulteriori due convocazioni per ogni singolo gruppo di lavoro, per un totale di 15 incontri nel periodo.

Infine, è stato convocato un incontro plenario del Tavolo *Automotive* che si terrà giovedì 1° febbraio 2024.

L'obiettivo di tali confronti è quello di garantire la continuità produttiva dei siti in sofferenza e rilanciare una volta per tutte la filiera *automotive*, arrivando a produrre almeno un milione di vetture: tra legge di bilancio e revisione del PNRR possiamo contare anche su una dotazione di 3,5 miliardi per contratti di sviluppo.

ALLEGATO 4

5-01842 Cavo: Sulle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto Piaggio Aerospace S.p.A. in vista di una sua cessione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Come ricordato anche dal Ministro Urso in Aula Camera, la Piaggio Aerospace non merita di rimanere per anni in amministrazione straordinaria.

Per questo motivo, è stata integrata la gestione commissariale con due figure professionali dotate di grande esperienza in politica industriale aerospaziale e in amministrazione straordinaria ed è stata assicurata la massima pubblicità e la massima trasparenza nello svolgimento della procedura per la terza gara.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, delle iniziali diciotto manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi inizialmente alla fase di *due diligence* sono stati quattordici.

Successivamente, i Commissari hanno deciso di rimettere in termini tutti i soggetti interessati a presentare ovvero a integrare le loro offerte.

La rimessione in termini trova la propria ragione d'essere nell'esigenza di acquisire offerte irrevocabili e garantite da cauzione per la vendita dell'azienda.

Il termine della gara è fissato al 30 gennaio 2024.

Si precisa che in tale fase altri soggetti hanno dichiarato interesse all'azienda e sono stati ammessi anch'essi alla *due diligence*.

Pertanto, occorre attendere la conclusione della gara per poter effettuare una valutazione in ordine alle richieste inerenti all'amministrazione straordinaria, il cui termine è previsto per maggio del 2024.

Ad ogni modo, si ribadisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con attenzione la procedura selettiva in parola, al fine di garantire che venga individuata un'offerta che assicuri solidità finanziaria, accompagnata da un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi e la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali.

ALLEGATO 5

5-01843 Squeri: Sull'opportunità di concentrare gli incentivi per l'automotive sui motori endotermici a sostegno della filiera nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in parola, ad integrazione di quanto già riferito nella risposta all'Onorevole Andreuzza, tengo a precisare quanto segue.

Com'è noto, il Fondo *Automotive* ha previsto una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro per il periodo 2022-2030. A seguito del piano incentivi auto inizialmente previsto, oggi il citato Fondo ha una capienza di circa 6 miliardi di euro.

Al riguardo, com'è stato già riferito, il 1° febbraio 2024 ci sarà una nuova riunione del Tavolo *Automotive* e qui verrà illustrato il nuovo Piano degli incentivi per il settore.

Quest'ultimo prevede anche l'aggiunta di 610 milioni di euro non spesi negli anni 2022/2023, i quali saranno destinati, tra l'altro, a sostenere la classe di veicoli endotermici 61-135 gr/km in aggiunta a quelli già destinati dalla misura *ecobonus* del 2024.

Il Piano, come già detto, ha tre grandi obiettivi: sostenibilità ambientale, sociale e produttiva.

1) In riferimento al primo, si intende promuovere il cambiamento del parco auto circolante in Italia e rottamare i veicoli antiquati.

2) In merito al secondo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* vuole supportare le famiglie meno abbienti. Vengono previsti aiuti fino a 13.000 euro per i

privati che possiedono autovetture molto inquinanti (Euro 0, 1, 2 e 3) e non hanno le risorse per sostituirle.

3) Infine, si stanno modulando gli incentivi. Essi serviranno a privilegiare la produzione italiana, nella convinzione che l'Italia meriti più di una casa automobilistica.

A tal ultimo proposito, si ribadisce che il Governo è impegnato costantemente nella lotta alla concorrenza sleale da parte di alcuni attori internazionali. Pertanto, si sta agendo, soprattutto a livello europeo, per salvaguardare le imprese italiane.

Sul punto, si rappresenta che, nella seconda metà di gennaio, si terrà a Parigi il terzo vertice trilaterale con Francia e Germania, dopo quelli di Berlino e Roma. Il vertice riguarderà la tecnologia *green* e si muoverà nel solco di quanto stabilito negli incontri precedenti, anche al fine di tutelare le imprese dei singoli Paesi da episodi di concorrenza sleale. L'obiettivo è quello di indirizzare l'UE su un'autonomia strategica nel settore.

Inoltre, non si può non ricordare come il Governo sia stato capace di portare a casa la modifica del Regolamento europeo sui veicoli leggeri e come abbia avuto un impatto decisivo anche sul Regolamento riguardante gli Euro 7.

XI COMMISSIONE PERMANENTE**(Lavoro pubblico e privato)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	184
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	185
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	186
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Fabrizio D'Ascenzo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 38)	181
Audizione dell'avvocato Gabriele Fava, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 39)	181

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.**Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1633, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi.

Con esclusivo riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini.

Il comma 2 e il comma 3, lettera b), recano una duplice proroga – al 31 dicembre 2024 – in ordine a talune assunzioni

per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La relazione illustrativa allegata al presente decreto-legge evidenzia la necessità di tale proroga al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'interno – già autorizzate con apposito decreto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – per unità di personale non dirigenziale di cui 150 di Area dei funzionari e 50 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.

Il comma 6 prevede, alla lettera *a*), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera *b*), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 sino al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.

Il comma 8, lettera *a*), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.

Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR.

Il comma 8, lettera *b*), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 9, lettera *a*), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le lettere *b*) e *c*) del comma 9 prorogano il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

Il comma 11 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450), alle Commissioni tributarie (60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40).

Il comma 12 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato.

Il comma 13 proroga al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il comma 16 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera *a*) e ai soggetti (lettera *b*) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il successivo comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che le novelle di cui al comma 16 sono intese a consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le necessarie attività di verifica della sussistenza dei rapporti di lavoro in determinati periodi temporali e di evitare le forme di contenzioso inerenti alla mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali.

Il comma 18 consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

Il comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 20 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Il comma 22 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

L'articolo 2, al comma 3, differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Il comma 4, lettera *a*) proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

I commi 7 e 8 destinano risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19.

L'articolo 4, comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei

vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

L'articolo 5, comma 2, alla lettera a) proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

L'articolo 6, al comma 3, prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Il comma 6 estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette « 143 ».

Il comma 7, lettera *a*), proroga (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera *b*) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

Il comma 8 consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'anno accademico 2023/2024, anche per l'anno accademico 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

L'articolo 8, comma 2, proroga di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti.

Inoltre, prevede anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite

e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

L'articolo 18, commi da 1 a 3, introduce modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza. Si tratta di funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni riguardanti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 4 destina, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al finanziamento dell'attività dei patronati prevista nell'ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023 – in particolare, come sottolineato nella relazione illustrativa, ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica previste dall'articolo 4, commi 1 e 4, di tale decreto-legge – le risorse ammontanti a cinque milioni di euro già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2020) per l'attività degli istituti medesimi nell'ambito del reddito e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge in oggetto, la disposizione in commento interviene, quindi, sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell'aggiornamento e dell'efficientamento del sistema.

La disposizione in commento prevede, poi, che le modalità ed i criteri di ripartizione siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da

adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 19, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS).

Il comma 2 proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1587, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

Rileva, in premessa, che l'intesa in oggetto regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. Nello specifico l'Accordo sostituisce tutti gli ac-

cordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea (Unione) con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo. L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo UE in materia di aviazione con un partner della regione del Golfo e fa parte del processo definito nella comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.

L'accordo è composto da 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

L'accordo copre tre principali aree di cooperazione: cooperazione economica; cooperazione in campo normativo (sicurezza dell'aviazione, protezione della navigazione aerea e gestione del traffico); norme istituzionali (gestione e attuazione).

Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, assume rilievo, nell'ambito della cooperazione in campo normativo, l'articolo 20 che reca disposizioni di protezione sociale del lavoro, prevedendo, tra l'altro, l'impegno delle parti a rispettare e promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale organizzazione (e quindi anche attraverso attività mirate a valutare l'efficacia delle azioni intraprese) e coope-

rando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1588, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia,

firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

L'Accordo è composto di 16 articoli, tra cui, quanto alle competenze della XI Commissione, assumono rilievo: l'articolo 5, relativo alla responsabilità dell'EASO per atti o omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statutario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni; l'articolo 10, che accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne; l'articolo 11, che regola le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO; gli articoli 12, 13 e 14, che dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale, stabilendo la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1589, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.

Rileva, in premessa, che l'Accordo in esame regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. In particolare, l'Accordo mira: all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea (Unione) e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata, quali: sicurezza aerea; protezione; diritti dei passeggeri; gestione del traffico aereo; regolamentazione economica; ambiente e rumore; tutela dei consumatori; aspetti sociali; non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.

L'accordo copre le seguenti tre principali aree di cooperazione: norme economiche; cooperazione regolamentare (comprese la sicurezza aerea, la protezione del

trasporto aereo e la gestione del traffico aereo, l'ambiente, la tutela dei consumatori e gli aspetti sociali); norme istituzionali (gestione e attuazione).

L'accordo si compone di 31 articoli e di due allegati.

Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, assume rilievo, nell'ambito della cooperazione in campo normativo, l'articolo 21 che regola gli aspetti sociali, di cui all'allegato II, parte G. Si prevede, tra l'altro, che le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1620, che prevede la ratifica e l'esecuzione del Pro-

toocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Rileva preliminarmente che il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995, che, nel coprire tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, da quelli politici a quelli economici, scientifici e culturali e migratori, sottolinea la comune volontà dei due Paesi di favorire la costruzione dell'Europa, nonché il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione europea. Tale trattato, all'articolo 19, impegna i due Paesi ad instaurare una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana ».

Segnala, inoltre, che Albania e Italia sono legate dalla comune appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo.

Il Protocollo in esame è composto da 14 articoli e due allegati. L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel Protocollo.

L'articolo 2 ne esplicita le finalità.

L'articolo 3 disciplina la concessione in uso gratuito al Governo della Repubblica Italiana di alcune aree di proprietà dello Stato albanese nel territorio albanese, individuate nell'allegato 1 al Protocollo.

Gli articoli 4 e 5 recano la disciplina relativa alle strutture realizzate su tali aree. L'articolo 6 concerne le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree.

L'articolo 7 prevede alcune facilitazioni per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto.

L'articolo 8 disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e le modalità di svolgimento dei trasferimenti dei migranti tra le due aree concesse all'Italia nel territorio albanese.

L'articolo 9 contiene disposizioni relative al periodo di permanenza massima dei migranti.

L'articolo 10 e il connesso Allegato 2 recano la regolazione degli oneri e delle spese.

L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi.

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo.

Infine, l'articolo 14 prevede la risoluzione in via amichevole delle eventuali controversie interpretative e applicative sul Protocollo e sulle intese.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 1620, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.

Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.

Il comma 8 prevede l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano.

L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane.

Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 5, al comma 8, primo periodo, stabilisce che – per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del presente disegno di legge – il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo.

Secondo il comma 8, secondo periodo, il Ministero della salute procede al reclutamento del personale in questione mediante: indizione di appositi concorsi pubblici (senza necessità di previo esperimento delle procedure di mobilità, secondo quanto disposto dal periodo precedente); utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche; procedure di mobilità (indicate solo per il personale dirigenziale).

Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando.

Il comma 9 dispone che, nelle specifiche aree demaniali individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale utili al completamento della propria dotazione organica. Le assunzioni sono a valere sul proprio finanziamento corrente e sono effettuate mediante l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità di personale

già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il comma 10 prevede il regime del trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, rinviando alla disciplina di cui alla legge n. 145 del 2016 e, quanto al regime assicurativo, al trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del d.P.R. n. 18 del 1967. Si dispone inoltre l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni regolate dal comma in esame.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

L'articolo 7 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo sbagliato ricondurre le complesse questioni dei fenomeni migratori, in relazione ai quali si consumano quotidianamente delle tragedie umane, ad accordi bilaterali che, nell'operare una sorta di esternalizzazione nella gestione di tali problematiche, peraltro concentrandosi esclusivamente su forme di collaborazione di carattere economico o in altri ambiti, rischiano di determinare differenziazioni tra Paesi, senza affrontare in modo organico le questioni in gioco.

Fa notare, peraltro, che le recenti dichiarazioni del Primo Ministro albanese hanno di fatto ridimensionato la portata dell'accordo in questione.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che l'Accordo in esame sia inutile e oneroso per la collettività e non risolve i problemi connessi alla gestione dei fenomeni migratori.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo

sulla proposta di parere del relatore, facendo notare che con l'Accordo in esame si rischia di procedere ad una sorta di delocalizzazione di vite umane, facendo rientrare la questione complessa dei fenomeni migratori in processi di semplificazione negativi, che tendono a rappresentare il migrante come un male assoluto.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi, recante norme per la valorizzazione della castanicoltura, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Quanto al contenuto del provvedimento, composto da 18 articoli suddivisi in 5 Capi, per quanto concerne le norme che possono presentare un'attinenza con le competenze della Commissione, si rileva che l'articolo 1 stabilisce le finalità, i principi e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano di settore della filiera castanicola, inteso come strumento nazionale programmatico strategico

del settore castanicolo, stabilendo tra gli interventi individuati prioritariamente da tale Piano l'istituzione di una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura nonché la previsione di forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Tavolo di filiera per la frutta in guscio, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne e l'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di *Castanea sativa* Mill, mentre l'articolo 8 istituisce il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola.

L'articolo 9 istituisce i Centri regionali per la conservazione, la premoltiplicazione e il controllo genetico e sanitario del castagno.

L'articolo 10 prevede interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola, stabilendo, tra l'altro, l'adozione di misure di aiuti forfettari all'avviamento di attività imprenditoriali da parte dei giovani agricoltori interessati alla tutela, alla valorizzazione e alla coltivazione dei castagneti.

L'articolo 11 interviene in materia di criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, mentre l'articolo 12 interviene in tema di lotta alle fitopatie del castagno.

L'articolo 13 prevede interventi per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, mentre l'articolo 14 prevede il riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza.

L'articolo 15 interviene in tema di qualità delle produzioni e marchi, mentre l'articolo 16 riguarda le sanzioni e i controlli.

L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 18 prevede che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, ricordato che è stata prospettata dal relatore e condivisa dai gruppi la necessità di un approfondimento istruttorio, con particolare riferimento agli oneri finanziari recati dal provvedimento e alla relativa copertura finanziaria, e rilevato che non risultano allo stato novità significative su tale tema, ritiene opportuno che sia valutata nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto come successivo punto dell'ordine del giorno della giornata odierna, la possibilità di uno slittamento di una settimana della calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 22 gennaio 2024.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizione del professor Fabrizio D'Ascenzo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 38).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

Audizione dell'avvocato Gabriele Fava, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 39).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.55.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1587, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;

rilevato che l'obiettivo dell'Accordo di cui si propone la ratifica è quello di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della

tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;

preso atto, quanto ai profili di competenza della XI Commissione, dell'articolo 20 dell'Accordo, che, nell'ambito della cooperazione in campo normativo, reca disposizioni di protezione sociale del lavoro, prevedendo, tra l'altro l'impegno delle parti a rispettare e promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale organizzazione e cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1588, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021;

rilevato l'obiettivo dell'Accordo di cui si propone la ratifica è quello consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicu-

rezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

preso atto, quanto ai profili di competenza della XI Commissione, delle norme dell'Accordo che dispongono in ordine al riconoscimento al personale della struttura del regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, alle condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO, agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale dell'Ufficio, stabilendo la gamma dei doveri che gravano su tale personale in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1589, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra;

rilevato l'obiettivo dell'Accordo di cui si propone la ratifica è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della si-

curezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;

preso atto, quanto ai profili di competenza della XI Commissione, dell'articolo 21 dell'Accordo, che prevede, tra l'altro, che le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1620, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria;

preso atto che il Protocollo in questione si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995, che, nel coprire tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, da quelli politici a quelli economici, scientifici e culturali e migratori, all'articolo 19 impegna i due Paesi ad instaurare una stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori nonché a sviluppare in tale ambito la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana;

preso atto altresì del contenuto del presente Protocollo, soprattutto, per quanto concerne i profili di competenza della XI Commissione, e di quanto previsto all'articolo 7, che prevede alcune facilitazioni per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto;

rilevato che il disegno di legge di ratifica, all'articolo 5, comma 8, primo periodo, stabilisce che – per lo svolgimento dei compiti del richiamato ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*) – il Ministero della salute è autorizzato ad

assumere, senza necessità di previo esperimento delle procedure di mobilità, cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo;

segnalato che il medesimo articolo 5, comma 8, secondo periodo, stabilisce che il Ministero della salute procede al reclutamento del personale in questione mediante indizione di appositi concorsi pubblici, utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche e, in relazione al personale dirigenziale, procedure di mobilità;

osservato che il medesimo articolo 5, al comma 9, dispone che l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, chiamato a svolgere le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti, è autorizzato ad assumere – mediante l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità di personale già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale utili al completamento della propria dotazione organica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi, recante norme per la valorizzazione della castanicoltura, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato che l'obiettivo del provvedimento è quello di sostenere la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva;

osservato, quanto ai profili di competenza della XI Commissione, che l'articolo 3 prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano di settore della

filiera castanicola, inteso come strumento nazionale programmatico strategico del settore castanicolo;

preso atto che, tra gli interventi individuati prioritariamente da tale Piano, si prevede l'istituzione di una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura, nonché la previsione di forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	192
AVVERTENZA	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea da lunedì 22 gennaio 2024.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere, su cui potranno poi svolgersi gli interventi.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costitu-

zionali) e III (Affari esteri) sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Il Protocollo di cui si autorizza la ratifica, come ricordato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame, si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 e ratificato con la legge n. 170 del 1998, che all'articolo 19 afferma che i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi » dei due Paesi.

Il Protocollo è composto da 14 articoli, mentre il disegno di legge che ne autorizza la ratifica contiene 7 articoli. Venendo alle disposizioni che riguardano materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, osserva che esse concernono in particolare il tema dell'assistenza sanitaria, sia ai migranti sia al personale italiano distaccato in Albania.

Partendo dalle disposizioni di interesse contenute nel testo del Protocollo, segnala in primo luogo l'articolo 4, volto a consentire alla Parte italiana di realizzare, nelle due Aree che le sono concesse a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3, una serie di strutture, sotto la propria gestione e giurisdizione, destinate ad ospitare un numero massimo di tremila migranti. Per quanto di interesse della Commissione Affari sociali, nell'ambito di tali strutture la Parte italiana potrà istituire delle strutture sanitarie, al fine di garantire i servizi sanitari necessari. Si prevede che, qualora si constati che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorità competenti della Parte italiana osservino le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non

possono fare fronte nell'ambito delle predette strutture, le autorità albanesi collaboreranno con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana.

In secondo luogo, segnala il comma 7 dell'articolo 7 del Protocollo, ai sensi del quale, per cure urgenti, il personale italiano può accedere alle strutture sanitarie albanesi, con costi a carico della persona interessata o della Parte italiana.

Venendo alle disposizioni di interesse contenute nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala l'articolo 3, comma 1, che individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo. In particolare, si prevede, alla lettera *i*), uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica. L'articolo 5, comma 8, del disegno di legge di ratifica, stabilisce che per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio appena citato il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando.

Altre misure di interesse per la Commissione Affari sociali sono presenti ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 5 del disegno di legge di ratifica. Il comma 9 dispone che nelle specifiche aree demaniali individuate nel Protocollo, l'INMP – Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella ge-

stione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale utili al completamento della propria dotazione organica.

Il comma 10 disciplina il regime del trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, rinviando, per quanto di interesse, al trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, all'articolo 211, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per i casi in cui non sia erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, a stipulare varie tipologie di polizze assicurative.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Paolo CIANI (PD-IDP) precisa che intende soffermarsi solo in maniera sommaria sull'impianto generale del provvedimento, limitandosi a ricordare che l'attuazione del protocollo da parte dell'Albania è attualmente sospesa in attesa della decisione della Corte costituzionale di quel Paese. Rileva, inoltre, che, rispetto a quanto dichiarato dal Governo, appare chiaro che l'accordo non può essere in alcun modo paragonato a quelli relativi alla gestione di flussi migratori, poiché esso è in realtà volto ad istituire una sorta di « selezione » di persone soccorse in mare, da inviare in un Paese terzo.

Sottolinea in proposito che questa modalità di procedere può avere impatti negativi sulla possibilità di fornire una tutela adeguata nei confronti di persone in una condizione di potenziale fragilità, come i malati o le donne. Si interroga inoltre su quale sarà lo stato giuridico in cui si troveranno i migranti trasferiti in Albania ed esprime forti perplessità in merito alla possibilità di una gestione corretta delle strutture che si vogliono realizzare in quel paese, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario.

In conclusione, dichiara che il provvedimento appare inaccettabile per quanto concerne la tutela dei diritti umani e che con ogni probabilità si rileverà poco utile per la gestione di flussi migratori, rappresentando esclusivamente un atto propagandistico. Sulla base di tali considerazioni, sia di carattere generale che relative all'ambito più strettamente di competenza della commissione, preannuncia un voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luana ZANELLA (AVS) sottolinea come l'esame parlamentare del Protocollo con l'Albania sia frutto di una forte pressione, sia in sede di Conferenza dei capigruppo sia in Assemblea da parte dei gruppi di opposizione, in quanto in un primo momento l'esecutivo aveva ipotizzato che non fosse necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica per l'entrata in vigore di tale accordo. Reputa pertanto fondamentale una discussione e un voto su una tematica così rilevante.

Nel condividere quanto affermato nel suo intervento dal collega Ciani, ribadisce che si tratta di un'iniziativa molto costosa e di carattere propagandistico che non affronta i veri problemi legati al fenomeno migratorio in corso. Rileva che occorrerebbe un approccio di carattere strutturale, considerato anche il fatto che gli arrivi nel Paese sono destinati ad aumentare a causa del crescente numero di conflitti armati e dei problemi sempre più evidenti causati dai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dell'accordo, sottolinea che esso porrà persone che già si trovano in una condizione di fragilità in una situazione in cui sarà più difficile e costoso tutelare i propri diritti e che vi sarà il rischio che le famiglie vengano separate o che adolescenti si trovino in una condizione inidonea.

In conclusione, ricordando che occorrerà attendere la pronuncia della Corte costituzionale albanese per capire l'impatto del Protocollo sulla sovranità territoriale di quel Paese, ritiene doveroso un voto contrario sulla proposta di parere da parte del gruppo di Alleanza verdi e sinistra.

Andrea QUARTINI (M5S), nel condividere gli interventi svolti dai colleghi Ciani e Zanella, osserva che il provvedimento in discussione, di fatto, simboleggia il fallimento delle politiche migratorie portato avanti dal Governo Meloni e rappresenta esclusivamente uno strumento di propaganda. Rileva che non vi è alcuna intenzione di affrontare i problemi alla radice del fenomeno migratorio, promuovendo lo sviluppo dei Paesi di origine dei migranti, territori che in passato sono stati « depredati » e che vivono ora una condizione ancora più difficile a causa dei cambiamenti climatici e delle numerose guerre in corso. Osserva che l'Europa è stata finora incapace di promuovere progetti di cooperazione efficaci e che rispettassero la dignità delle popolazioni coinvolte.

Dichiara che l'approccio alla base del Protocollo siglato con il Governo albanese può essere paragonato a quelle che in passato erano le « classi differenziali », osservando che evidentemente non si tiene in alcun conto il disagio esistenziale che caratterizza molti migranti.

In conclusione, ribadisce che le politiche migratorie non possono essere affrontate con un approccio come quello immaginato dal Governo e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) reputa fortemente inusuale il modo di procedere adottato dall'Esecutivo, che ha stretto accordi con un Paese che non si trova sulla rotta delle principali migrazioni. Rileva che persone che hanno vissuto quasi sicuramente situazioni molto dure sono considerate come una sorta di « merce » e ritiene del tutto inaccettabile un approccio di questo tipo.

Evidenzia, inoltre, che una maggioranza che richiede costantemente un deciso intervento europeo in ambito migratorio, di fatto, adotta politiche che si collocano fuori del perimetro di azione dell'Unione e in assenza di un confronto con gli altri Paesi europei. Si tratta a suo avviso di una strategia politica del tutto inopportuna che conferma la mancanza di coraggio nell'affrontare in maniera efficace i flussi migra-

tori, che non possono essere più considerati un'emergenza in quanto i rappresentano un dato ormai permanente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere, sulla quale potranno poi svolgersi gli interventi.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) osserva in generale che il provvedimento denominato « mille proroghe » rappresenta ormai una consuetudine ed è utilizzato per rinviare la soluzione di problematiche che, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario e sociosanitario, meriterebbero interventi strutturali di lungo periodo. Nel rilevare che con il provvedimento in esame si dispone la proroga di misure eccezionali adottate durante la fase dell'emergenza pandemica, confermando in questo modo implicitamente la validità delle disposizioni allora introdotte, ribadisce che il sistema sanitario necessita di una programmazione con un orizzonte ampio e che, ad esempio, non è possibile tamponare la situazione di carenza di personale esclusivamente attraverso l'assunzione temporanea di giovani studenti o di pensionati.

Sottolinea che la professione medica, e quelle sanitarie più in generale, vivono at-

tualmente una fase di crisi molto rilevante, considerando che quasi la metà del personale potrebbe avere l'intenzione di uscire dal sistema sanitario anche a causa dei prospettati tagli pensionistici e dei carichi di lavoro eccessivi. Ricorda inoltre che molti soggetti rappresentativi dei professionisti del settore hanno segnalato che il loro associati in misura crescente manifestano l'intenzione anche di cambiare professione, rilevando che ciò costituirebbe una grave perdita di esperienza. Nel richiamare i dati relativi alla carenza del personale, soprattutto nell'ambito dei medici di famiglia, degli specialisti, del personale di emergenza-urgenza e degli infermieri, ricorda che un livello di operatori adeguato rappresenta una condizione essenziale per utilizzare con efficacia le risorse stanziare con il PNRR e per costruire la medicina sul territorio.

Osserva che la fase dell'emergenza sanitaria ha costituito un notevole *stress* per il sistema e ha imposto una riflessione sulla scarsa appetibilità del lavoro in ambito sanitario, osservando che il fenomeno dei gettonisti, creato dall'antistorico tetto di spesa adottato ormai quasi un ventennio fa, ha creato ulteriori squilibri.

Nel ribadire la necessità di superare un approccio alla crisi del personale sanitario caratterizzato da interventi tampone, auspica che possano essere trovate soluzioni strutturali adeguate per assicurare la tutela della salute di tutta la popolazione, ciò che rappresenta un importante principio democratico.

Preso atto, tuttavia, che l'osservazione sullo scudo penale contenuta nella proposta di parere avanzata dal relatore rappresenta sicuramente un segnale di attenzione, e manifestando il senso di responsabilità del proprio gruppo nei confronti del personale sanitario, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luana ZANELLA (AVS), nell'osservare che come ogni anno il provvedimento cosiddetto « mille proroghe » costituisce un'occasione per tentare di individuare rimedi provvisori a situazioni di criticità, dichiara di condividere l'impostazione dell'inter-

vento svolto dalla collega Malavasi. Quanto all'osservazione inserita nel parere relativa allo scudo penale per il personale sanitario, segnala che la tematica dovrebbe trovare una soluzione definitiva attraverso anche una piena attuazione della normativa vigente.

In conclusione dichiara che in ragione del contenuto del provvedimento non è possibile per il proprio gruppo esprimere un voto positivo sulla proposta di parere.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara la contrarietà del proprio gruppo sull'impostazione del decreto-legge in materia di proroga dei termini, esprimendo l'auspicio che tale atteggiamento possa cambiare al seguito dell'accoglimento di alcune proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle. Pone in rilievo la forte criticità di alcune disposizioni di interesse della commissione, a partire da quella relativa alle modalità di selezione dei direttori generali, attualmente fortemente condizionata da considerazioni di carattere politico, o dalla proroga di interventi relativi al personale sanitario, che costituisce un alibi per non affrontare temi strutturali di una sanità ormai vicina al collasso. Ricorda peraltro, in proposito, che tale criticità non potrà che aumentare nel caso dell'introduzione delle norme sull'autonomia differenziata.

Manifesta il proprio compiacimento sia in quanto politico che come esercente la professione medica, sull'inserimento nel parere di una osservazione relativa allo scudo penale per il personale sanitario, precisando che una disposizione di tale genere deve avere assolutamente un carattere transitorio ed escludere i casi di colpa grave, come peraltro afferma la suddetta osservazione. Rileva, inoltre, che la tutela del personale sanitario deve essere accompagnata da disposizioni organizzative che assicurino la massima protezione dei cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari.

In conclusione preannuncia che, al di là del contenuto dell'osservazione inserita nella proposta del parere, in ragione della impostazione complessiva del provvedimento all'esame della commissione il suo gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge in esame, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, XIV e il nulla osta della V Commissione.

Chiede, quindi, se vi siano interventi in dichiarazione di voto sulla proposta di conferire alla relatrice, deputata Buonguerrieri, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) esprime il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice, per due ragioni fondamentali. Ricorda, in primo luogo, come sia stato lo stesso Presidente della Repubblica a dichiarare recentemente quanto non sia opportuno l'abuso del ricorso all'istituzione di

Commissioni di inchiesta. Rileva, in secondo luogo, che vi sono evidenti lacune nella definizione dell'oggetto dell'inchiesta: in particolare, a suo avviso, non considerare quanto avvenuto a livello regionale durante la pandemia, significa non conoscere come funziona la sanità nel nostro Paese oppure, diversamente, agire con un intento persecutorio nei confronti della maggioranza di allora.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni formulate dal deputato Girelli, esprime il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice.

Evidenzia come, a suo avviso, non sia condivisibile istituire una Commissione d'inchiesta con il compito di indagare come la pandemia sia stata affrontata da un sistema sanitario che si è trovato inevitabilmente in gravi difficoltà a fronteggiare l'emergenza, dopo dieci anni ininterrotti di tagli alla sanità.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Nel procedere al conteggio dei voti, rileva come l'esito della votazione, anche alla luce della concitazione in cui si è svolta, non sia chiaro e invita, pertanto, i due deputati segretari della Commissione, Ciani e Maccari, a prendere posto al banco della presidenza, al fine di effettuare una controprova del voto.

(Proteste vivaci da parte dei deputati dell'opposizione)

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) informa i colleghi di aver commesso un errore nell'espressione del voto: in particolare, segnala di aver votato favorevolmente, ma di aver erroneamente mantenuto la mano alzata anche quando il presidente ha chiesto chi intendesse votare in senso contrario. Ritiene, in tal modo, di aver involontariamente indotto il presidente in errore nell'effettuare il conteggio.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) esorta il presidente a soprassedere sulla verifica del voto, che a suo avviso ha dato un esito chiarissimo. Fa presente che i parlamentari sono persone serie e che sarebbe assurdo che un esito palese venisse contraddetto solo perché non favorevole ai *desiderata* della maggioranza.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ribadisce di essere intenzionato ad effettuare la controprova, poiché la presenza di molti deputati in piedi, anche nelle vicinanze della porta d'ingresso della Commissione, e la concitazione della seduta, gli ha reso oggettivamente difficoltoso effettuare il conteggio dei voti favorevoli e dei voti contrari.

Marco FURFARO (PD-IDP) esprime il proprio rammarico per il tentativo del presidente di far ripetere una votazione che ha dato un esito palesemente contrario alla maggioranza. Segnala che il fatto che la maggioranza venga battuta in una votazione è un fatto che può succedere in democrazia.

Non prendere atto di quanto accaduto minerebbe, a suo avviso, la credibilità della Commissione e della presidenza.

Imma VIETRI (FDI) attira l'attenzione dei colleghi su quanto affermato poco prima dal collega di Forza Italia, deputato Rubano, da cui si evince come, al contrario di quanto sostenuto dai colleghi di opposizione, vi sia un elemento di incertezza sul risultato del voto. Non vede per quale motivo tale incertezza non possa chiarita tramite una verifica della votazione.

Paolo CIANI (PD-IDP), con riferimento alla questione concernente il voto del deputato Rubano, fa notare che, se i fatti si fossero svolti come rappresentati da quest'ultimo, i voti contrari sarebbero dovuti essere dodici e non undici, come invece è emerso dal primo conteggio effettuato dal presidente.

Nicola STUMPO (PD-IDP) invita il presidente a riconoscere l'esito della votazione, assolutamente inequivoco, come è

apparso dallo stupore manifestato dal presidente stesso al termine del conteggio.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) ritiene che la concitazione con la quale si è svolta la votazione non abbia evidentemente consentito al presidente di individuare chiaramente come hanno votato i singoli deputati.

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che nella giornata odierna, fin dall'avvio dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva vi era la chiara sensazione che le forze di maggioranza fossero in difficoltà nelle votazioni. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per il fatto che il presidente Ciocchetti abbia deciso di non partecipare alla votazione, confermando in tal modo il proprio ruolo di garanzia, reputa tuttavia inaccettabile il tentativo, ora in atto, di « rimescolare le carte » e sovvertire così il risultato della votazione svolta in Commissione.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), precisando di non voler entrare in polemica con i deputati dell'opposizione, propone di svolgere una controprova del voto, che riprodurrebbe esattamente la situazione verificatasi al momento della votazione.

Valentina BARZOTTI (M5S) evidenzia che tutti hanno potuto vedere con evidenza quanto accaduto e che pertanto una controprova dopo ormai circa venti minuti rappresenterebbe una « buffonata ».

Nel confermare la propria stima nei confronti del presidente Ciocchetti, ritiene pertanto inaccettabile procedere in questa fase a una controprova della votazione svolta.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ribadisce di aver segnalato immediatamente dopo lo svolgimento della votazione la necessità di effettuare una controprova, in ragione, in particolare, del cospicuo numero di componenti della Commissione che si trovavano in quel momento in piedi e di avere per questo motivo chiamato presso il banco della presidenza i deputati segretari. Il fatto che sia trascorso del tempo

dipende dalle numerose e insistenti richieste di intervento sulla questione relativa alla votazione avanzate anche dai deputati dell'opposizione, cui intende dare seguito.

Paolo CIANI (PD-IDP), nel ritenere evidente che l'attuale maggioranza sia perfettamente in grado di prevalere, in particolare dopo che sono stati chiamati in aula altri componenti della Commissione, trova ridicolo che non si riconosca l'errore di valutazione appena verificatosi, essendo evidente che la votazione si è conclusa con un esito di undici deputati a favore e undici contrari e che, pertanto, non è stato conferito il mandato al relatore.

Francesco SILVESTRI (M5S), in relazione a quanto affermato dal presidente Ciochetti, osserva che egli non avrebbe dovuto aprire la votazione se non era in grado di assicurarne un corretto svolgimento in ragione del numero eccessivo di deputati non seduti al loro posto.

Ritiene quindi inaccettabile che si possa procedere ora, a quasi mezz'ora dalla votazione e dopo averne proclamato l'esito, ad una sorta di correzione *ex post* di quanto accaduto, osservando che la presidenza dovrà assumersi tutte le responsabilità di un'eventuale scelta in tal senso.

Maddalena MORGANTE (FDI) osserva che lo svolgimento dell'eventuale controprova dopo un po' di tempo dalla votazione è stato determinato dal fatto che numerosi deputati hanno chiesto nel frattempo di intervenire, anche con una certa veemenza. Segnala, inoltre, lo stato di oggettiva confusione in cui si è svolta la votazione, evidenziando che un collega di maggioranza, con ogni probabilità, è stato contato due volte, sia come favorevole che come contrario.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, chiarisce di non avere affatto proclamato il risultato della votazione in quanto questo non risultava chiaro e di aver quindi chiesto espressamente ai segretari di recarsi al banco della presidenza immediatamente dopo lo svolgimento della votazione stessa.

Precisa che la controprova ora riprodurrebbe esattamente le condizioni nelle quali si è tenuta la votazione, senza alcuna alterazione dei numeri dei deputati abilitati a votare. Ribadisce, inoltre, di aver voluto dare la parola a tutti coloro che hanno richiesto di intervenire, per evitare fraintendimenti e per dare comunque modo a tutti di esprimere la propria posizione in modo trasparente sulla questione che è stata posta.

Nicola STUMPO (PD-IDP) ribadisce, a sua volta, che l'esito della votazione è incontestabile: undici voti favorevoli e undici contrari. Non rileva, pertanto, l'esigenza di effettuare alcuna verifica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ribadisce la necessità di effettuare una controprova per fugare ogni dubbio sull'esito della votazione.

Nicola STUMPO (PD-IDP) ritiene inaccettabile quanto prospettato dal presidente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che, in fase di avvio della legislatura in questa Commissione, è già stata effettuata la verifica di una votazione, su richiesta dei gruppi di opposizione.

Nicola STUMPO (PD-IDP), nel ribadire che la ripetizione della votazione già svolta appare una gravissima forzatura, preannuncia che i deputati di opposizione abbandoneranno l'aula della Commissione.

(I deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra abbandonano l'aula continuando a contestare)

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dispone quindi che si proceda alla verifica della votazione sul mandato, per alzata di mano e alla presenza dei deputati segretari.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in

esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1620 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (C. 1633 Governo);

evidenziate, innanzitutto, le disposizioni vertenti in materia di salute, recate dall'articolo 4, tra cui, in particolare, quelle concernenti proroghe di termini concernenti, rispettivamente: gli incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria (comma 2); la possibilità di conferimento di alcune tipologie di incarichi a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico, nonché incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza (commi 4, 5 e 6); la sperimentazione della farmacia dei servizi, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti (comma 7);

evidenziata altresì l'esigenza di inserire nel provvedimento in oggetto, nelle more della revisione della disciplina della responsabilità medica di cui alla legge n. 24 del 2017, un'ulteriore disposizione volta a prevedere, per un anno, la non punibilità, se non per colpa grave, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in condizioni di lavoro caratterizzate da gravi carenze strutturali e organizzative, nonché dalla scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da

trattare, analogamente a quanto previsto durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che su quest'ultimo tema, tra l'altro, nella seduta dell'Assemblea dell'11 gennaio scorso sono state approvate sei mozioni, di maggioranza e di opposizione, con le quali si impegna il Governo su numerosi punti, tra cui quello della responsabilità penale del personale medico e sanitario, e che presso la XII Commissione è in corso l'esame di tre risoluzioni in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione volta a prevedere che, nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità medica di cui alla legge n. 24 del 2017, siano differite fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, per cui i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in condizioni di lavoro caratterizzate da gravi carenze strutturali ed organizzative, nonché dalla scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)**

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01835 Gadda: In merito all'assegnazione di terreni agricoli abbandonati ai nuclei con tre o più figli	200
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	208
5-01836 Nevi: In merito alla sopravvivenza della produzione di basilico ligure DOP	200
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-01837 Caramiello: Sull'emanazione del decreto per l'emergenza che ha colpito il sughero .	201
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	211
5-01838 Vaccari: Sullo stato di avanzamento delle misure del PNRR in capo al dicastero agricolo	201
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	212

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 14.20.**Disposizioni per il settore florovivaistico.**

C. 1560 Governo e C. 389 Molinari.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 12 dicembre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge C. 1560 Governo. Avvisa altresì che, il 19 dicembre scorso, il comitato per la legislazione ha espresso il prescritto parere sul provvedimento e che tale parere è in distribuzione.

Ricorda, inoltre, che il 18 dicembre scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. In proposito, comunica che, complessivamente, sono state presentate 28 proposte emendative (*vedi allegato 1*), in relazione alle quali non sono da ravvisare profili di inammissibilità

ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Avverte, infine, che prima della seduta sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Carloni 2.24, 2.27 e 2.28 e Davide Bergamini 2.4 e 2.9.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 2.3 e Carloni 2.25 e sull'emendamento Davide Bergamini 2.5, purché quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 2.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 2.26 e sull'emendamento Davide Bergamini 2.6, purché quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Vaccari 2.10, 2.18 e 2.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vaccari 2.15. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vaccari 2.20, 2.21, 2.22 e 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 2.8, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 2.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vaccari 2.13, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 2.7, Vaccari 2.14 e Carloni 2.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 2.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vaccari 2.17 e 2.16, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Davide Bergamini 2.3 e Carloni 2.25 (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Davide Bergamini 2.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime rammarico in merito al parere contrario della relatrice e del Governo sull'emendamento 2.23 a sua prima firma. Sottolinea, infatti, che l'approvazione di tale proposta emendativa non avrebbe modificato l'assetto complessivo del provvedimento, ma avrebbe favorito la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale su loro specifica istanza.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), *relatrice*, replicando all'onorevole Vaccari, ricorda che il tema dell'emendamento in esame è stato dibattuto anche nella scorsa legislatura in occasione della discussione di un analogo provvedimento. In proposito, fa presente che non vi è alcuna preclusione sul tema, ma che il testo in esame riguarda le attività di tipo professionale. Invita, quindi, i presentatori dell'emendamento Vaccari 2.23 a presentare un ordine del giorno in Assemblea su tale tematica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vaccari 2.23 e approva l'emendamento Carloni 2.26 (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Davide Bergamini 2.6, come riformulato (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Vaccari 2.10, 2.18 e 2.19, approva l'emendamento Vaccari 2.15 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Vaccari 2.20, 2.21, 2.22 e 2.11.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 2.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Davide Bergamini 2.8, come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Vaccari 2.12.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Vaccari 2.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vaccari 2.13, come riformulato, e gli emendamenti Davide Bergamini 2.7, Vaccari 2.14 e Carloni 2.1 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Schullian 2.2.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Vaccari 2.17.

La Commissione approva l'emendamento Vaccari 2.17, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento Vaccari 2.16.

La Commissione approva l'emendamento Vaccari 2.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente*, essendo conclusa la fase delle votazioni, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 15.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-01835 Gadda: In merito all'assegnazione di terreni agricoli abbandonati ai nuclei con tre o più figli.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale e l'onestà intellettuale nel definire la misura prevista dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 145 del 2018 come « poco efficace » e « di difficile attuazione ». In proposito, infatti, ricorda che tale misura è stata introdotta proprio dal Governo sostenuto dalla maggioranza composta dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Apprezza, comunque, che le risorse finanziarie destinate a tale misura siano state allocate su altri capitoli di bilancio e destinate ad altre finalità.

5-01836 Nevi: In merito alla sopravvivenza della produzione di basilico ligure DOP.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), replicando, reputa che rispetto allo scorso anno i tempi descritti dal Sottosegretario appaiono più idonei a dare una risposta positiva alle imprese che producono basilico. Nel ricordare che il pesto ligure rappresenta un fiore all'occhiello della produzione italiana, auspica che in futuro si possa procedere a rendere più celere il procedimento di autorizzazione, anche considerando che si tratta di un'emergenza che si verifica ormai da diversi anni. A suo avviso, infatti, le imprese interessate hanno necessità di mandare avanti le loro produzioni in modo proficuo, piuttosto che di sostegni di tipo emergenziale.

5-01837 Caramiello: Sull'emanazione del decreto per l'emergenza che ha colpito il sughero.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Infatti, a suo avviso, seppure è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro sull'organismo nocivo che colpisce il sughero, si è lontani dal risolvere la problematica. Considerato, inoltre, che dal Piano di settore sughericolo 2022-2026 emerge che la presenza del *Coraebus un-*

datus conduce a una riduzione del 75 per cento del prezzo di vendita del sughero, che potrebbe mettere in difficoltà numerose imprese, auspica che il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 venga emanato al più presto.

5-01838 Vaccari: Sullo stato di avanzamento delle misure del PNRR in capo al dicastero agricolo.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per i dati puntuali forniti nella sua risposta. Si rammarica, tuttavia, del fatto che se vi fosse stata un'informazione regolare da parte del Governo alla Commissione sullo stato di avanzamento delle misure previste dal PNRR in materia agricola, non sarebbe stato necessario presentare un'apposita interrogazione. Rileva che in questo ambito il tema più complicato che il Governo dovrà affrontare è quello legato ai contratti di filiera. Infatti, a suo avviso, i relativi finanziamenti rischiano di essere ritardati a causa dei ricorsi presentati. Auspica, pertanto, che il Governo ponga in atto tutte le misure necessarie allo scopo di evitare che le risorse destinate a tale finalità rimangano non spese.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389 Molinari.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali quelle di tipo industriale e di servizio.

2.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: agricola florovivaistica *aggiungere le seguenti:* come l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti,.

2.4. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore.

2.24. Carloni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore.

2.25. Carloni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e coordinamento *aggiungere le seguenti:* delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali,.

2.5. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) favorire e disciplinare la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2.23. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: quale strumento programmatico e strategico, *inserire le seguenti:* che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche,.

2.26. Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che il Piano di cui alla lettera e) individui azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo.

2.6. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico florovivaistico per la reda-

zione del Piano nazionale di cui alla lettera e). Al fine di garantire il coordinamento del Comitato con la strategia nazionale del verde pubblico, il Comitato è composto da tre rappresentanti delle regioni e tre membri del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

2.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile.

2.18. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso l'istituzione dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione del settore florovivaistico.

2.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comprenda la quantificazione e la caratterizzazione di quanto in coltivazione con la relativa rilevazione dei prezzi.

2.15. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili, l'istituzione dell'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo

breve quale organismo volto a promuovere attività consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e alla distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve.

2.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree con le seguenti: individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche.

Conseguentemente, alla medesima lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato.

2.27. Carloni.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) prevedere, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, l'elaborazione di un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici, quale strumento per incrementare e rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli e per incrementare la loro efficienza energetica nonché la loro sostenibilità ambientale.

2.21. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere un coordinamento nazionale di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* che fornisca misure di promozione per lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica, anche con il coinvol-

gimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2.22. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) definire i centri per il giardinaggio che operano prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e che svolgono attività di vendita di prevalente produzione propria, organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante, prevedendo, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, che gli stessi possano vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche.

2.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: centri per il giardinaggio aggiungere le seguenti: quali aziende agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola.

2.8. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2135 del codice civile e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia.

2.28. Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) disciplinare l'attività dei rivenditori di piante la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a sog-

getti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, prevedendo per gli stessi l'esonero dalla registrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

2.12. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia fitosanitaria,.

2.13. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2.7. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi,.

2.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: materiali forestali di moltiplicazione aggiungere le seguenti: prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta.

2.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

2.2. Schullian, Gebhard, Steger.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: vivaismo orticolo e frutticolo con le seguenti: vivaismo orticolo, frutticolo, viticolo e olivicolo.

2.9. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive pubbliche di livello regionale, quali elementi di promozione delle

attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni.

2.17. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature.

2.16. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389
Molinari.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali quelle di tipo industriale e di servizio.

2.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore.

2.25. Carloni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore.

2.5. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: quale strumento programmatico e strategico, *inserire le seguenti:* che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche,.

2.26. Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che il Piano di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo.

2.6. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comprenda la quantificazione e la caratterizzazione di quanto in coltivazione con la relativa rilevazione dei prezzi.

2.15. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: centri per il giardinaggio *aggiungere le seguenti:* quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola.

2.8. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria,

2.13. *(Nuova formulazione)* Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2.7. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Molinari.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi,

2.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: materiali forestali di moltiplicazione aggiungere le seguenti: prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, siano realizzate

dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta.

2.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni.

2.17. *(Nuova formulazione)* Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

2.16. *(Nuova formulazione)* Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01835 Gadda: In merito all'assegnazione di terreni agricoli abbandonati ai nuclei con tre o più figli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come rilevato dall'onorevole interrogante, la legge n. 145 del 2018, al fine di favorire la crescita demografica e favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, aveva previsto la cessione gratuita ai nuclei familiari con tre o più figli, o alle società da questi partecipate, di una quota del 50 per cento dei terreni agricoli.

Tali terreni, ai quali fa riferimento l'articolo 1, commi 654-656, della citata legge, sono i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, nonché i terreni abbandonati o incolti, sui quali non sia stata esercitata attività agricola minima da almeno dieci anni, da catalogare in un apposito elenco, a cura dei Comuni competenti.

L'impianto legislativo, sebbene improntato al perseguimento di un obiettivo di carattere generale totalmente condivisibile, è apparso poco credibile e ha portato ad avanzare una serie di dubbi e criticità teoriche e pratiche.

In particolare, la sola disponibilità di adeguato capitale fondiario non è apparsa una condizione sufficiente, sebbene necessaria, a garantire l'avvio di una profittevole attività agricola e la conseguente permanenza della stessa in alcuni contesti rurali.

Inoltre, il solo *status* genitoriale non è stato considerato un criterio di selezione sufficiente per l'accesso a tale strumento agevolativo, ritenendo opportuno, di contro, poter valutare anche le competenze professionali e imprenditoriali dell'aspirante beneficiario.

È stata, inoltre, riscontrata una difficoltà in merito alle modalità attraverso cui favorire l'incontro tra capitale fondiario e l'offerta delle terre a disposizione. Infatti, l'87 per cento dei terreni non utilizzati è di proprietà dei comuni, molti dei quali non

hanno avviato efficaci strumenti di ricognizione e catalogazione di tali tipologie di terreni. Peraltro, il soggetto attuatore si dovrebbe far carico della predisposizione della piattaforma informatica, dell'istruttoria delle domande pervenute e della successiva assegnazione e stipula dei contratti di affitto.

Per di più, l'incontro tra domanda e offerta dovrebbe essere preceduto da un censimento qualitativo dei terreni e dalla creazione di lotti definiti, non solo su base catastale ma anche agronomica, tali da arrivare alla definizione di unità dimensionali economiche atte a garantire un'adeguata redditività agricola alle imprese nascenti.

Per tali motivazioni, le disposizioni normative sono apparse sin dal primo momento poco efficaci e di difficile attuazione pratica.

Pertanto, è stato opportunamente scelto di convogliare le risorse verso fondi più promettenti in termini di capacità operativa e d'impatto sul tessuto socio-economico delle aree rurali e dell'agricoltura.

Dopo aver chiesto l'abrogazione delle disposizioni normative, si è provveduto quindi a spostare le risorse originariamente assegnate sul Fondo rotativo previste dalla legge finanziaria n. 145 del 2018, rispettivamente, dal Capitolo 7722 (Fondo rotativo per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia) al Capitolo 7253 (afferente ad assegnazioni ad ISMEA per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità - decreto legislativo 185 del 2000), per quanto riguarda i 5 milioni di euro stanziati per il 2019; e dal Capitolo 7722 al Capitolo 7723 (Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in

agricoltura) pari a 15 milioni di euro stanziati per l'anno 2020.

Informo, infine, l'interrogante, che sono allo studio altre misure finalizzate al recupero all'attività agricola di terreni non uti-

lizzati, anche in mano pubblica, all'interno delle quali potranno essere inserite le modifiche normative necessarie a consentire l'effettiva attuazione di uno strumento del quale si condivide l'utilità.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-01836 Nevi: In merito alla sopravvivenza della produzione di basilico ligure DOP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è a conoscenza delle gravi problematiche produttive che sta attraversando la coltivazione del basilico a causa della tardiva concessione della deroga per l'uso dell'1,3 Dicloropropene per la sterilizzazione dei terreni.

Il ritardo è stato essenzialmente dovuto ad una serie di necessari adempimenti da parte di più Amministrazioni, tra cui la ricognizione territoriale su base regionale per acquisire, per ogni coltura, le indicazioni delle aree ove si riteneva indispensabile l'uso dell'1,3 Dicloropropene e della Cloropicrina, ai fini della riuscita delle coltivazioni specificate.

Solo a seguito dei necessari adempimenti, il Ministero della salute ha autorizzato l'utilizzo di una serie di prodotti fitosanitari prevedendo, per quelli a base di 1,3 Dicloropropene, il rispetto di alcune precise condizioni.

Stante la complessità dell'*iter* procedurale necessario ai fini degli accertamenti sanitari e delle relative autorizzazioni in deroga, i decreti di autorizzazione sono stati assunti in data 19 giugno 2023, per impiego per 120 giorni.

Inoltre, informo l'interrogante che, recentemente sono pervenute nuove segnalazioni di emergenza fitosanitaria, per la campagna di trattamento primaverile 2024, da alcune organizzazioni di produttori agricoli (Compagnia del Basilico, Orti dei Berrici, Coldiretti, Consorzio di Tutela Basilico Genovese, Agrinsieme, Compagnia del Ba-

silico), finalizzata all'impiego di prodotti fitosanitari a base delle sostanze 1,3 Dicloropropene e Cloropicrina per la difesa della coltura del basilico e di altre colture (tra cui floreali e tabacco), in attuazione dell'articolo 53 del Regolamento (CE) 1107/2009.

Il Ministero della salute, in ottemperanza alla Procedura, ha richiesto il parere del Servizio Fitosanitario Nazionale lo scorso 17 novembre, parere reso il 22 dicembre 2023. In particolare, è stato comunicato il parere favorevole all'impiego della sostanza 1,3 Dicloropropene per la difesa del basilico nelle regioni Liguria, Piemonte e Veneto.

I prossimi passaggi prevedono la pubblicazione del previsto parere sul portale del Ministero della salute, al fine di fornire alle ditte la possibilità di depositare le istanze finalizzate ai decreti di autorizzazione all'uso in emergenza delle sostanze anzidette.

Mi preme sottolineare infine che con la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) è stato istituito con l'articolo 1, comma 443, il « Fondo per la gestione delle emergenze », finalizzato proprio a sostenere gli investimenti delle imprese in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili.

La dotazione finanziaria stanziata è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-01837 Caramiello: Sull'emanazione del decreto per l'emergenza che ha colpito il sughero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'adozione di misure fitosanitarie relative al contenimento dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale, rilevo quanto segue.

L'articolo 1, comma 893, della legge finanziaria n. 234 del 2021, dispone che: « Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo ».

Occorre inoltre tener presente che l'articolo 1, comma 894, della medesima legge ha istituito un fondo per effettuare attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante un'apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari, approvata con il decreto ministeriale 21 ottobre 2022, al fine di ottenere dati ed informazioni per la definizione di tecniche di contenimento e

contrasto della popolazione dell'insetto nocivo.

In linea con quanto disposto, il Comitato Fitosanitario Nazionale ha istituito uno specifico gruppo di lavoro sull'organismo nocivo in parola per approfondire gli aspetti tecnico-scientifici legati alla problematica e individuare le misure di emergenza per contrastarlo. Al gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, hanno partecipato i Servizi fitosanitari delle regioni interessate dalla produzione di sughero (Lazio, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte e Puglia), i rappresentanti del CREA-DC e rappresentanti della filiera.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario delimitare le aree di produzione in cui si manifestano danni alle plance attraverso un'indagine minuziosa sulla presenza dell'organismo nocivo e adottare specifiche misure fitosanitarie, compreso il trattamento termico con bollitura, al fine di ridurre le popolazioni dell'organismo nocivo ed impedirne l'incremento nelle aree in cui il danno ancora non è presente.

In relazione al diverso livello di diffusione sul territorio dell'organismo nocivo in questione, è in fase di approfondimento una proposta di intervento che preveda misure diversificate in base al reale rischio di diffusione del patogeno.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-01838 Vaccari: Sullo stato di avanzamento delle misure del PNRR in capo al dicastero agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come sottolineato dagli On.li interroganti, il Ministero dell'agricoltura, con la rimodulazione del PNRR approvata dall'E-COFIN in data 8 dicembre 2023, ha sostanzialmente raddoppiato le risorse assegnate al settore agricolo che sono passate da 3,65 miliardi originari a 6,53 miliardi attuali. L'incremento di risorse, pari a 2,85 miliardi di euro, è stato destinato in particolare alla Misura « Parco Agrisolare » che ha ottenuto 850 milioni di euro aggiuntivi e alla misura « Fondo Rotativo Contratti di filiera » per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo per un importo di 2 miliardi di euro.

Si tratta di un risultato straordinario che premia peraltro l'eccezionale interesse e partecipazione con cui le imprese hanno risposto alle iniziative avviate dal Ministero in questi mesi.

In sede di rimodulazione si è ritenuto opportuno puntare proprio sulle misure che avevano suscitato maggiore adesione e che avevano determinato richieste ampiamente superiori alle risorse disponibili. Ciò peraltro recependo le istanze del partenariato economico e sociale e delle rappresentanze degli enti locali che sono stati sempre coinvolti nelle varie fasi di attuazione e rimodulazione del piano e che hanno garantito al Ministero un supporto ed una collaborazione determinanti.

Il Ministero, come ricordato dagli On.li interroganti, ha attivato nell'aprile del 2023 lo strumento del Tavolo del partenariato, per la prima volta dalla sua istituzione. L'impegno assunto di convocare il suddetto tavolo con cadenza periodica è stato puntualmente rispettato, visto che lo stesso è stato riconvocato nell'agosto del 2023 con un *focus* specifico sulla misura Parco Agrisolare, con l'obiettivo di presentare le op-

portunità offerte dal Secondo Bando Agrisolare 2023 che è stato modificato proprio sulla base delle istanze rappresentate nella prima convocazione.

Ovviamente, tenuto conto dell'esito della riprogrammazione PNRR approvata a dicembre e non appena sarà conclusa la fase di scrittura degli *Operational Arrangements*, il suddetto Tavolo verrà prontamente riconvocato.

Riporto ora lo stato di avanzamento delle singole misure:

Per la misura M2C1 I2.2 Parco Agrisolare (con dotazione incrementata di 850 milioni e quindi un totale pari a 2,35 miliardi di euro) è stato conseguito il *target* previsto per dicembre 2023, con l'individuazione di beneficiari per oltre 750 milioni di euro. È stato quindi pubblicato un primo elenco di ammessi a valere sul Secondo Bando 2023, che grazie alla novità introdotte quali la nuova fattispecie di autoconsumo condiviso e l'incremento del contributo a fondo perduto riconosciuto, ha registrato domande di finanziamento per più di 2,2 miliardi di euro. Inoltre, si sottolinea che è stato anticipato di sei mesi – da dicembre 2024 a giugno 2024 – il *target* intermedio che prevedeva l'individuazione dei beneficiari per 1,5 miliardi ed è stato triplicato il *target* finale in termini di potenza da installare a giugno 2026 che è passato da 375 MW a 1.383 MW. Si tratta di un *unicum* nel panorama del PNRR.

Per la misura M2C4-I.4.3 – Investimenti per la resilienza dell'agrosistema irriguo (con una dotazione confermata di 880 milioni di euro) è stata conseguita la *milestone* prevista per dicembre 2023 in quanto tutti gli enti irrigui, in qualità di Soggetti attuatori, hanno provveduto nei termini a notificare al Ministero l'avvenuta aggiudicazione efficace delle procedure di

gara, per un totale di 97 progetti sul territorio nazionale.

Per la misura M2C1 I2.1 Sviluppo della logistica (con dotazione confermata di 800 milioni di euro), per la quale già a dicembre 2022 era stata conseguita la *milestone* della pubblicazione delle graduatorie finali per le tre linee « imprese », « mercati » e « porti », si è proceduto alla sottoscrizione dei decreti di concessione definitivi. Ad oggi sono stati emanati più di 55 decreti di concessioni a fronte del *target* finale europeo di 48 progetti realizzati entro il 2026. Nelle prossime settimane, all'esito delle istruttorie sulla cantierabilità e sostenibilità economico finanziaria svolta dal soggetto gestore Invitalia, ulteriori decreti verranno emanati fino all'esaurimento delle risorse.

Per la Misura PNRR M2C1 I2.3, innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, preciso che per l'ammodernamento dei frantoi oleari, le regioni e province autonome, quali soggetti attuatori, hanno emanato i bandi relativi alle concessioni dei finanziamenti. Con Provvedimento del 12 gennaio 2024, su richiesta delle associazioni di categoria e sentite le regioni, è stata data la possibilità alle re-

gioni di prorogare fino ad un massimo di trenta giorni il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno già fissato al 15 gennaio 2024; per l'ammodernamento delle macchine agricole, le regioni e province autonome, quali soggetti attuatori, entro il 31 dicembre 2023, hanno emanato i bandi relativi alle concessioni dei finanziamenti. I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di sostegno entro il 31 marzo 2024.

In ultimo, per la nuova misura PNRR M2C1-I3.4 Fondo per i Contratti di filiera per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (con una dotazione ottenuta di 2 miliardi di euro) è prevista l'implementazione di uno strumento finanziario innovativo, gestito da ISMEA. Il Fondo potrà essere attivato a partire dalla valutazione delle istanze non finanziate presentate a valere sul PNC. Oltre alla stipula della convenzione con ISMEA entro il 30 giugno 2024, è prevista la sottoscrizione di contratti di filiera per almeno il 50 per cento delle risorse entro il 30 giugno 2025 e per il 100 per cento entro il 30 giugno 2026.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	215
DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	230
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	216
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	231
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	232
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	233
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	234
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	225
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento. COM(2023) 529 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	229
ALLEGATO 6 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	235

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della dottoressa Paola Fico, Responsabile Regolamentazione Italia per il Gruppo Borsa Italiana, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 final)	229
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.**Sull'ordine dei lavori.**

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in considerazione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare alla seduta odierna l'esame dei provvedimenti programmati per domani, modificando conseguentemente la convocazione delle giornate di oggi e di domani.

La Commissione concorda.

DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.**C. 1633 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in conversione, entrato in vigore il 31 dicembre scorso, consta di 20 articoli e proroga termini in materie di competenza di numerosi Ministeri.

Ai fini degli ambiti di competenza di questa Commissione, particolare rilievo, riveste l'articolo 8, comma 10, che dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

La disposizione interviene sull'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali. Più nel dettaglio, la norma chiarisce che la scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028, indipendentemente dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

A tale proposito ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 settembre 2019 (C-526/17), ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La disposizione, pertanto, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla Società Autostrada Tirrenica è fissata alla data del 31 ottobre 2028.

Parimenti rilevanti, nell'ambito dell'articolo 9, appaiono le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che prorogano dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante « Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti d'importo limitato).

Conclude formulando l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce sulla la proposta di legge C. 882, sulla quale la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, intesa a dettare una serie di disposizioni, anche di carattere finanziario, volte ad assicurarne la tutela e la promozione dell'area storica della Magna Grecia.

La proposta di legge si pone in linea di continuità con analoghi testi depositati nelle precedenti legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.

L'articolo 1 determina le finalità della proposta di legge. In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale

di interesse nazionale: l'area copre i territori di 54 comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto, Calabria, Basilicata, Sicilia.

Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la conclusione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.

L'articolo 3 prefigura una serie d'interventi. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

a) recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio;

b) manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;

c) valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;

d) interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

e) attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio;

f) programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

L'articolo 4, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato « Fondo per l'area della Magna Grecia », con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza:

a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione ».

In relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione, ricorda che, sebbene la politica culturale e la cura del patrimonio culturale siano unicamente di competenza degli Stati membri, l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

L'importanza del patrimonio culturale è inoltre chiaramente riconosciuta nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui articolo 167 definisce il ruolo dell'UE in quest'ambito come quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e di sostenere il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea.

La natura specifica del patrimonio culturale è altresì riconosciuta all'articolo 107 del TFUE, che afferma che gli aiuti di Stato destinati a promuovere la conservazione del patrimonio culturale sono compatibili con le norme del mercato interno se non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza.

Propone l'espressione di un parere favorevole dal momento che il provvedimento appare pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea ed ai suoi indirizzi nell'ambito della promozione del patrimonio culturale europeo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, rileva che la proposta di legge all'esame della Commissione si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di potere essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.

Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda), recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, provvedimento che non ha concluso il suo *iter* a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività d'ippicoltura.

A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.

Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo

equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di masalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. In particolare, per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 5,5 per cento. Ciò è in coerenza con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto la cui attuazione, nel nostro ordinamento, è prevista dal disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, che ha inserito, nell'allegato III, punto 11-*bis*, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Ricorda, per i profili di competenza della Commissione, che la legislazione eu-

ropea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Segnala in particolare il progetto europeo *Animal Welfare Indicators* (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiama inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) ringrazia il deputato Pietrella per l'accurata relazione svolta ed esprime il convinto voto favorevole del suo Gruppo ad un provvedimento presentato da una collega del suo Gruppo parlamentare che interviene in un importante settore della nostra vita produttiva, colmando una lacuna legislativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Parere alle Commissioni I e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Protocollo in esame si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Alba-

nia firmato a Roma il 13 ottobre 1995: in particolare, l'articolo 19 del Trattato del 1995 impegna i due Paesi ad instaurare una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana ».

L'Intesa – che si compone di quattordici articoli e due allegati – all'articolo 1 contiene le definizioni, mentre all'articolo 2 ne dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Ai sensi dell'articolo 3 la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, ovvero l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. L'Allegato 1 le identifica, rispettivamente: in un'area ubicata presso il porto di Shengjin ed in un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër.

In tali aree, la Parte italiana potrà realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'Allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Il medesimo articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non potrà essere superiore a 3 mila.

Al riguardo, fa presente che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di fron-

tiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. La Parte italiana sostiene, inoltre, le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari.

L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

La Parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Segnala, peraltro, che tali spese sostenute dalla Parte italiana sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali.

L'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree, prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano. Tra le altre cose, segnala quanto segue: l'ingresso e il soggiorno in Albania per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione; le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese; il personale italiano non è soggetto alla

giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi, al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

Secondo l'articolo 8 l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree; i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana.

L'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con costi a carico della Parte italiana.

Al fine di assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

L'articolo 10 riguarda le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.

L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia: restituzione delle aree alla Parte albanese, che non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate; allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del Protocollo.

Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da

dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.

In base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. Precisa che ciascuna delle Parti, peraltro, può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi.

Infine, secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Com'è noto, il Protocollo in questione è stato oggetto di ricorso preventivo di costituzionalità da parte di una minoranza dei parlamentari albanesi ai sensi dell'articolo 131.1. lettera *b*) della Costituzione, che verrà deciso nei prossimi giorni. Tali deputati contestano il mancato rispetto della procedura di negoziazione e conclusione, ritenendo che il Protocollo vada annoverato tra quelle categorie di accordi richiedenti l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, in quanto destinato ad incidere su questioni di territorio e diritti fondamentali, ai sensi dell'articolo 121,1 lettere *a*) e *b*) Cost.

Passando sinteticamente agli articoli del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo, il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.

In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: si tratta di prefettura, questura, commissione territoriale di asilo, provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria

del Lazio. Nello specifico, i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.

Il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.

In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale.

Il comma 4 equipara entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate « strutture per le procedure di ingresso », e lettera B), denominate « strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano », agli *hotspot*.

Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio.

Sul punto occorre osservare che l'articolo 3, comma 4, fornisce una qualificazione delle strutture di cui è prevista la costruzione in quelle aree. Le strutture nella zona interna di Gjader opereranno come centri di permanenza per il rimpatrio (CPR); la struttura nella zona portuale di *Shengjin*, come « punto di crisi » o centro *hotspot*.

Si chiarisce, in questo modo, un aspetto non precisato dal Protocollo ovvero che in territorio albanese si svolgeranno anche le operazioni di frontiera (cosiddette *screening*), successive allo sbarco e necessarie per assicurare il primo soccorso e l'identificazione dei migranti, nonché per fornire loro informazioni sul diritto di asilo e individuare caso per caso la procedura coercitiva (di asilo o rimpatrio) applicabile.

Il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certi-

fica la qualità di richiedente protezione internazionale mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dal comma 1 può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture.

Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto attiene ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane. In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile.

Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale).

Viene espressamente precisato che, per le procedure previste dalle già menzionate disposizioni, sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. Il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante

presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore.

L'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti. Per quanto riguarda i loro compiti, i responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. L'articolo 6 reca infine le disposizioni finanziarie.

Il Protocollo potrà produrre effetti degni di nota: da un lato disincentivare le partenze illegali (e dunque indebolire parzialmente le reti di trafficanti), dall'altro proporre un modello ben definito di collaborazione con Paesi terzi. Tale ipotesi, accompagnata da una più coerente e decisa azione europea in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i paesi di origine, può rappresentare uno strumento ulteriore nella gestione dei flussi migratori, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia.

La gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non prefigura una fuga dalle responsabilità dell'Italia per l'accoglienza ed il rimpatrio dei migranti, ma prevede espressamente la giurisdizione italiana nei siti di sbarco e detenzione concessi dall'Albania: di conseguenza, non vi è un trasferimento della responsabilità per l'acco-

glienza e il rimpatrio dei migranti in capo al Paese terzo (Albania), diversamente da quanto prevede ad esempio l'accordo del Regno Unito con il Ruanda.

La giurisdizione italiana sui centri albanesi comporta l'applicazione alle persone ivi condotte delle ordinarie norme italiane ed unionali sull'immigrazione e sull'asilo. Secondo il Protocollo, infatti, i centri e le procedure in Albania saranno gestiti « secondo la pertinente normativa interna ed europea » e le controversie saranno « sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana » ed inoltre, avvocati, ONG e agenzie UE potranno accedere ai due centri, al fine di prestare consulenza e assistenza ai richiedenti asilo e, così, assicurare il diritto di difesa.

Annuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, motivandolo con l'inadeguatezza delle soluzioni delineate dal Protocollo e dall'estrema scarsità di risorse che sono previste per la sua attuazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, riferisce che la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfronta-

liero a lunga distanza, nota come « Convenzione sull'Aria », è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, il provvedimento costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico. Alla Convenzione hanno fatto seguito una serie di Protocolli attuativi, che definiscono impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissano regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Ricorda che uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Esso ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie. Il testo prevede limiti alle emissioni, differenziati per singolo Paese nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e di attività zootecniche. Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni ad alle polveri sottili (il materiale particolato PM_{2,5}) e aggiornare gli allegati tecnici.

A livello di Unione europea, gli impegni di cui al Protocollo del 1999 sono stati recepiti dalla direttiva 2001/81/CE, poi sostituita dalla direttiva (UE) 2016/2284 (cd. Direttiva NEC – *National Emission Ceilings*), concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che l'Italia ha provveduto a recepire con il decreto legislativo n. 81 del 2018. Mi preme pertanto rilevare che, nonostante non abbia ancora proceduto alla

ratifica del Protocollo di Göteborg, il nostro Paese può già contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da questo strumento internazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Venendo ad illustrare brevemente il contenuto degli atti oggetto di ratifica, il Protocollo – che si compone di 19 articoli e di nove allegati – persegue l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie (art. 2), portandole al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I.

Gli obblighi principali per le Parti contraenti (articolo 3) concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili.

L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH₃), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Sottolinea che ulteriori disposizioni riguardano:

gli obblighi di informazione al pubblico (articolo 5), comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo;

l'adozione di strategie e politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione

degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

l'impegno a favorire ricerca e cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni;

l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.

L'Emendamento, per parte sua, estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM_{2,5}; aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il cosiddetto *Black Carbon* (BC).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.30.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, accogliendo una richiesta della deputata Scutellà, sospende i lavori per consentire una valutazione della proposta di documento Proposta di direttiva, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, del Consiglio sui prezzi di trasferimento, il cui esame è stato anticipato alla seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Atto n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, comunica che la richiesta di parere sull'atto in esame, il cui termine è fissato per il 31 gennaio, non è corredata dal previsto parere della Conferenza unificata; la Commissione non sarà pertanto chiamata a pronunciarsi sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere in tal senso.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, rivela che lo schema di decreto legislativo in esame deriva dal combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di ema-

nare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.

Si tratta di un decreto legislativo correttivo del vigente decreto legislativo n. 259 del 2003, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. 207 del 2021, relativo alle comunicazioni elettroniche.

Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che « le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto.

La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn.19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

L'articolo 1, nei commi da 1 a 7, reca un corposo pacchetto di modificazioni testuali, in larga parte di carattere manutentivo, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Più in dettaglio, all'articolo 1 del citato codice, in tema di ambito di applicazione: al comma 1, lettera *c*), viene soppressa la parola « servizi », sicché il codice medesimo si applica alle reti private ma non anche ai servizi meramente privati; al comma 2, lettera *b*), in materia di esclusioni dall'ambito di applicazione, viene soppresso il riferimento espresso alle radio e alle TV digitali, restando chiarito che queste ultime sono ricomprese nell'ambito di applicazione del codice; al comma 7, il riferimento al decreto-legge n. 22 del 2021 è completato con la legge di conversione (n. 55 del 2021).

All'articolo 2 del citato codice, in tema di definizioni, sono apportate 18 modifiche, le principali delle quali sono: la menzione espressa delle torri come infrastruttura fi-

sica delle comunicazioni elettroniche (articolo 2, comma 1, lettera *b*). La novella è volta a prendere atto degli sviluppi produttivi e di mercato e ha riflessi applicativi essenzialmente sull'articolo 43 del medesimo codice, in tema di disciplina dell'esame, da parte delle competenti autorità, delle domande d'installazione delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche (rimanda anche all'articolo 1, commi da 17 a 20).

L'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto correttivo è volto proprio a sostituire – ovunque ricorra nell'articolo 11 – la parola «dichiarazione» con «segnalazione», onde richiamare esplicitamente il regime giuridico della SCIA. Analogamente, la parola «notifica» presente nel comma 9 dell'articolo 11 viene sostituita con «segnalazione»; così anche la parola «istanza», presente nel comma 10. La segnalazione deve essere conforme al modulo presente nell'allegato 13-*bis* al decreto (e non più nell'allegato 14).

L'articolo 1, comma 9, dello schema apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, attinente alla sperimentazione nelle comunicazioni elettroniche, in particolare riproponendo la sostituzione di «dichiarazione» con «segnalazione» e raddoppiando i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione all'impresa segnalante. In dettaglio, è allungato da 2 a 4 settimane il periodo per dare la numerazione e da 4 a 8 settimane il periodo per assegnare le frequenze.

Il comma 10 modifica, a sua volta, l'articolo 13 del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cybersicurezza ma anche quello dell'AGCOM.

L'articolo 1, nei commi da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di ingresso nel mercato e diffusione (vale a dire agli articoli da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche).

All'articolo 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all'allegato 12, che viene anch'esso modificato.

All'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito nel senso di prevedere che l'autorizzazione all'installazione di una rete pubblica comprende la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per l'installazione (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'articolo 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'installazione di infrastrutture è soggetta a vera e propria autorizzazione amministrativa, sia pure con la procedura del silenzio-assenso).

All'articolo 44 risulta sostituito interamente il comma 2, in virtù del quale ora l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di tale portale l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato 12-*bis*, deve essere inviata mediante PEC. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il comma 11 dell'articolo 44 è novellato, prevedendo l'obbligatoria comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici.

All'articolo 45, in tema di procedure semplificate per impianti minori e di tipologia particolare, sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nei mesi di maggio e giugno 2023, ha indetto una pubblica consultazione sui temi oggetto di revisione del codice delle comunicazioni elettroniche. A detta consultazione hanno partecipato numerosi operatori di mercato, *stakeholder* associativi ed esponenti accademici. La sintesi di detta consultazione è disponibile sul sito *internet*

istituzionale del MIMIT. Alcuni contenuti emersi nella consultazione sono riscontrati nel testo dell'atto in esame, mentre ad altri non è stato dato riscontro.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo. Non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che, a due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.

In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di

principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.

Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Unione europea nel 2010, le parole « persone con disabilità » in luogo di « persone diversamente abili ».

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808.

Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act – DSA*), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e trasparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso

di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli *stakeholders*.

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di *media* lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di *media* audiovisivi a richiesta (articolo 55).

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi *media* (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista.

Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione ori-

ginale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.

Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-*bis*, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui *media* audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione *online* e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui *media* audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.

COM(2023) 529 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizione informale della dottoressa Paola Fico, Responsabile Regolamentazione Italia per il Gruppo Borsa Italiana, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia
di termini normativi. C. 1633 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, disegno di legge in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633 Governo);

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (C. 882 Loizzo);

richiamati i principi in materia di salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale europeo sanciti dall'articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea e definiti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in forza del quale l'Unione è chiamata a sostenere la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea;

evidenziato che la natura specifica del patrimonio culturale è altresì riconosciuta all'articolo 107 del TFUE, che afferma che gli aiuti di Stato destinati a promuovere la conservazione del patrimonio culturale sono compatibili con le norme del mercato interno se non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza;

considerato che il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento unionale ed alle sue politiche in materia di promozione del patrimonio culturale europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante disposizioni in materia di disciplina dell'ippicoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 329 Gadda);

preso atto che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo d'incentivare lo sviluppo ed il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di sviluppare, anche attraverso la

specificazione delle attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse;

richiamato in particolare la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante il regime fiscale applicabile all'attività in esame, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1620 Governo);

considerato in particolare che, in forza dell'articolo 3, comma 4, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale;

rilevato altresì, che lo stesso articolo 3, comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

sottolineato che l'Intesa riveste un rilievo europeo dal momento che alcuni Stati membri dell'Unione vi ravvisano un modello giuridicamente sostenibile, potenzialmente compatibile con il diritto dell'Unione europea;

evidenziato come il Protocollo possa produrre effetti positivi disincentivando le partenze illegali ed indebolire parzialmente le reti di trafficanti, delineando al contempo un modello ben definito di collaborazione con Stati terzi;

rimarcato come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non prefiguri una fuga dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, ma preveda espressamente la giurisdizione italiana nei siti di sbarco e detenzione concessi dall'Albania;

ritenuto che, nel complesso, le norme di coordinamento previste dal disegno di legge siano pienamente compatibili con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a ratificare e dare esecuzione al Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, nonché alle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012 (C. 1585 Governo, approvato dal Senato);

considerato che i due strumenti internazionali si propongono di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni;

rilevato che, a tale fine, essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM_{2,5}) e danno priorità a quelle che contribuiscono a ridurre il c.d. *Black Carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla com-

bustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari;

constatato che sono altresì previste riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione ed introdotte disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente;

preso atto, in ogni caso, che l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può già contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, in particolare in virtù della vigenza della direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.
COM(2023) 529 final.****DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta è volta opportunamente ad includere nel diritto dell'UE le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e, parallelamente, di sviluppare gradualmente approcci comuni all'applicazione pratica dei prezzi di trasferimento;

è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di ridurre la complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri, elementi che determinano elevati costi di conformità a carico delle imprese nonché rischi di trasferimento degli utili, di elusione fiscale, di contenziosi e di doppia imposizione, danneggiando il mercato interno e determinando un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita;

nell'ordinamento giuridico italiano è stato già attuato il principio di libera concorrenza, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe pertanto apportare benefici alle imprese italiane che

effettuano operazioni transfrontaliere con altri Stati membri;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fondamento generale delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché tale disposizione non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, essa rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la questione dei prezzi di trasferimento è di natura intrinsecamente transfrontaliera e può essere pertanto affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione. La Commissione rileva correttamente che un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati;

tuttavia, è opportuno approfondire, nel corso del negoziato sulla proposta, l'interazione che si avrebbe tra il quadro legislativo introdotto dall'UE e le norme stabilite in sede OCSE. Occorre, in particolare escludere il rischio di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'Unione europea;

ritenuto che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità. Tuttavia, la valu-

tazione d'impatto condotta dalla Commissione non ha stimato con precisione i possibili costi e benefici della nuova normativa. L'assenza di stime d'impatto più puntuali infatti non permette di quantificare dettagliatamente né i costi di *compliance* per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della nuova direttiva né gli oneri finanziari a carico dei bilanci degli Stati membri, essendo prevedibile un aumento dei costi per le amministrazioni che dovranno predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, anche aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	237
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Guido Trombetti, esperto	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	237
Comunicazioni del Presidente	237

Sulla pubblicità dei lavori.

Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 13.

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Guido Trombetti, esperto.

Dopo l'intervento introduttivo del PRESIDENTE, il professor Guido TROMBETTI

espone le proprie argomentazioni in merito alla materia oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza del presidente SILVESTRO.

Comunicazioni del Presidente.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	239
Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	239

AUDIZIONI

Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Martina SEMENZATO, indi del vicepresidente Elena LEONARDI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Stefania ASCARI (M5S), a più riprese, i senatori Filippo SENSI (PD-IDP), Anna BILOTTI (M5S) e Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Elena LEONARDI, *presidente*, nonché la deputata Immacolata ZURZOLO (FdI).

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza*, risponde di volta in volta ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>) .	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Proposta emendativa approvata)</i>	25
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di nuova formulazione)</i>	26

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	30
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/625. COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati <i>Annexes 1 to 3 (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)</i>	37
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli (in videoconferenza)	44
--	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
AVVERTENZA	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia	
---	--

migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	67
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	89
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 106 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
ERRATA CORRIGE	88
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia	96
Audizione informale di rappresentanti dell'ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari)	96
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Esodati del Superbonus	96
Audizione informale dell'avv. Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017	96
Audizione informale di rappresentati della Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata)	97
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione non profit di volontariato (ODV) « Centro dell'uomo »	97
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da « Cultura Crea 2.0 » per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Colleparado in provincia di Frosinone	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto « A. Belli »	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	119
SEDE REFERENTE:	
Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	121

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti del relatore e proposte subemendative presentate agli emendamenti del Governo</i>)	124
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	130
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi .	113

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	138
DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	156
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a	

Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	158
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	149
7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	149
SEDE REFERENTE:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01839 Peluffo: Sull'accordo di sviluppo tra il Mise, la regione Campania e Invitalia per il programma industriale « LITIO »	161
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	164
5-01840 Andreuzza: Sul nuovo Piano degli incentivi per il settore <i>automotive</i> , con particolare riferimento alle imprese che esercitano attività di <i>leasing</i> e noleggio a lungo termine	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-01841 Benzoni: Iniziative di competenza volte a rigenerare la competitività delle filiere produttive dell' <i>automotive</i> e, in particolare, di quella legata allo stabilimento di Melfi ...	162
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	166
5-01842 Cavo: Sulle manifestazioni di interesse aventi ad oggetto Piaggio Aerospace S.p.A. in vista di una sua cessione	162
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-01843 Squeri: Sull'opportunità di concentrare gli incentivi per l' <i>automotive</i> sui motori endotermici a sostegno della filiera nazionale	163
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	168
AVVERTENZA	163

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio	

2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	183
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	184
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	186
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Fabrizio D’Ascenzo, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 38)	181
Audizione dell’avvocato Gabriele Fava, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 39)	181
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	192

AVVERTENZA	195
------------------	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	198
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	202
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	206
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01835 Gadda: In merito all'assegnazione di terreni agricoli abbandonati ai nuclei con tre o più figli	200
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	208
--	-----

5-01836 Nevi: In merito alla sopravvivenza della produzione di basilico ligure DOP	200
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	210
--	-----

5-01837 Caramiello: Sull'emanazione del decreto per l'emergenza che ha colpito il sughero .	201
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	211
--	-----

5-01838 Vaccari: Sullo stato di avanzamento delle misure del PNRR in capo al dicastero agricolo	201
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	212
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	215
------------------------------	-----

DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	230
--	-----

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	216
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231
--	-----

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	232
--	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Parere alle Commissioni I e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	233
--	-----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i>) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b</i>) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo,	
--	--

approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	234
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	225
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	227
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento. COM(2023) 529 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	229
ALLEGATO 6 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	235
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale della dottoressa Paola Fico, Responsabile Regolamentazione Italia per il Gruppo Borsa Italiana, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 final)	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
Sulla pubblicità dei lavori	237
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Guido Trombetti, esperto	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	
Comunicazioni del Presidente	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	239
Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	239

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza
del Presidente Lorenzo CESA.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 14.30.

Lorenzo CESA, *presidente*, illustra i principali impegni per la Delegazione nel primo semestre del 2024: la riunione congiunta del Consiglio interparlamentare NATO-Ucraina e della Sottocommissione Partenariati NATO (Bruxelles, 29 gennaio 2024); la riunione congiunta delle Commissioni Politica, Difesa e sicurezza ed Economia e sicurezza (Bruxelles, 19 – 21 febbraio 2024) e la Sessione primaverile (Sofia, Bulgaria, 24 – 27 maggio 2024). Invita i colleghi a partecipare alle riunioni per assicurare la continuità della presenza italiana ricordando che alcuni componenti della Delegazione ricoprono delle posizioni negli uffici di presidenza delle Commissioni dell'Assemblea cosa che conferisce ai delegati un ruolo nell'ambito dei lavori e l'occasione per essere incisivi.

Sottolinea che la Delegazione italiana è impegnata nell'organizzazione della riunione del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) che si terrà a Roma e Napoli dal 22 al 24 aprile 2024. Tutti i componenti della Delegazione italiana sono invitati a partecipare e a contribuire all'elaborazione del programma.

Ricordando che nel 2024 ricorre il 75^{mo} anniversario della NATO, ritiene che la riunione del GSM possa essere l'occasione

per celebrare anche in Italia la nascita dell'Alleanza atlantica.

Illustra quindi lo stato di avanzamento del programma della riunione i cui temi principali saranno: il ruolo della NATO e l'impatto dei conflitti sulla Regione MENA; le relazioni euro atlantiche nel Golfo e l'influenza di attori terzi nella Regione; il ruolo della Russia nella Regione MENA; le sfide comuni tra Europa e Regione MENA. Al riguardo invita i parlamentari ad avanzare delle proposte o suggerimenti e pertanto chiede che venga distribuita la bozza di programma della riunione.

Informa, quindi, la Delegazione di aver sensibilizzato i Presidenti delle Camere ed i Ministri degli Affari esteri e della Difesa affinché partecipino ai lavori, sul cui svolgimento intende informare anche le massime autorità dello Stato.

Suggerisce di tenere una successiva seduta della Delegazione, auspicabilmente nel mese di febbraio, per discutere circa la posizione italiana riguardo ai temi che saranno trattati durante i lavori del GSM.

Luciano CANTONE, *deputato* (M5S), chiede chiarimenti circa la parte napoletana del programma.

Lorenzo CESA, *presidente*, precisa che si effettuerà una visita presso il NATO Strategic Direction-South HUB di Lago Patria. Coglie l'occasione per segnalare il grande interesse che sta suscitando l'evento in programma, anche presso autorevoli *think tank*.

Paolo FORMENTINI, *deputato* (Lega), dopo aver ringraziato il presidente per il

lavoro che sta svolgendo, nel richiamare la parziale sopraggiunta sovrapposizione con il GSM di una visita negli Stati Uniti delle Sottocommissioni Relazioni economiche transatlantiche e Relazioni transatlantiche dell'Assemblea NATO, auspica che in ogni caso tutti i componenti della Delegazione italiana assicurino la loro presenza a Roma e a Napoli.

Lorenzo CESA, *presidente*, osservando come sia ormai impossibile ricalendarizzare la riunione del GSM in ragione dell'avanzato stadio dell'organizzazione, si associa all'auspicio formulato dal deputato Formentini.

Giangiacomo CALOVINI, *deputato* (FdI), concorda con il presidente a tale proposito,


condividendo altresì l'opportunità di dedicare una seduta della Delegazione all'approfondimento dei temi che saranno trattati al GSM.

Nicola CARÈ, *deputato* (PD-IDP), ringrazia il presidente per l'impegno organizzativo profuso e propone che si colga l'occasione della missione di febbraio a Bruxelles per tenere la discussione sui temi del GSM

Lorenzo CESA, *presidente*, propone di sperimentare l'eventualità di convocare la Delegazione in un orario che consenta una più ampia partecipazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta, ringraziando i presenti.

La seduta termina alle 14.50.

PAGINA BIANCA



19SMC0071590